



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

La determinazione dell'imponibile
IRES in relazione alle scelte di
bilancio redatto secondo i principi
contabili nazionali

Relatore

Ch.mo Prof. Antonio Viotto

Laureando

Simone Girardi

Matricola 878890

Anno Accademico

2023/24

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRES IN RELAZIONE ALLE SCELTE DI BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Introduzione.....	1
Capitolo 1 - Reddito fiscale e determinazione dell'imponibile IRES.....	3
1.1 Nozione di reddito e differenze tra prospettive contabili e fiscali.....	5
1.2 Discrezionalità del bilancio e certezza del rapporto tributario.....	11
1.3 La “derivazione rafforzata”: i criteri di qualificazione, imputazione e classificazione.....	15
Capitolo 2 - I principi di redazione del bilancio e le connesse “questioni” fiscali	22
2.1 Principio di previa imputazione al conto economico	22
2.2 Principio di competenza.....	28
2.3 Principio di prevalenza della sostanza sulla forma	36
2.4 Principio di inerenza.....	40
2.5 Gli altri principi di rilievo (rilevanza, prudenza, neutralità)	45
Capitolo 3 - La flessibilità di scelta dell'imprenditore e le limitazioni della normativa fiscale	52
3.1 La flessibilità delle scelte di bilancio	52
3.2 Il limite posto dal principio di inerenza: il caso delle spese di rappresentanza.....	62
3.3 Le valutazioni di bilancio e il rapporto con la normativa fiscale	74
Capitolo 4 - Il potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria sulle scelte di bilancio	90
4.1 Esistenza e limiti del potere di sindacato	90
4.2 Il sindacato sull'abuso del diritto	101
4.3 Il sindacato sulle scelte di bilancio.....	112
Conclusioni.....	122
Bibliografia	126

Introduzione

La principale informativa economico-finanziaria sulla situazione aziendale è resa nel bilancio d'esercizio, la cui finalità si estende però anche alla formazione dell'imponibile IRES, che viene "derivato" dal risultato d'esercizio civilistico. In ragione della convivenza di queste due finalità e alla luce della diversità di obiettivi che si propongono di raggiungere, si rende necessaria una contemperazione tra prospettive talvolta contrastanti. La principale fonte di conflittualità tra queste finalità si rinviene nella inevitabile discrezionalità che, per ottemperare alle disposizioni civilistiche di rappresentazione chiara, veritiera e corretta, il redattore del bilancio adopera nei procedimenti relativi a stime e valutazioni. Queste ultime sono particolarmente attenzionate dal legislatore fiscale, in ragione delle esigenze di certezza e stabilità del rapporto tributario, al fine di evitare lo sfruttamento della discrezionalità civilistica per il raggiungimento di un risparmio fiscale illecito.

L'obiettivo dell'elaborato si rinviene dunque nell'analisi dei rapporti intercorrenti tra normativa civilistica e fiscale, focalizzandosi in particolare sugli effetti fiscali dei principi di redazione del bilancio d'esercizio, così da poter analizzare nel merito i limiti nelle scelte attuabili dal redattore in sede di redazione del bilancio e le contestazioni effettuabili da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si consideri, infatti, che nel corso degli anni le tematiche relative la formazione del reddito fiscalmente imponibile sono state oggetto di riforma e, in particolare, sono state rivoluzionate dall'introduzione del principio di derivazione rafforzata; alla luce di tali variazioni, nel tempo si è modificato anche l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria che, da una minore pervasività nelle contestazioni delle scelte di bilancio civilistico, appare essersi mosso verso un più ampio sindacato anche su questioni attinenti alla normativa civilistica oltre che sui temi dell'abuso del diritto. Attraverso l'analisi dell'evoluzione normativa e degli orientamenti giurisprudenziali, per il lettore sarà possibile inquadrare il trattamento delle stime e valutazioni di bilancio alla luce dei limiti normativi e fiscali.

Nel fare ciò, si citeranno nel corso dell'elaborato numerose fonti dottrinali, giurisprudenziali e documenti di prassi, con particolare attenzione alle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, costituenti la più rilevante fonte ai fini della comprensione del trattamento dell'argomento in oggetto. Dopo l'esposizione iniziale del principio di

derivazione rafforzata, dei suoi riflessi fiscali e del modo in cui questo si riflette sui principi di redazione civilistici, l'elaborato verterà sul trattamento delle tematiche attinenti alla discrezionalità concessa al redattore di bilancio, con un ampio *focus* sulle delicate tematiche delle spese di rappresentanza, il cui trattamento fiscale è particolarmente delicato in ragione della natura di tali costi, spesso al confine tra attinenza imprenditoriale o extra imprenditoriale, e delle valutazioni di bilancio, costituenti la voce i cui connotati risultano maggiormente influenzati dall'ottica adottata dal redattore di bilancio. Infine, con il supporto di numerose pronunce della Cassazione, si tenterà di chiarire la questione sull'ammissibilità del sindacato dell'Amministrazione finanziaria sulle componenti del bilancio civilistico per poi concludere con la questione dell'abuso del diritto, la cui contestazione risulta codificata in fonti normative in tempi relativamente recenti, attraverso l'introduzione dell'art. 10-bis l. del 27 luglio 2000, n. 212.

Capitolo 1

Reddito fiscale e determinazione dell'imponibile IRES

In questo capitolo verranno trattati gli argomenti fondamentali ai fini dell'approfondimento delle più complesse tematiche dei capitoli successivi concentrandosi sui concetti di reddito, bilancio, tributi, derivazione rafforzata e sulle relazioni tra di essi esistenti. Appare infatti opportuno dirimere immediatamente le questioni terminologiche attinenti ad alcuni concetti chiave, per potersi poi concentrare sulle tematiche che seguono.

In primo luogo, si considererà la definizione di reddito, posta alla base dello studio di tutti gli argomenti a seguire, vista la stretta correlazione esistente tra risultato civile e fiscale; i loro processi di formazione, infatti, necessitano estrema attenzione al fine di non confondere i due risultati ottenuti che, seppur simili nella definizione, hanno finalità, metodi di formazione e peculiarità differenti, se non opposte in alcuni casi.

Si introdurranno poi i concetti di discrezionalità nella redazione del bilancio, che rappresenterà il filo conduttore lungo l'intero elaborato, e di certezza del rapporto tributario. La comprensione del modo in cui possano conciliarsi il risultato civilistico, rappresentazione conclusiva della discrezionalità di bilancio e dei principi contabili, e la necessità di certezza, oggettività e stabilità richiesta dai rapporti con gli enti fiscali, costituirà il tema cardine di questo paragrafo. Come si vedrà, infatti, il risultato civilistico, nel corso del suo processo di formazione, incorpora una serie di voci con componenti di soggettività – quali ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e altre – che necessitano di un adeguamento ai fini di computo del reddito imponibile.

Infine, si esporranno i criteri di qualificazione, imputazione e classificazione in relazione al principio di derivazione rafforzata. Quest'ultimo è il principio ad oggi utilizzato nel calcolo dell'imponibile fiscale, il quale trae come base di partenza il risultato civilistico determinato sulla base dei principi contabili per poi apportare le variazioni in aumento o in diminuzione per il calcolo dell'imponibile fiscale.

Per delineare i confini della trattazione, la tipologia di impresa a cui si farà riferimento d'ora in avanti è la società di capitali che redige il bilancio in forma ordinaria applicando i principi contabili OIC. Questi sono redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità, il

quale si occupa dell'emanazione di documenti volti ad assistere i redattori di bilancio¹, sulla base delle migliori prassi operative. In questo modo, i documenti emanati dall'OIC consentono di integrare le disposizioni del codice civile in tema di redazione del bilancio, completando l'impianto nazionale.

Dunque, tra le società di capitali si restringe il campo di studio a quelle che redigono il bilancio ordinario secondo il Codice civile e i principi contabili nazionali, escludendo quindi sia le società che adottano i principi contabili internazionali, che quelle che si avvalgono della facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata. Quanto ai profili fiscali, le società di capitali versano sull'imponibile fiscale l'Imposta sul Reddito delle Società, in seguito indicata come "IRES"², la cui formazione della base imponibile costituirà un punto cardine dell'intero elaborato.

¹ Cfr. capitolo 2

² A differenza delle società di persone, nelle quali – per effetto della tassazione per trasparenza – il reddito viene imputato ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR, e delle imprese individuali, sottoposte a tassazione IRPEF o, in alternativa, al regime forfettario con versamento di imposta sostitutiva.

1.1 Nozione di reddito e differenze tra prospettive contabili e fiscali

Il primo complesso tema da trattare riguarda la definizione di reddito, la quale può essere espressa in diverse prospettive, e la cui analisi risulta certamente necessaria in quanto solo tramite la comprensione del reddito e del suo significato è possibile sviluppare dei ragionamenti sulla base imponibile, che da esso deriva.

Una definizione generale di reddito è la seguente: “*l’utile che viene dall’esercizio di un mestiere, di una professione, di un’industria, da un qualsiasi impiego di capitale*”³. Un secondo significato assume il reddito come un flusso ricevuto in un determinato periodo di tempo da un’azienda, la collettività o un singolo individuo.

Pur essendo necessariamente generiche, le definizioni appena viste ci consentono di affermare che in una realtà aziendale l’utile viene prodotto dall’esercizio dell’attività d’impresa, è generato attraverso l’impiego di capitale, proprio e di terzi, è una quantità-flusso, e non una quantità *stock*, dato che non misura una grandezza statica, ma è il risultato derivante da numerose azioni poste in essere in un dato intervallo temporale.

Una simile enunciazione viene proposta anche da Boria, il quale lo definisce come “*un flusso di ricchezza che va ad incrementare il patrimonio di un soggetto in un determinato periodo*”, che può essere calcolato come variazione della consistenza del patrimonio tra inizio e fine del periodo; inoltre, “*si contrappone dialetticamente al concetto di patrimonio rappresentandone per l’appunto una mutazione dinamica, e precisamente una variazione incrementale, nel corso di un arco temporale definito*”⁴.

Tanto delineato, un primo concetto da approfondire riguarda la natura di valore “differenziale” del reddito, calcolato come sommatoria algebrica tra i componenti economici positivi e negativi d’esercizio; il risultato ottenuto in tal modo ci consente quindi di comprendere quale sia la generazione di nuova ricchezza avvenuta nell’esercizio, la quale al netto dell’imposizione fiscale e delle successive eventuali distribuzioni di dividendi incrementerà (o ridurrà in caso di perdita) il patrimonio netto dell’impresa. A tal riguardo è opportuno evidenziare che “*la variazione incrementale del patrimonio non costituisce un dato materiale, suscettibile di concreta apprensione, bensì*

³ Enciclopedia Treccani Online.

⁴ BORIA P., *La nozione di reddito ed il regime dei proventi illeciti nel sistema delle imposte dirette* in Rivista di diritto tributario, n. 1/2015, p. 3.

*rappresenta una mera astrazione derivante da un calcolo logico effettuato sulla base di parametri matematici e di assunzioni di partenza*⁵. In un certo senso quindi, il lettore del bilancio non deve commettere l'errore di considerare l'aumento di patrimonio netto, come un aumento di ricchezza effettiva. Una componente di tale incremento risulta formata da quelle che Boria definisce delle "astrazioni", cioè da alcune componenti che non corrispondono ad una manifestazione effettiva di aumento o diminuzione di ricchezza. Ne sono esempio gli ammortamenti e gli accantonamenti a fondi oneri e rischi, i quali non costituiscono un costo effettivamente sostenuto nell'esercizio, bensì la ripartizione della competenza economica di un costo già sostenuto i primi, e l'imputazione all'esercizio di costi la cui manifestazione risulti anche solo probabile dei secondi.

Il secondo concetto da dover considerare è quello della segmentazione della vita aziendale in intervalli temporali, al fine di consentire la misurazione della ricchezza creatasi nello stesso periodo. Secondo fonte autorevole, infatti, "il reddito calcolato annualmente è un mero spediente, che vien messo in atto per la necessità pratica di rilevare, periodicamente, l'andamento della gestione"⁶ e non espressivo di un risultato effettivo. A tal fine, il computo della creazione di valore può avvenire in modo certo solamente con la cessazione dell'attività d'impresa, momento nel quale viene meno la logica del calcolo del reddito secondo prospettive di continuità a fronte della necessità di ottenere il valore di liquidazione, corrispondente in certo senso ad un valore "effettivo" degli *asset* aziendali. Un fattore che determina questa differenza tra valore effettivo e valore contabile sono i principi su cui si fonda il bilancio che, non considerando dei valori di mercato, utilizza una prospettiva storica basata sulle transazioni effettuate e sul principio di prudenza.

La suddivisione in periodi di competenza richiede perciò di collegare i diversi esercizi al fine di sottoporre a tassazione un dato quanto più possibile realistico e non fittizio. Come vedremo nei successivi paragrafi questo avviene, per esempio, grazie al meccanismo fiscale del riporto delle perdite oppure con il rinvio di costi correlati a ricavi non realizzati; tali accorgimenti si rendono necessari per bilanciare la ripartizione fittizia della vita aziendale che, come accennato in precedenza, si configura invece come un *continuum*. Relativamente alle relazioni intercorrenti tra i periodi d'imposta, Tesauro precisa che sia

⁵ BORIA P., *La nozione di reddito ed il regime dei proventi illeciti nel sistema delle imposte dirette* in Rivista di diritto tributario, n. 1/2015, p. 4.

⁶ TESAURO F., *Scritti scelti di diritto tributario. Vol. 1: Principi e regole*. Torino, 2022, p. 332.

corretto attribuire ad ogni periodo d'imposta un'autonoma vicenda impositiva, dato che ogni esercizio comporta il sorgere di un separato effetto giuridico, ma che nella sostanza la regola per il reddito d'impresa debba essere la connessione, essendo tale reddito anche risultanza di frazionamenti di componenti pluriennali⁷.

Quanto alla normativa fiscale vigente, essa non ci fornisce una definizione di reddito. A tal riguardo, infatti, il D.P.R. 917/1986, in seguito indicato come "TUIR", relativamente al reddito delle persone fisiche prevede che formano la base imponibile i redditi rientranti in una delle categorie elencate dall'art. 6. Quanto all'IRES invece, l'art. 83 prevede che *"il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione"*⁸; quest'ultimo precetto afferma il concetto della derivazione rafforzata dal reddito risultante dal conto economico, non fornendo tuttavia alcuna definizione puntuale. Univoche sono anche le osservazioni degli Autori a riguardo: per Falsitta il reddito a fini tributari è *"un concetto ibrido che non ha né la nitidezza di contorni né la coerenza dei concetti di reddito definiti dagli economisti"* e si dovrebbe rinunciare alla ricostruzione in chiave economica, dovendo questo rispondere anche a *"esigenze di semplicità, comodità, snellimento e persino di artificiale gonfiamento del prelievo"*⁹; per Vicini Ronchetti *"il reddito foggato dal legislatore tributario(...) è, in buona parte, un concetto di comodo, destinato a soddisfare le esigenze di semplificazione e certezza del prelievo tributario, le cui divergenze dai corrispondenti concetti di diritto civile e dell'economia sono, di frequente, rimarchevoli"*¹⁰; la giurisprudenza concorda su quanto finora esposto¹¹.

⁷ TESAURO F., *Scritti scelti di diritto tributario*. Vol. 1: Principi e regole. Torino, 2022, p. 342.

⁸ Art. 83 c.1 TUIR.

⁹ FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, Milano, 2022 pp. 387-391.

¹⁰ RONCHETTI A.V., *Nozione di reddito: spunti di carattere sistematico e considerazioni "de jure condendo"* in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 2/2023, p. 440.

¹¹ Per esempio Corte cost., sent. n. 410/1995 in riferimento all'IRPEF: *"È lecito perciò affermare che, attualmente, ai fini della nozione giuridica di reddito occorre far capo a ciò che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore. Ciò significa, pertanto, che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri"*; Corte cost., ord. n. 109/2002: *"l'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, che segue, ora, un criterio di tipo descrittivo e classificatorio delle fattispecie, piuttosto che fare riferimento ad una nozione generale e teorica di reddito a fini fiscali (basata sulle impostazioni seguite dalle due diverse prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito-entrata)"*; Corte cost., sent. n. 262/2020 relativa l'indeducibilità IMU dall'IRES: *"L'ampia discrezionalità del legislatore tributario nella scelta degli indici rivelatori di capacità contributiva (ex plurimis, sentenza n. 269 del 2017) non si traduce in un potere discrezionale altrettanto esteso nell'individuazione dei singoli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, una volta identificato il presupposto"*

Dal punto di vista di chi scrive, se da un lato è possibile contestare l'assenza di un precetto che spieghi il reddito a fini tributari, d'altro canto ciò può ritenersi giustificato dalla continua e rapida evoluzione dell'attività economica: una definizione puntuale costringerebbe infatti il legislatore ad un suo continuo adattamento per consentire di ricomprendervi nuove fattispecie rilevanti a fini fiscali che dovessero sorgere.

Si considerano a questo punto le diverse finalità e prospettive che devono essere rispettivamente raggiunte a fini fiscali e di bilancio.

In particolare, il bilancio d'esercizio – formato dal conto economico dal quale si evidenzia la formazione dell'utile, oltre che dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, corredati dalle relazioni illustrative – è redatto secondo le previsioni civilistiche al fine di esporre in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato d'esercizio, integrando ove necessario con le informazioni complementari. Data la discrezionalità intrinseca in tale documento, dovuta alla suddivisione fittizia della vita aziendale in esercizi, al principio di prudenza e all'esistenza di voci non oggettivamente determinabili, si parla non di un bilancio “vero”, bensì “veritiero”.

L'OIC 11 precisa che ciò *“non significa pretendere dai redattori di bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato”*¹². Tra le finalità imposte dall'OIC 11 una tra le più rilevanti è quella informativa, per la quale il bilancio viene redatto con lo scopo di consentire ai portatori di interesse di poter essere informati sull'andamento, la gestione e le prospettive future dell'azienda. Ciò però risulta limitato: secondo Avi, *“l'oggettiva impossibilità di determinare la ricchezza prodotta in un determinato periodo e la ricchezza esistente in un preciso istante non dipende dalla “cattiva fede” o dalla “volontà di produrre false aspettative in chi legge il bilancio”, bensì dalla semplice quanto banale inattuabilità tecnica di un simile obiettivo”*¹³. La debolezza del bilancio, pertanto, risiede

d'imposta: quest'ultimo diviene, infatti, il limite e la misura delle successive scelte del legislatore. (...) Quindi, con riferimento all'IRES, una volta che il legislatore nella sua discrezionalità abbia identificato il presupposto nel possesso del «reddito complessivo netto», scegliendo di privilegiare tra diverse opzioni quella della determinazione analitica del reddito, non può, senza rompere un vincolo di coerenza, rendere ineducibile un costo fiscale chiaramente e interamente inerente”.

¹² OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.

¹³ AVI M.S., *Veridicità o trib-veridicità del bilancio d'esercizio: un'analisi storica. Volume I: il bilancio di esercizio e il fisco dall'Unità d'Italia alla riforma Vanoni*, Milano-Torino, 2020, p. 30.

nella discrezionalità che al redattore viene concessa, motivo per cui uno stesso stato patrimoniale o conto economico compilato da diversi redattori, entrambi in buona fede, può assumere connotati diversi per effetto della diversità di stime e assunzioni, ma anche solo per differenti livelli di abilità dei redattori stessi.

È naturale quindi che “*il risultato reddituale si risolve in una grandezza convenzionale i cui criteri di stima sono inevitabilmente influenzati dalle finalità conoscitive in vista delle quali lo stesso viene ad essere misurato*”¹⁴, motivo per cui il risultato economico civilistico rivolto agli *stakeholders* in maniera prevalente, potrebbe non coincidere con le necessità e le esigenze di gettito e certezza del rapporto tributario. Per fare un esempio, basti pensare alle finalità opposte relative gli ammortamenti: il bilancio civilistico richiederebbe la definizione di una vita utile del cespite adeguatamente stimata per consentire una rappresentazione veritiera del suo valore, mentre a livello fiscale si impongono dei limiti ai coefficienti di deducibilità per evitare imputazione a conto economico di costi eccessivi. Nella pratica, qualora l’ammortamento “veritiero” risultasse inferiore alla quota massima di deducibilità annua, il redattore al fine di dedurre quanti più costi possibili potrebbe aumentare l’ammortamento civilistico facendolo equivalere a quello fiscale, inquinando il bilancio.

Ma data quindi l’impossibilità di giungere ad un risultato di bilancio considerabile come obiettivamente corretto, sorge spontaneo chiedersi il motivo per cui oggi sia applicato il principio di derivazione rafforzata ai fini del calcolo della base imponibile IRES.

Realizzando un breve *excursus* storico, Grandinetti sottolinea che già la legge delega n. 825/1971 e il successivo art. 52 del decreto attuativo n. 597/1973 ritenevano il bilancio il migliore strumento ai fini di individuazione dell’incremento reddituale a fini tributari, idea che poi è stata mantenuta nel corso degli anni e rinforzata dalla previsione della derivazione rafforzata in anni recenti¹⁵. Infatti il citato art. 52, prevedeva la formazione della base imponibile ai fini tributari “*in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni*”.

Nello stesso anno con il D.P.R. 598/1973 fu introdotta l’IRPEG, poi confluita nel TUIR, e sostituita dall’IRES solamente nel 2004. Tale sistema della derivazione è quindi

¹⁴ NOCERINO O., *Riflessioni sul rapporto tra il bilancio d’esercizio e la determinazione del reddito d’impresa fiscalmente significativo* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 4/2020, p. 1468.

¹⁵ GRANDINETTI M., *Il principio di derivazione nell’IRES*, Padova, 2016, p. 47.

sopravvissuto fino ad oggi per circa cinquant'anni, seppur nel corso del tempo il legame tra bilancio e dichiarazione dei redditi abbia vissuto fasi alterne, venendo messo a dura prova soprattutto dal meccanismo delle deduzioni extra-contabili di cui si farà cenno nel capitolo 2.

Relativamente al motivo per cui si utilizzano le risultanze di bilancio, per Nocerino “*le ragioni della scelta adottata dal legislatore sono da attribuire all’apprezzamento manifestato nei confronti del bilancio di esercizio in quanto suscettibile di associare il calcolo del valore imponibile ad un’attendibile rappresentazione della grandezza economica di riferimento*”¹⁶. L’attendibilità sottolineata dall’Autore è dovuta certamente al processo stesso di formazione di bilancio, la cui redazione è assistita da numerosi principi volti ad indirizzarne la compilazione ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta, nonché ad un continuo processo di affinamento della tecnica contabile che ha per esempio portato all’introduzione dei principi contabili OIC, tutt’ora in continua evoluzione.

Tra le tipologie di derivazione è però stata scelta quella solo parziale, a differenza invece di altri due modelli, individuati da Melis come il cosiddetto “*binario unico*”, che consentirebbe la sovrapposizione di reddito civilistico e fiscale, e all’opposto il “*doppio binario*”, che comporterebbe invece la redazione di un bilancio fiscale autonomo¹⁷. Nel primo caso la convergenza di un’unica forma di reddito per entrambi gli scopi avrebbe comportato la possibilità di manipolazioni dell’imponibile grazie alla discrezionalità valutativa tipica delle poste civilistiche, visto anche che i valori iscritti in bilancio “*dovrebbero derivare da una valutazione economica della posta contabile*” mentre i valori fiscali “*fondano la propria ragion d’essere nella limitazione della discrezionalità del contribuente*”¹⁸. Nel secondo caso invece la realizzazione di un bilancio autonomo a soli fini fiscali apparirebbe difficilmente perseguibile, in particolar modo a causa dell’elevato sforzo legislativo che richiederebbe la sua implementazione, oltre all’impegno e le conoscenze di cui le realtà aziendali dovrebbero dotarsi per far fronte a un simile adempimento.

¹⁶ NOCERINO O., *Riflessioni sul rapporto tra il bilancio d’esercizio e la determinazione del reddito d’impresa fiscalmente significativo* in Diritto e pratica tributaria, n. 4/2020, p. 1466.

¹⁷ MELIS G., *Il nuovo principio di derivazione rafforzato per i soggetti oic adopter* in Luiss law review, n. 1/2018, p. 159-161.

¹⁸ AVI M.S., *Eliminazione definitiva o nuova vita delle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio?* in Il Fisco, n. 46/2014, p. 4511.

Di conseguenza, la scelta intermedia di una derivazione che consente di coniugare l'attendibilità (seppur parziale) del bilancio civilistico e la precisione della normativa tributaria nell'evitare operazioni elusive o evasive è apparsa la più adatta, visto che *“le norme fiscali sono protese ad esprimere una base imponibile certa e resistente rispetto a possibili compressioni che abbattano il tributo, violando il principio di capacità contributiva”*¹⁹.

1.2 Discrezionalità del bilancio e certezza del rapporto tributario

Il reddito di cui finora abbiamo parlato, una volta applicate le dovute variazioni richieste dalla normativa tributaria, diviene la base imponibile ai fini del calcolo dell'imponibile IRES su cui la relativa imposta verrà poi calcolata ed infine versata. Il rapporto che viene a crearsi tra il soggetto passivo d'imposta²⁰ e l'ente impositore è volto al successivo regolamento dell'obbligazione tributaria.

Appare ora opportuno indagare sinteticamente le caratteristiche del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Innanzitutto si sottolinea che nel caso dell'imposizione fiscale sui redditi delle società l'adempimento avviene mediante una collaborazione attiva da parte del soggetto passivo impresa, che è tenuta ad autoliquidare l'imposta mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi; l'intervento degli enti impositori o accertatori (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) sorgerà solo in maniera eventuale, in occasione di maggiori pretese impositive derivanti da attività di accertamento.

Data quindi la modalità di liquidazione basata sulla collaborazione del contribuente, il sistema di imposizione sulle imprese dovrebbe essere caratterizzato da una serie di principi: richiamando Adam Smith, si dovrebbero seguire i criteri della capacità contributiva, della certezza del prelievo, dell'efficienza²¹.

Facendo breve cenno all'efficienza, questa si riferisce alla minimizzazione dei costi di adempimento e dell'eccesso di pressione, che potrebbero comportare una modifica nel

¹⁹ URICCHIO A.F., *Manuale di diritto tributario*, Bari, 2020, p. 224.

²⁰ Cfr. art. 73 TUIR.

²¹ Per maggiori dettagli si rimanda a SMITH A., *The wealth of nations*, 1776.

comportamento degli agenti economici. Riguardo al principio della capacità contributiva il prelievo dovrebbe essere equo, ovvero sarebbe auspicabile che individui con capacità contributiva maggiore venissero tassati in modo maggiore, adempiendo alle finalità redistributive e solidaristiche delle imposte²².

Per lo scopo del presente elaborato, è di maggior rilievo il tema della certezza del prelievo e, più in generale, del rapporto tributario esistente tra imprese ed enti impositori. Uno dei criteri rilevanti è quello della stabilità, dato che *“il legislatore ha il compito di adottare una specifica disciplina che metta ogni individuo in grado di poter identificare non solo ciò che sarà oggetto di prelievo fiscale ma anche chi sono i soggetti colpiti dal prelievo, lo spazio temporale in cui procedere al prelievo e le modalità di determinazione dell'imposta con specifico riguardo alla base imponibile”*²³. Tale concetto viene ribadito dalla Costituzione all'art. 23, il quale stabilendo che nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge afferma implicitamente che un soggetto ha sempre modo di poter conoscere gli effetti tributari delle operazioni prima di attuarle, anche eventualmente ai fini delle valutazioni inerenti ai profili fiscali. Un esempio è individuabile nel fatto che, come sottolinea Salanitro, *“il riferimento, per le imposte sui redditi, al prezzo e non al valore, costituisce una scelta consapevole del legislatore, che vuole determinare il reddito effettivo del contribuente e non il reddito presunto”*²⁴; in tal modo il contribuente può essere tassato su un margine effettivo, ma soprattutto essere consapevole degli effetti fiscali prima della realizzazione di una qualsiasi operazione.

Poste queste premesse sorge il problema di comprendere in che modo si possano coniugare la stabilità nei rapporti tributari e il reddito fiscale, a sua volta ricavato dal bilancio civilistico, contraddistinto da fisiologica discrezionalità. Avendo già ampiamente visto che la base imponibile IRES venga mutuata dal reddito civilistico, data la tendenziale affidabilità di quest'ultimo, vedremo ora in che modo le normative tributarie “neutralizzino” la discrezionalità. Si consideri infatti che il dato di conto economico conseguito è reale solo in senso relativo, ma *“è assunto dal legislatore come*

²² Nel nostro ordinamento ribadito dall'art. 53 della Costituzione: *“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”*.

²³ BEGHIN M., *L'elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto*. Milano, 2021, p. 356.

²⁴ SALANITRO G., *Valori e corrispettivi nel diritto tributario*, Milano, 2020, p. 117.

legalmente vero e reale, anche in virtù di un'esigenza di tecnica legislativa improntata alla certezza del diritto"²⁵.

A tale scopo la tecnica seguita dal TUIR ai fini di stabilità si basa in modo prevalente sull'espedito dell'introduzione di limiti quantitativi forfettari alla deduzione, come avviene per esempio con i coefficienti massimi di ammortamento o con i limiti alle svalutazioni dei crediti e alla costituzione di fondi. In questo modo risulta quindi possibile rispondere "*ad esigenze di forfettizzazione e stabilizzazione del prelievo, specialmente con riferimento a quei componenti economici la cui quantificazione in sede di bilancio è rimessa ad una valutazione discrezionale da parte dell'imprenditore*"²⁶; inoltre ciò agevola notevolmente l'applicazione delle norme tributarie, consentendo la già citata conoscenza *ex ante* della tassazione in cui si incorre, dato che "*il diritto tributario è diffidente verso gli apprezzamenti caso per caso e favorevole a delimitare le zone di incertezza, creando confini tendenzialmente precisi tra ciò che è consentito e ciò che è vietato*"²⁷. Infine, ciò consente in maniera indubbia di limitare comportamenti opportunistici del contribuente limitandone la possibilità di dedurre componenti negativi anche potenzialmente dotati dei requisiti necessari, in riferimento ad alcuni costi "elastici", che potrebbero prestarsi a distorsioni (cfr. spese di rappresentanza nel capitolo 3).

Per quanto, quindi, sia possibile discutere sulla correttezza di un metodo come quello dei limiti quantitativi alla deduzione, appare indubbio che ciò consenta di semplificare il calcolo del costo deducibile, così come le determinazioni in fase di accertamento. Questo anche in relazione al fatto che per il legislatore tributario è impossibile poter codificare in modo analitico tutti i componenti che possono rientrare nel reddito imponibile, considerando anche che "*una disciplina fiscale improntata alla flessibilità dei criteri e dei metodi di valutazione per definire e quantificare i componenti reddituali del periodo (...) fornirebbe una soluzione suscettibile di pregiudicare seriamente la stabilità dei*

²⁵ GRANDINETTI M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, Padova, 2016, p. 59.

²⁶ BABORO R., *Il principio di derivazione e la frammentazione dell'imponibile*, Torino, 2021, p. 16.

²⁷ SANTESSO E. e SOSTERO U., *Il bilancio. Norme civilistiche e interferenze fiscali*, 2000, Milano, p. 30.

*rapporti tributari con problematiche conseguenze in punto di recuperi fiscali e di sanzioni, anche di natura penale*²⁸.

Quanto finora visto ci consente di dire che l'utilizzo di metodi sintetici, come quelli appena esposti, sia indubbiamente efficace sul piano della semplificazione e la certezza del rapporto tributario, anche per ciò che concerne l'attività di accertamento.

Diverso il caso delle spese per le quali le norme tributarie richiedono una valutazione qualitativa, tanto in fase di autoliquidazione delle imposte quanto in sede di accertamento da parte degli Uffici. Se infatti la verifica sul rispetto dei limiti quantitativi di deduzione può essere condotta anche in modo automatizzato, come avviene per esempio con dei controlli automatici sulle dichiarazioni presentate dal contribuente, più complesso è il trattamento che richiedono le valutazioni di bilancio e le operazioni elusive, per le quali si rinvia ai successivi capitoli 3 e 4.

In conclusione come peraltro evidenziato da alcuni Autori, la stabilità del prelievo e la semplicità negli adempimenti fiscali che il sistema tributario ottimale ipotizzato da Adam Smith dovrebbe integrare, appare oggi di difficile attuazione. In appresso si tratterà della derivazione rafforzata, evidenziando l'elevata complessità di variazioni richieste per la determinazione dell'imponibile fiscale rispetto alle risultanze del bilancio: come sottolineato da Grandinetti la previsione di semplificazione che in origine ha portato l'introduzione di questo sistema, pare ad oggi snaturata dal numero di variazioni fiscali richieste dall'attuale versione del TUIR²⁹.

Tale debolezza è ad oggi riconosciuta anche dal legislatore, come confermato dalla Legge 9 agosto 2023, n.111, la quale ha attribuito al governo la delega relativa alla riforma del sistema tributario, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. In particolar modo, l'art. 6 della suddetta Legge delega riguarda l'imposizione su enti e società, prevedendo in particolar modo razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi oltre ad altre forme di razionalizzazione, riguardanti prevalentemente la fiscalità delle operazioni straordinarie, confermando quindi la necessità impellente di una semplificazione del sistema impositivo.

²⁸ NOCERINO O., *Riflessioni sul rapporto tra il bilancio d'esercizio e la determinazione del reddito d'impresa fiscalmente significativo* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 4/2020, p. 1469.

²⁹ GRANDINETTI M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, Padova, 2016, p. 48.

1.3 La “derivazione rafforzata”: i criteri di qualificazione, imputazione e classificazione

L’art. 83 TUIR prevede che il reddito imponibile a fini tributari si ottenga mediante delle variazioni in aumento o in diminuzione applicate all’utile o perdita di conto economico, come già accennato all’interno del primo paragrafo. In merito all’utilizzo del termine “rafforzata” ad indicare la derivazione, questa indica un modello intermedio tra i metodi della derivazione piena e del doppio binario. In particolar modo *“proprio perché tale dipendenza è limitata al riconoscimento delle “qualificazioni”, delle “classificazioni” e delle “imputazioni temporali”, la stessa rappresenta una derivazione “rafforzata” (e non già “piena”): infatti, restano generalmente esclusi da tale contesto i fenomeni valutativi”*³⁰.

L’elemento che però contraddistingue tale impianto normativo è costituito proprio dal fatto che, sia per i bilanci redatti con principi contabili internazionali IAS/IFRS che per quelli redatti in conformità ad OIC e Codice civile escluse le microimprese, i criteri di qualificazione, imputazione e classificazione previsti dai principi contabili prevalgono rispetto ai rispettivi criteri tributari.

Il sistema esistente allo stato dell’arte per effetto degli interventi legislativi effettuati nel corso degli ultimi vent’anni, viene detto “tripartito”. Come il nome suggerisce, è infatti possibile individuare tre diverse regole di derivazione sulla base del tipo di soggetto passivo:

- i soggetti che applicano la derivazione rafforzata e redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (c.d. *Ias adopter*);
- i soggetti che applicano la derivazione rafforzata e redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (c.d. *soggetti OIC*);
- le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. che applicano il principio di derivazione semplice.

L’introduzione della derivazione rafforzata³¹ è avvenuta dapprima per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, la cui applicazione operativa è stata regolata dai decreti IAS (in particolar modo il D.M. 48/2009 e D.M. 08.06.2011), i quali hanno

³⁰ Agenzia delle Entrate, Circ. n. 7/E/2011, p. 74.

³¹ Si tralascia la derivazione semplice che non forma oggetto dell’elaborato

consentito il coordinamento tra disposizioni contabili e tributarie. La successiva Circolare n. 7/E del 2011 redatta dall’Agenzia delle Entrate, invece, si è occupata di fornire dei chiarimenti e delle soluzioni interpretative alla luce dell’entrata in vigore del nuovo modello, con lo scopo di risolvere dubbi e incertezze degli operatori di bilancio. Pur non costituendo un vincolo per il contribuente, tale fonte ha consentito di chiarire la visione dell’Agenzia su determinate questioni interpretative, anche attraverso degli esempi numerici.

L’entrata in vigore della derivazione rafforzata anche per i bilanci OIC è avvenuta invece con il D.L. n. 244/2016 poi convertito con la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 la quale, facendo seguito alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 in tema di bilancio, ha previsto l’estensione del principio ai soggetti diversi dalle micro-imprese che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, con l’obiettivo di ridurre le differenze esistenti tra gli utili fiscali e civilistici. L’operatività di tale riforma è stata peraltro semplificata dalla già esistente normativa ed esperienza avuta con gli IAS/IFRS, tanto che il D.M. 3 agosto 2017 ha esteso l’applicabilità dei decreti IAS citati in precedenza anche ai bilanci redatti secondo la normativa nazionale.

Una precisazione opportuna riguarda il fatto che *“sebbene siano accomunati dall’applicazione del principio di derivazione rafforzata, le diversità tra i due set di principi contabili in termini di Qu.I.C. riverberano i loro effetti sulla determinazione del reddito d’impresa concretizzando quindi l’esistenza di due alternativi regimi fiscali”*³². Infatti, per quanto le conseguenze dell’applicazione della derivazione rafforzata siano le medesime, le differenze di trattamento dei principi su fattispecie similari incidono sul risultato effettivo della derivazione. Si pensi per esempio alla visione volta alla sostanzialità dei principi contabili internazionali rispetto a quella più basata sulla forma dei principi OIC, che determinano delle differenze di trattamento evidenti soprattutto nell’ambito dei criteri di imputazione, come vedremo in relazione ai ricavi nel capitolo successivo. Per quanto quindi il metodo di derivazione applicato sia lo stesso, ad oggi, nonostante un tendenziale avvicinamento tra le disposizioni dei due set di principi contabili, permangono delle differenze tra i rispettivi regimi fiscali.

Entrando nello specifico sul funzionamento della derivazione rafforzata possiamo distinguere tra: prevalenza dei criteri di qualificazione, imputazione e classificazione (i

³² LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2022, p. 1440.

cd. “pilastri” Qu.I.C.) anche in deroga alle previsioni tributarie da un lato; efficacia delle norme fiscali di valutazione e quantificazione di una fattispecie aziendale dall’altro. Come precisato da Baboro, infatti, la linea di demarcazione tra applicazione o meno della derivazione rafforzata prevede che:

- nel caso ci si riferisca ad un fenomeno di Qu.I.C si applicano le previsioni dei principi contabili, che prevalgono sulle disposizioni tributarie;
- nel caso si trattino le materie di valutazione e quantificazione delle componenti di reddito, la previsione tributaria risulterà “impermeabile” alla derivazione rafforzata, imponendosi su quanto previsto dai principi contabili³³.

Iniziando con l’analisi delle variazioni in aumento e diminuzione che si rendono necessarie per adattare il reddito civilistico alle previsioni tributarie che “sopravvivono” alla derivazione rafforzata, spesso queste derivano dal fatto che “*il legislatore tributario ha la facoltà di utilizzare la disciplina fiscale per motivi che possono ricondursi a necessità di politica economica, quali incentivare o disincentivare determinati comportamenti, oppure a evitare fenomeni evasivi ed elusivi e salti d'imposta, a fornire maggiore certezza al rapporto tributario, a semplificare la pretesa tributaria*”³⁴.

Tali disposizioni sono perciò volte a semplificare il rapporto d’imposta oppure a disincentivare comportamenti scorretti, fino all’eventuale necessità di politica economica con le quali si vuole invece indirizzare un comportamento, potenzialmente legittimo, posto in essere dal contribuente. Le variazioni in aumento che incrementano la base imponibile sono rappresentate dalla rimozione di costi fiscalmente indeducibili oppure dedotti in quantità superiore al limite fiscalmente ammesso, o in caso contrario dall’inclusione di componenti positive di reddito non incluse o computate per un importo inferiore. Quest’ultimo caso si viene a configurare, per esempio, con le variazioni aventi finalità antielusiva derivanti dalla rideterminazione dei prezzi di trasferimento, per effetto della normativa *transfer pricing*.

Le variazioni in diminuzione conseguono invece principalmente dall’esclusione dalla base imponibile di proventi sottoposti a tassazione separata o con tassazione differita³⁵.

³³ BABORO R., *Il principio di derivazione e la frammentazione dell'imponibile*, Torino, 2021, p. 122.

³⁴ GRANDINETTI M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, Padova, 2016, p. 73.

³⁵ Si cita per esempio l’art. 86 c.4 TUIR: “*Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per*

Un caso particolare di deroga, inoltre, è rappresentato dai compensi corrisposti agli amministratori di società ed enti, per i quali viene prevista la deducibilità a fini IRES non per competenza ma in base alla liquidazione degli stessi; in tal caso si viene perciò a derogare ai principi di competenza normalmente previsti a livello contabile.

Fatta eccezione per le variazioni appena evidenziate, le quali derivano dall'esclusione da derivazione di aspetti riguardanti valutazioni e quantificazioni che restano di competenza tributaria, gli aspetti di Qu.I.C. si fondano sull'applicazione dei principi contabili.

I criteri di qualificazione sono quelli relativi all'incasellamento in una data categoria legale delle voci al fine di derivarne gli effetti sul piano giuridico ed economico, dovendosi nella pratica intendere come *“adozione, anche ai fini fiscali, di un'interpretazione dei fenomeni aziendali basata sulla loro sostanza economica e non sulla loro forma giuridica”*³⁶; solo mediante la qualificazione dell'operazione, attribuendo quindi uno specifico modello negoziale-contrattuale, è possibile derivare gli effetti che avranno poi rilevanza fiscale, verificando innanzitutto l'aderenza di una specifica componente al conto economico o allo stato patrimoniale.

La classificazione invece, prevede che una volta qualificata un'operazione *“occorre definire gli specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito (e, contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali)”*³⁷.

È quindi evidente che, per quanto qualificazione e classificazione siano fasi formalmente autonome, queste risultano strettamente correlate e la prima incide sulla seconda. Tendenzialmente qualificazione e classificazione così come impostate dai principi contabili prediligono una visione sostanzialistica, attribuendo ad un'operazione degli effetti differenti rispetto a quelli fondati sulla concezione formalistica tipica della normativa fiscale.

l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, (...), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi”.

³⁶ BABORO R., *Il principio di derivazione e la frammentazione dell'imponibile*, Torino, 2021, p. 83-84.

³⁷ Agenzia delle Entrate, Circ. n. 7/E/2011, p. 83.

Uno degli esempi che porta la circolare 7/E del 28 febbraio 2011 è quello dell'acquisto di beni con pagamento differito in assenza di interessi espliciti:

- a livello formale si configura come una compravendita;
- per effetto della derivazione dei criteri Qu.I.C. però, alla compravendita effettiva si affianca un'operazione di finanziamento implicita, la quale comporterà in termini di classificazione la necessità di registrare un valore del bene acquisito inferiore a quello totale del contratto;
- inoltre, prevede l'imputazione di parte del valore della compravendita ad interessi per l'implicita operazione di finanziamento, da ripartirsi per competenza negli esercizi di differimento del pagamento³⁸.

Passando all'imputazione, con essa si fa riferimento al riconoscimento del periodo in cui sia corretto imputare un componente di reddito. Anche in questo caso il TUIR tende a privilegiare il criterio della maturazione giuridica dei componenti di reddito mentre il bilancio redatto secondo criterio OIC, a differenza del passato, sta convergendo verso la visione sostanzialistica dei principi contabili internazionali; un chiaro esempio è l'introduzione dell'OIC 34 "Ricavi" di cui si tratterà nel capitolo successivo, il quale abbandona il criterio della maturazione giuridica a favore della maturazione economica. L'effetto di quanto visto è, quindi, l'autonomia dei principi contabili nello stabilire il corretto esercizio in cui attribuire una determinata componente.

Pare opportuno concludere la trattazione sui criteri di Qu.I.C. precisando che, per quanto la derivazione rafforzata non si estenda alle valutazioni, che rimangono di competenza tributaria, i criteri di qualificazione e classificazione incidono comunque su di esse. Nel momento in cui una fattispecie venga qualificata dai principi contabili in maniera differente dalla visione tributaria infatti, ciò genererà delle ripercussioni anche sull'applicazione delle norme tributarie, le quali dovranno seguire l'apparato che si sia venuto a delineare. Tornando all'esempio del pagamento differito visto in precedenza, la normativa tributaria dovrà adeguarsi alla qualificazione effettuata dai set contabili di

³⁸ In particolare, l'art. 52 dell'OIC 19 – Debiti prevede che: *“I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo”*.

riferimento, con la conseguenza di dover considerare gli interessi impliciti e utilizzare un valore fiscale dei beni ridotto, rispetto a quanto sarebbe avvenuto sulla base di una rappresentazione formale. Per tale motivo Baboro ritiene che *“la derivazione rafforzata, (...), è pienamente efficace in tutti quei casi in cui le ripercussioni in materia valutativa derivino da fenomeni di Qu.I.C.”*³⁹.

Alla luce degli aspetti distintivi della derivazione rafforzata finora esposti, il sistema non appare comunque privo di criticità.

Infatti, stante la derivazione della base imponibile dal reddito civilistico redatto secondo le previsioni del Codice civile e dei principi contabili OIC, è necessaria una digressione sul funzionamento degli OIC stessi in relazione agli effetti fiscali che determinano. La finalità degli OIC, come peraltro indicato dall'OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, è di emanare dei principi ispirati alla migliore prassi operativa.

Nonostante ciò, però, i principi OIC costituiscono un sistema in continua evoluzione, come si nota dalla produzione di nuovi Principi Contabili anche in tempi recenti, e perciò per definizione questi non possono essere costantemente aggiornati nel momento in cui si vengano a delineare nuove fattispecie da regolamentare, né tantomeno essere considerati completi.

Per rimediare a questo potenziale “vuoto” nella prassi operativa, l'OIC 11 prevede di applicare, ove possibile, *“in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa”*⁴⁰, e in via residuale, di trattare contabilmente la fattispecie sulla base di finalità e postulati di bilancio posti dallo stesso OIC 11.

In questo senso, la previsione appare corretta, ma a parere di chi scrive ciò rischia di consentire alcune “forzature” da parte dei redattori di bilancio, anche alla luce della previsione in base alla quale *“quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione*

³⁹ BABORO R., *Il principio di derivazione e la frammentazione dell'imponibile*, Torino, 2021, p. 89.

⁴⁰ OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.

*sostanziale*⁴¹. Per cui, almeno per quanto riguarda le imprese soggette a revisione legale dei conti, la corretta applicazione del citato principio potrà essere verificata da un soggetto indipendente.

Ma sussiste comunque un dubbio in capo alle imprese di ridotte dimensioni non sottoposte a revisione, le quali potrebbero “arbitrare” a proprio favore sfruttando l’ulteriore discrezionalità in tal caso concessa, traendo vantaggio dall’incertezza normativa e dai fisiologici tempi di adeguamento dei principi contabili.

⁴¹ OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.

Capitolo 2

I principi di redazione del bilancio e le connesse “questioni” fiscali

2.1 Principio di previa imputazione al conto economico

Il primo principio oggetto di trattazione è quello di previa imputazione al conto economico, il quale *“attribuisce all’iscrizione nel conto dei profitti e delle perdite il valore di requisito sostanziale della deduzione”*⁴². Tale principio assume notevole rilievo ai fini tributari, poiché l’imputazione costituisce un *“presupposto di rilevanza fiscale dei componenti negativi, svolgendo così una funzione di tutela dell’effettività di tali componenti, che per acquistare rilevanza tributaria devono risultare rilevati contabilmente nel bilancio che, sotto tale aspetto, viene ritenuto uno strumento informativo di particolare attendibilità dimostrativa della gestione economica dell’impresa”*⁴³.

La definizione del Tinelli si sofferma sull’affidabilità del risultato economico civilistico dato che, grazie alla derivazione da quest’ultimo, si può avere una ragionevole sicurezza che le componenti dedotte a fini fiscali rispettino anche i principi contabili. Inoltre, si può asserire che un’ulteriore funzione della previa imputazione è quella di rafforzare il collegamento tra risultato civilistico e fiscale: attraverso questa previsione risulta esclusa dal reddito imponibile - salvo deroghe, come si vedrà in seguito - qualsiasi voce non transitata in conto economico, con l’effetto di avvicinare il reddito fiscale al risultato civilistico.

Il principio non è rimasto invariato nel corso degli anni, ma anzi è stato sottoposto a diverse modifiche: ad oggi, il testo normativo prevede che *“le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza”*⁴⁴, ma in passato la previsione normativa era ben diversa dalla lettera attuale.

La principale causa degli interventi legislativi va rinvenuta nella “dipendenza rovesciata”, che determina un’inversione delle logiche di redazione del bilancio: se normalmente è il

⁴² TESAURO F., *Scritti scelti di diritto tributario. Vol. 1: Principi e regole*, Torino, 2022, p. 85.

⁴³ TINELLI G., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi*, Padova, 2009, p. 984.

⁴⁴ Art. 109 c. 4 TUIR.

reddito imponibile a dipendere dal risultato civilistico per effetto della derivazione rafforzata, la dipendenza rovesciata si genera quando il redattore imputa specifiche poste in conto economico con finalità puramente fiscali, contravvenendo ai principi di redazione del bilancio civilistico, che porta dunque una rappresentazione “distorta” della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo scopo di godere di un vantaggio fiscale.

Zizzo spiega come tale prassi si sia venuta a creare non solo per effetto di norme fiscali con finalità agevolative, ma anche a causa di norme fiscali antielusive: come conseguenza queste generarono infatti il «*“ribaltamento” - effetto di norme tributarie che legittimano (non obbligano) il soggetto a tenere nella redazione del bilancio una condotta non prevista dalla normativa civilistica - dell'ordinario rapporto di dipendenza del reddito d'impresa dal risultato del conto economico*»⁴⁵.

Per Gallo, “*le imprese sono state indotte, per avvalersi delle anzidette opportunità fiscali, ad esporre contabilmente un utile inferiore a quello reale, con pregiudizio spesso della loro immagine*”⁴⁶ e, per tale motivo, la regola della previa imputazione è stata privata della sua finalità di garanzia generando inquinamento del bilancio.

Una delle conseguenze della dipendenza rovesciata è stata l'imputazione di costi completamente privi di una giustificazione civilistica in conto economico, con l'esito di esporre agli stakeholders una situazione non veritiera e, oltretutto, peggiorativa rispetto a quella reale, pregiudicando perciò anche la finalità informativa del bilancio civilistico.

Una prima soluzione normativa fu intrapresa attraverso l'introduzione dell'appendice fiscale con il D.Lgs. n. 127/1991, ovvero “*una specifica area, all'interno del conto economico, destinata ad accogliere rettifiche di valore e accantonamenti con rilevanza esclusivamente tributaria*”⁴⁷. Il successivo passo verso una “liberalizzazione” dell'inquinamento fiscale fu nel D.L. n. 357/1994, conv l. n. 489/1994 che, disposta

⁴⁵ ZIZZO G., *Riflessioni in tema di disinquinamento del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa* in Rivista di diritto tributario, n. 5/2000, p. 497.

⁴⁶ GALLO F., *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio* in Rivista di diritto tributario, n. 1/2000, p. 3.

⁴⁷ MORETTI P., *Le interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio* in Corriere tributario n. 5/2005, p. 368.

l'abolizione dell'appendice fiscale, ne ha previsto la sostituzione con la possibilità di iscrizione nel conto economico civilistico di costi aventi pura finalità tributaria.

L'insieme di queste due riforme quindi, invece che contrastare l'inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio, finì per favorirlo ed anzi, addirittura legittimarlo.

Partendo dall'appendice fiscale, opera della riforma del 1994, questa prevedeva l'aggiunta al conto economico scalare di tre ulteriori poste:

- voce n. 24 e 25, al cui interno inserire le componenti aventi esclusivamente finalità tributaria;
- voce n. 26, ottenuta come sommatoria algebrica tra la voce n. 23, raffigurante il reddito civilistico, e le voci n. 24 e 25.

L'esito dell'iniziativa del legislatore fu la separazione dell'utile civilistico - ottenuto mediante un'applicazione "depurata" dalle forme di inquinamento fiscale - da un secondo utile "intermedio", ottenuto invece a seguito della deduzione delle componenti esclusivamente fiscali.

Nonostante il nobile intento di voler *disinquinare* il bilancio, l'appendice fiscale suscitò diversi dissensi, rivolti in particolare all'intelligibilità del bilancio: in primo luogo, il sistema così delineato generava incertezza, soprattutto per gli stakeholders, su quale dei due risultati di esercizio fosse quello non inquinato da componenti fiscali; in secondo luogo, dato che le voci di natura esclusivamente fiscali erano prevalentemente ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti – e quindi componenti negative - l'utile alla voce n. 26 risultava ulteriormente ridotto, pregiudicando ingiustamente l'immagine dell'impresa agli occhi dei portatori di interesse⁴⁸.

Attraverso la rimozione dell'appendice fiscale, il D.L. n. 357/1994 ammetteva l'inserimento dei costi con finalità esclusivamente tributaria, fornendo ulteriore legittimazione al fenomeno dell'inquinamento: se infatti, in presenza dell'appendice fiscale, nonostante le difficoltà interpretative fosse possibile scindere costi di natura tributaria e non, dall'entrata in vigore della citata norma tale distinzione veniva resa impossibile senza il possesso di ulteriori note informative.

⁴⁸ Cfr: Fondazione Luca Pacioli, *L'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio*, documento n. 6 del 21 febbraio 2005.

In accordo con quest'ultima affermazione, per Avi la normativa predisposta dalla l. n. 489/1994 *“consentiva di redigere un bilancio legittimo ma “anomalo”, dato che non era rispettata la veridicità dei dati di conto economico vista l'applicazione di costi esclusivamente tributari, ma per effetto dell'indicazione in nota integrativa dei motivi e degli effetti dell'applicazione delle norme esclusivamente tributarie si realizzava la veridicità del bilancio d'esercizio nel suo complesso”*⁴⁹. In tal senso, pur potendo il bilancio considerarsi veritiero nel complesso, il prospetto di conto economico risultava inevitabilmente inquinato, determinando di conseguenza un ulteriore pregiudizio all'intellegibilità del bilancio.

Una svolta rilevante in senso opposto è stata invece rappresentata dall'introduzione delle deduzioni extracontabili attraverso il D.L. n. 344/2003⁵⁰, il quale consentiva la deduzione di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore non previamente imputate, purché inserite in un apposito prospetto extracontabile di riconciliazione facente parte della dichiarazione dei redditi.

Fino al citato D.L. n. 344/2003 il principio di previa imputazione era sempre stato rispettato dato che, sia il D.Lgs. n. 127/1991, che la l. n. 489/1994 con le relative modifiche, prevedevano – pur con modalità diverse - l'imputazione delle componenti esclusivamente fiscali in conto economico. Tale transito venne meno per effetto del riconoscimento della facoltà di deduzione dal reddito fiscale anche di costi non raffigurati nel conto economico civilistico.

Questa facoltà venne mitigata mediante la previsione della necessità di costituire un fondo con lo scopo di evitare che venissero distribuite quote di utile in sospensione d'imposta. Come sottolineato dalla “Relazione illustrativa allo schema di decreto” redatta dall'OIC, l'impresa era infatti libera di distribuire utili e riserve, tuttavia, queste distribuzioni sarebbero incorse in tassazione qualora avessero ridotto il patrimonio ad un livello

⁴⁹ AVI M.S., *Eliminazione definitiva o nuova vita delle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio?* in Il Fisco, n. 46/2014, p. 4510.

⁵⁰ Il D.L. n. 344/2003 ha modificato l'art. 109 c. 4 TUIR come segue: *“4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. (...)”*.

inferiore rispetto alle deduzioni extracontabili non imputate a conto economico. Di conseguenza qualsiasi azienda, anche in assenza di patrimonio tale da consentire copertura delle deduzioni extracontabili, avrebbe potuto godere dei benefici fiscali ad esse correlati. Ma una distribuzione in assenza di utili e riserve a copertura dei benefici avrebbe fatto concorrere a tassazione la quota eccedente.

La durata di tale previsione è stata relativamente breve, data la sua abrogazione con la l. n. 244/2007 (legge finanziaria del 2008). L'eliminazione è dovuta in parte a motivazioni economiche, dato che i fondi risparmiati dalla rimozione di questa facoltà sono rientrati tra le misure compensative del calo di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote IRES e IRAP attuate con la stessa legge finanziaria⁵¹.

Un importante motivo dell'abrogazione fu però anche il conflitto esistente tra principio di previa imputazione e deduzioni extracontabili. Il principale vantaggio di queste ultime consisteva nella possibilità di redazione di un bilancio non inquinato da componenti fiscali, consentendo l'imputazione di componenti di reddito nel conto economico in piena aderenza alla normativa civilistica. Nonostante ciò, le deduzioni extracontabili rappresentavano una deroga al principio di previa imputazione, la cui finalità originaria consisteva nel garantire l'effettività dei componenti economici e la loro rispondenza alla normativa civilistica. Ciò anche in ragione del fatto che le deduzioni extracontabili riguardavano voci stimate (ammortamenti, accantonamenti, rettifiche di valore), il cui transito in conto economico garantiva un maggior grado di attendibilità rafforzato anche dalla trasparenza richiesta in termini di informativa civilistica.

Di conseguenza le deduzioni extracontabili avrebbero consentito la deduzione di costi non transitati per il conto economico e quindi non contraddistinti dal maggior grado di tutela delle voci previamente imputate, determinato dalla necessità di queste ultime di risultare conformi alle previsioni normative in materia di bilancio.

L'abolizione delle deduzioni extracontabili ha determinato in primo luogo il riallineamento tra i valori fiscali e quelli contabili, per effetto del venire meno di costi dedotti al di fuori del bilancio civilistico. Ha causato, viceversa, una maggiore soggettività della base imponibile, visto l'abbandono degli stringenti limiti stabiliti dalla legislazione fiscale a favore dei più flessibili parametri di bilancio.

⁵¹ LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2022, p. 2311.

Inoltre, dovendo la Finanziaria 2008 liberare delle risorse per il taglio delle aliquote fiscali, furono previste misure atte a determinare l'innalzamento fisiologico della base imponibile, dovuto anche all'abolizione degli ammortamenti anticipati. Infine, l'impossibilità di deduzioni extracontabili ha determinato il ritorno del *“problema dell'inquinamento dei bilanci giacché - non essendoci più la "valvola di sfogo" delle deduzioni extracontabili - la massimizzazione delle deduzioni consentite dalla norma fiscale potrà essere perseguita solo forzando sulle imputazioni a conto economico”*⁵².

Dal 2008 ad oggi, infine, il principio di previa imputazione è rimasto applicato in modo sostanzialmente immutato. Nonostante le diverse soluzioni tentate dalla normativa fiscale nel corso degli anni, infatti, il tema delle interferenze fiscali e dell'inquinamento del bilancio civilistico con voci di origine fiscale, resta tuttora argomento di discussione. Il problema della dipendenza rovesciata sussiste ancora, dato che i tentativi appena citati dell'appendice fiscale prima, della possibilità di inserimento di costi esclusivamente tributari poi, ed infine le deduzioni extracontabili, pur consentendone una almeno parziale esclusione, sono state rimosse per i riflessi negativi che finirono per comportare.

In particolare, le prime due soluzioni ebbero il pregio di disinquinare in modo almeno parziale il bilancio, pregiudicando però l'intelligibilità dell'informativa finanziaria; le deduzioni extracontabili invece, rimossero completamente il problema della dipendenza rovesciata, snaturando però il principio della previa imputazione ed i benefici ad esso correlati, primo tra tutti il ragionevole rispetto delle previsioni civilistiche delle voci transitanti in conto economico.

Il principio di previa imputazione allo stato dell'arte porta il redattore di bilancio a valutare due scenari opposti: da un lato, fruire di un vantaggio fiscale violando un precetto civilistico, dall'altro rinunciare al beneficio fiscale nel pieno rispetto dei principi di redazione del bilancio⁵³. A titolo esemplificativo, tanto si verifica qualora gli ammortamenti o accantonamenti civilistici, risultino inferiori alla quota massima di deducibilità prevista dal TUIR: la possibilità di dedurre quanto più possibile e versare meno imposte, può costituire un serio incentivo all'inquinamento del bilancio.

⁵² VIOTTO A., *L'accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell'amministrazione anche alla luce della recente soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che adottano gli IAS* in Rivista di diritto tributario, n. 2/2009, p. 205.

⁵³ TESAURO F., *Scritti scelti di diritto tributario. Vol. 1: Principi e regole*, Torino, 2022, p. 350.

Per completare la trattazione del principio in questione, si ricorda come sussistano comunque delle deroghe che consentano la deduzione di componenti non previamente imputate, tra cui:

- costi imputati negli esercizi precedenti la cui deduzione risulta rinviata per apposita previsione del TUIR;
- costi non imputabili a conto economico ma deducibili per disposizione di legge;
- costi afferenti ricavi e proventi non imputati che concorrono a formare reddito purché risultanti da elementi certi e precisi (è il caso, per esempio, dei cosiddetti “costi neri”, correlati a ricavi in nero, il cui riconoscimento consegue all’individuazione di questi ultimi).

Nonostante le complesse vicende storiche e le debolezze citate, lo strumento della previa imputazione resta comunque cruciale, data l’importante finalità di evitare deduzioni di costi non transitati per la “via sicura” del bilancio civilistico; in caso contrario, si genererebbe il rischio di deduzioni prive di requisiti, consentendo di determinare un utile per i soci superiore a quello sottoposto a tassazione, in grado di sfuggire parzialmente alla pretesa impositiva. Con l’esito di permettere ai soci la distribuzione di una quota di dividendi non sottoposti ad imposizione IRES.

2.2 Principio di competenza

La prima regola fondamentale vista per la partecipazione di un componente di reddito positivo o negativo alla formazione del reddito imponibile è la previa imputazione al conto economico; la seconda – in ordine di trattazione - è quella di competenza.

Relativamente alle disposizioni – rispettivamente civilistiche e tributarie – previste, sia il Codice civile all’art. 2423 contenente i principi di redazione del bilancio, che il TUIR all’art. 109, c. 1, sono concordi nella previsione che le spese e i ricavi concorrano a formare il reddito nell’esercizio di competenza indipendentemente dal momento della prestazione finanziaria di incasso o pagamento.

Più complessa risulta essere, alla luce del nuovo OIC 34 Ricavi, la posizione dei principi contabili nazionali che, storicamente più orientata alla forma, sta convergendo verso i criteri sostanziali adottati dai principi contabili internazionali. Alla luce del principio di

derivazione rafforzata, in virtù del quale i criteri di imputazione dei principi contabili si applicano anche al calcolo della base imponibile IRES, tale variazione è di non poca rilevanza.

Proseguendo con la definizione di competenza, è opportuno ricordare quanto esposto in apertura dell'elaborato, relativamente la suddivisione "fittizia" della vita aziendale in diversi esercizi: per effetto di tale ripartizione, vengono poste in atto alcune tecniche volte al rispetto della competenza economica di costi e ricavi. Tale principio consente di risolvere la problematica dell'esercizio in cui imputare un componente, dilemma derivante proprio dalla suddivisione in periodi.

In aggiunta, nella formazione del reddito sia fiscale che civilistico, risulta necessario il rispetto della correlazione costi-ricavi. A livello normativo, tale correlazione risulta esplicitata dai principi contabili⁵⁴, con l'OIC 11 che suggerisce l'utilizzo di ratei e risconti per la sua realizzazione operativa.

Il riconoscimento a livello fiscale del cosiddetto "effetto trascinamento" – altro termine per indicare la correlazione costi-ricavi - non risulta invece codificato come principio generale, bensì risulta rinvenibile solamente nell'art. 109, c. 4 TUIR, che prevede la deduzione degli oneri afferenti a ricavi concorrenti alla formazione dell'imponibile, pur non essendo questi ultimi previamente imputati. In questo modo *"tale disposizione, pensata ab origine per rispondere ad esigenze proprie dell'attività di accertamento, al fine di consentire la deducibilità dei costi specificamente inerenti ai ricavi emersi in sede di verifica, in ossequio al principio di simmetria fiscale tra componenti positivi e negativi di reddito, ha assunto una valenza generalizzata, divenendo uno dei principi cardine che disciplinano il reddito d'impresa"*⁵⁵.

Secondo Santesso e Sostero, la scelta di non codificare nella normativa fiscale il principio di correlazione non condiziona la sua applicazione: posto il fatto che la normativa tributaria fissa esplicitamente le condizioni per la rilevazione di ricavi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni di beni, sarà poi interesse del contribuente individuare i

⁵⁴ OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, par. 32: *"Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio. Un esempio di correlazione tra costi e ricavi negli OIC riguarda la rilevazione di risconti. Ai sensi dell'OIC 18 "Ratei e risconti" l'iscrizione di risconti attivi comporta la rettifica di costi iscritti al conto economico, al fine di correlarli a ricavi di competenza di esercizi futuri"*.

⁵⁵ GAVELLI G., GIOMMONI F., *Il principio di competenza fiscale non può prescindere dalla correlazione costi-ricavi* in Modulo 24 Tuir, 3 dicembre 2020.

componenti reddituali negativi che a questi risultino correlati, pena una maggiore imposizione fiscale derivante dai costi non dedotti⁵⁶.

Nonostante le diverse modalità – esplicite o meno - di espressione della correlazione, questa viene riconosciuta e attuata sia a livello contabile che fiscale. Un'importante voce di bilancio che adempie agli scopi appena visti è quella delle rimanenze, il cui compito è di rinviare agli esercizi successivi dei costi che non hanno ancora contribuito al conseguimento di un ricavo, contribuendo al rispetto della correlazione di cui si è detto.

Il compito assolto da tale meccanismo è garantire l'integrità delle basi imponibili, eliminando gli arbitraggi attuabili dal contribuente che si trovasse nella libertà di scegliere l'esercizio di imputazione di un componente; in sua assenza, infatti, verrebbe rimessa al libero arbitrio del redattore, consentendo sia l'anticipazione che la posticipazione di costi e ricavi, con la possibilità di anticipare o rinviare la tassazione, a seconda delle necessità dell'azienda. Questo, oltre che far venir meno la certezza del rapporto tributario, impedirebbe una piena attuazione dei principi di esposizione veritiera e corretta.

Esposte le motivazioni alla base dell'utilizzo del principio di competenza, che ha prevalso su altri metodi come quello della manifestazione finanziaria, vediamo ora i punti di collisione e di allineamento tra principi contabili e normativa fiscale.

La normativa tributaria predilige una visione formale dell'imputazione dei componenti reddituali: la regola generale stabilita dall'art. 109 TUIR prevede che la competenza sia determinata:

- alla stipulazione dell'atto nelle cessioni e acquisti di immobili e aziende;
- alla data di spedizione o consegna nelle cessioni e acquisti di beni mobili;
- alla data di ultimazione delle prestazioni nelle prestazioni di servizi.

Si può facilmente osservare che *“il pragmatismo del legislatore fiscale ha pertanto sempre cercato di ancorare la determinazione degli imponibili a momenti del rapporto su cui più facilmente potrebbe innestarsi un controllo fiscale”*⁵⁷; ne deriva perciò la scelta di ancorare l'esercizio di sostenimento di costi o conseguimento di ricavi a momenti ben precisi, oggettivi e che perciò tutelino il contribuente da un lato, impedendo valutazioni

⁵⁶ SANTESSO E. e SOSTERO U., *Il bilancio. Norme civilistiche e interferenze fiscali*, 2000, Milano.

⁵⁷ CROVATO F., *Il principio di competenza dopo la riforma degli OIC [Organismo Italiano Contabilità]* in Rivista di diritto tributario, n. 2/2020, p. 158.

improprie dell'Amministrazione finanziaria, e gli enti impositori dall'altro, riducendo il rischio di contenziosi.

L'individuazione della data di stipula del contratto o della data di consegna e di spedizione – rispettivamente per beni immobili e mobili - tendono a non lasciare spazio ad alcun tipo di interpretazione.

Il criterio seguito in tal senso è quello della maturazione giuridica e non economica, la quale consentirebbe invece anche la tassazione di utili maturati ma non realizzati. Corollario di questo principio è l'impossibilità per il contribuente di dedurre delle componenti per le quali non si verificano sia la maturazione economica della spesa che la certezza del loro sostenimento: in tal senso, i costi possono essere dedotti fiscalmente esclusivamente nei casi in cui siano certi nell'*an* (esistenza) e oggettivamente determinabili nel *quantum* (importo).

Quanto al verificarsi di tali condizioni, la certezza nell'esistenza non deve essere intesa in senso assoluto quanto in un elevato livello di probabilità, mentre la determinabilità obiettiva non può considerarsi raggiunta nei casi in cui l'importo derivi da stime, fisiologicamente contraddistinte da un alto livello di soggettività.

In merito alla previsione tributaria sulla competenza, infine, secondo Ingraio "*potrebbe ritenersi anacronistico il mantenimento nell'art. 109 Tuir del principio di certezza, quale regola "correttiva" del principio di competenza per la determinazione del reddito d'impresa*"⁵⁸, il cui fine di limitazione della discrezionalità del redattore di bilancio nell'imputare dei costi all'esercizio appare eccessivo. Tale prescrizione può apparire eccessiva in quanto le imprese sono sottoposte - soprattutto se di grandi dimensioni - a numerosi controlli di conformità ai principi contabili, ma anche in ragione del fatto che gli amministratori non otterrebbero un ritorno economico diretto dalla scelta di imputare un componente negativo non certo e nemmeno probabile nel suo verificarsi. Per tali ragioni, secondo l'autore, il TUIR dovrebbe allinearsi ai principi contabili di imputazione temporale in merito ai requisiti di deducibilità del costo.

I principi contabili OIC invece, nel conciliarsi con le previsioni del TUIR, si differenziano da queste ultime in ragione di criteri di rappresentazione dei fatti che valorizzano la natura

⁵⁸ INGRAO G., *Il principio di competenza nella determinazione del reddito di impresa e i rimedi alla sua violazione tra strumenti attivabili "a legislazione vigente" e nuove soluzioni normative* in Rivista di diritto tributario, n. 4/2009, p. 401.

sostanziale, e non formale, dell'operazione: si configura perciò un problema di coordinamento simile a quello esistente tra IAS/IFRS e TUIR.

La prima differenza riguarda le condizioni di iscrizione dei componenti a bilancio: questa può avvenire secondo una logica di maturazione economica, con costi anche probabili e non necessariamente dotati del requisito della certezza, corollario del principio di prudenza. In ossequio a tale principio, esiste un'asimmetria nell'imputazione di costi e ricavi a fini contabili: i primi da rilevare anche se probabili, i secondi solo se certi, nel rispetto dell'ottica civilistica di evitare una sovrastima dell'utile esposto ai destinatari del bilancio.

Relativamente all'individuazione dell'esercizio in cui imputare il componente di reddito invece, fino all'esercizio 2023 la fonte di riferimento era l'OIC 15 – Crediti: questo prevedeva per le prestazioni di servizi un criterio analogo a quello esposto nell'art. 109 TUIR, mentre delle disparità si rilevavano nelle cessioni di beni.

Con riguardo a queste ultime, infatti, l'OIC 15 si fondava sul completamento del processo produttivo ma, soprattutto, sul passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, consistente nel trasferimento di rischi e benefici. Come si evince dal successivo enunciato⁵⁹ la differenza si rinviene solamente nella cessione di beni mobili, qualora il momento di consegna o spedizione individuato dal TUIR risulti differente rispetto al trasferimento di rischi e benefici definito dalle condizioni contrattuali stabilite tra le parti, che rileva invece ai fini OIC.

Dall'esercizio 2024 però, si segnala l'entrata in funzione dell'OIC 34 – Ricavi, il quale supera parzialmente quanto rilevato all'interno dell'OIC 15, segnando un rilevante avvicinamento alle previsioni dei principi contabili internazionali, ed in particolare dell'IFRS 15.

⁵⁹ OIC 15 – Crediti: *“Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi; (b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; (c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà”*.

In particolare, i segnali di avvicinamento riguardano sicuramente la centralità nella figura del cliente e nelle clausole contrattuali ai fini delle rilevazioni contabili, un processo di identificazione del ricavo suddiviso in diverse fasi ma, soprattutto, una convergenza nella rilevazione dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi.

Per ciò che riguarda il tema della competenza, una prima tematica rilevante nell'OIC 34 è quella dell'identificazione delle unità elementari di contabilizzazione, fase che prevede la scissione di singoli beni, servizi e prestazioni promessi nel contratto al cliente.

Come statuito dal principio contabile, *“la segmentazione del contratto è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente”*⁶⁰. Lo stesso OIC 34 precisa però che tali unità di contabilizzazione non necessitano alcuna separazione, se ciascuna delle prestazioni contrattualmente previste ha luogo nello stesso esercizio. La *ratio* è quindi separare tali prestazioni, sulla base della loro effettuazione, ai fini di una corretta ripartizione della competenza.

Il secondo elemento di rilievo riguarda la rilevazione dei ricavi per prestazione dei servizi, per i quali viene introdotta la contabilizzazione secondo lo stato di avanzamento dei lavori, qualora il ricavo di competenza sia determinabile in modo attendibile e il venditore maturi un corrispettivo in base all'avanzamento nell'esecuzione della prestazione.

In tali casi viene prevista l'imputazione del componente positivo di reddito determinato con uno dei modi seguenti:

- proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro;
- proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell'operazione stimati;
- proporzione tra i servizi effettuati alla data di bilancio ed i servizi totali previsti nel contratto.

Solo come opzione residuale, qualora non fosse possibile utilizzare uno dei suddetti metodi, si utilizzerà il momento di completamento definitivo della prestazione come criterio di imputazione. Tra le motivazioni alla base di questa modifica, all'interno dell'appendice dell'OIC 34, viene citata la necessità di chiarire le situazioni e le

⁶⁰ OIC 34 - Ricavi par. 16.

condizioni che possono portare alla contabilizzazione sulla base dello stato avanzamento lavori, e non necessariamente del completamento della prestazione resa.

Un esempio dell'applicazione della nuova normativa può riguardare la fornitura di un programma pluriennale di formazione, costituente un'unica unità elementare di contabilizzazione: se l'impresa è in grado di applicare uno dei metodi di avanzamento lavori esistenti, potrà contabilizzare in ogni esercizio di riferimento la quota di competenza, purché determinabile ed in presenza di un corrispettivo maturato su tale quota; in caso contrario, con impossibilità di utilizzo di uno dei metodi citati, solo con il completamento finale della prestazione potrà avvenire l'imputazione⁶¹.

Il criterio utilizzato invece per la vendita dei beni resta nella sostanza immutato, data la previsione dei requisiti di sostanziale trasferimento di rischi e benefici unitamente alla determinazione attendibile del ricavo di competenza; l'OIC 34 ha tuttavia il pregio di esplicitare in modo più ampio il significato di trasferimento sostanziale di rischi e benefici rispetto all'OIC 15, fornendone degli esempi pratici ed esplicitando la necessità di considerare sia fattori qualitativi che quantitativi per valutare l'avvenuto trasferimento sostanziale dei rischi, pur non fornendo una definizione di questi ultimi.

Osserviamo ora come avviene il coordinamento tra principi contabili e normativa tributaria alla luce del principio di derivazione rafforzata.

L'imputazione temporale applicata nella determinazione dell'imponibile IRES è la conseguenza delle operazioni di qualificazione e classificazione secondo le disposizioni dei principi contabili; potendovi però essere delle diversità rispetto alle previsioni fiscali, in base a quanto finora visto ciò dovrebbe concludersi con la prevalenza dei criteri stabiliti dagli OIC, secondo quanto previsto dalla derivazione rafforzata.

La soluzione in realtà non è immediata, in quanto la derivazione rafforzata, inizialmente concepita come incondizionata, non risulta tale, dato che *“per la medesima imputazione temporale il sistema contabile è destinato a retrocedere di fronte alle norme del TUIR che hanno ad oggetto specifici componenti reddituali e ne prevedono il concorso alla formazione del reddito in base a regole peculiari”*⁶².

⁶¹ SEMPRINI M., SAIA F., *OIC 34 Ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° gennaio 2024* in Rivista dei dottori commercialisti, n. 2/2023, p. 245.

⁶² CROVATO F., *Il principio di competenza dopo la riforma degli OIC [Organismo Italiano Contabilità]* in Rivista di diritto tributario, n. 2/2020, p. 169.

Per dirimere la questione bisogna scindere la competenza in due diverse prospettive:

- competenza interna, facente riferimento ai criteri utilizzati per imputare a periodo delle componenti già contabilizzate, costituite da costi aventi natura valutativa, quali accantonamenti e ammortamenti;
- competenza esterna, riguardante le regole di imputazione temporale per le componenti reddituali sorte dal rapporto con soggetti terzi, come dei costi per acquisto di merci.

Tale distinzione è fondamentale, in quanto nel caso di componenti relative i rapporti con soggetti terzi (competenza esterna), il primo decreto IAS (D.M. n. 48/2009) *“ha inteso risolvere, se vogliamo, in maniera tranchant i rapporti tra le regole fiscali di competenza esterna e i principi IAS/IFRS, retrocedendo le prime rispetto alle seconde, a prescindere dalla loro natura generale”*⁶³, prevedendo quindi per questa tipologia di voci un pieno effetto della derivazione rafforzata dei criteri di Qu.I.C.

Per quanto riguarda invece i componenti per cui si applica la competenza interna, data la loro natura valutativa, la derivazione rafforzata viene bloccata in quanto espressamente inibita nelle tematiche di valutazioni e quantificazioni, le quali restano esclusivamente di competenza tributaria.

Per tale ragione, su una lunga serie di disposizioni quali limiti quantitativi alla deduzione, esenzione di ricavi dalla base imponibile e rilevanza di componenti sulla base del principio di cassa, la normativa contabile rimane interdetta.

Per esempio, i compensi di amministratori con competenza economica nell'esercizio x ma corrisposti nell'esercizio x+1, a livello fiscale vedono prevalere la disposizione del TUIR che ne consente la deducibilità secondo la manifestazione finanziaria, rientrando tra le componenti per le quali si applica la competenza interna.

Un altro esempio sono le quote di ammortamento civilistico di competenza eccedenti i limiti quantitativi, la cui deduzione fiscale avverrà negli esercizi successivi e nell'esercizio in corso porterà alla registrazione di imposte anticipate, per adeguare il valore delle imposte correnti a quelle di competenza.

⁶³ BABORO R., *Il principio di derivazione e la frammentazione dell'imponibile*. Torino, 2002, p. 115.

2.3 Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

La codifica del principio di prevalenza della sostanza sulla forma è stata probabilmente una delle modifiche più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, che ne ha previsto l'ingresso tra i principi generali di redazione del bilancio. In particolare, l'art. 2423 del Codice civile è stato modificato, mediante l'aggiunta dell'inciso secondo cui *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*.

L'input per l'inserimento di tale previsione proviene dalla Direttiva 2013/34/UE, per la quale *“la presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio”*. Il recepimento della normativa è avvenuto però solo in modo parziale, in quanto il principio di valorizzazione della sostanza economica è stato opportunamente codificato, ma lo stesso non si può dire per la seconda parte della previsione unionale, riguardante l'esenzione delle imprese dall'obbligo di applicazione. In nessuna disposizione, né civilistica né contabile, è infatti possibile reperire la facoltà di disapplicazione di tale principio; l'obiettivo della Direttiva, con l'inserimento della previsione di esentare le imprese da tale obbligo, appare essere rivolto principalmente a non gravare sulle imprese di minori dimensioni (specialmente delle micro-imprese).

Come accennato, il D.Lgs. 139/2015 ha codificato tale principio, che risulta tuttavia poco definito nel testo civilistico, motivo per cui l'OIC 11 ha provveduto a completare il precetto normativo integrandolo con opportune precisazioni tecniche. In particolar modo l'OIC precisa che l'applicazione di tale postulato di bilancio richiede di procedere alla rilevazione e presentazione di un'operazione in bilancio attraverso un'attenta analisi di diritti, obblighi e condizioni previste dal contratto. Solo attraverso tale analisi è possibile individuare gli effetti sostanziali dell'operazione, i quali possono essere slegati rispetto al contenuto formale della stessa, determinando degli effetti patrimoniali ed economici differenti. Infatti, per effetto di tale previsione, *“l'osservazione e l'analisi delle vicende aziendali ai fini della loro rilevazione ed iscrizione nel conto economico delle società è*

*condotta da un'angolazione giuridico-sostanziale e non più da quella giuridico-formale*⁶⁴.

Si noti tuttavia che, per quanto la prevalenza della sostanza venga elevata a postulato di bilancio, la declinazione pratica di tale principio viene delegata agli altri singoli principi contabili relativi le singole fattispecie oggetto di analisi. In particolare, esempi di tale applicazione sono contenuti nell'OIC 15 – Crediti, OIC 19 – Debiti, fino al recentissimo ed ancora oggetto di discussione OIC 34 – Ricavi, di cui si è accennato nel paragrafo precedente.

Quest'ultimo, infatti, oltre ad avere effetti rilevanti sulla competenza, ha indubbiamente il tratto distintivo di valorizzare il rapporto con il cliente e il contenuto effettivo del contratto, ai fini delle rilevazioni contabili e, quindi, del bilancio. Espressione di questo principio nell'OIC 34 sono per esempio: la previsione di valorizzare il prezzo del contratto attualizzando i flussi futuri se i termini di pagamento superano i dodici mesi e gli interessi sono diversi da quelli applicabili a normali condizioni di mercato o impliciti; la necessità di suddividere il contratto in singole unità elementari di contabilizzazione, qualora possano scaturirvi diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente; la rilevazione della competenza dei ricavi sulla base del trasferimento di rischi e benefici, con regole ad-hoc per cessioni di beni e prestazioni di servizi; la regolamentazione sulle vendite con diritto di reso, che comporta l'iscrizione di una rimanenza in una voce separata, quantificata al valore contabile originario con cui risultava iscritta in magazzino.

Nell'appendice all'OIC 11 viene chiarito che *“la finalità è anche quella di non avere rappresentazioni contabili disomogenee in presenza di transazioni economicamente omogenee”*, con l'intento di voler fornire, a parità di contenuto, la stessa rappresentazione di bilancio indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata.

Un tema particolarmente rilevante riguarda, invece, il trattamento contabile di quelle fattispecie non disciplinate dai principi contabili OIC, per le quali si dovrà quindi determinare le modalità con cui procedere alla rilevazione e contabilizzazione. Nel momento in cui ci si trovi di fronte a tale vuoto normativo, l'OIC 11 prevede che, in ordine gerarchico, si debba prima fare riferimento a dei principi contabili simili, per contenuto, al fatto aziendale trattato, ed in secondo luogo, qualora non vi fossero principi

⁶⁴ NOCERINO O., *Riflessioni sul rapporto tra il bilancio d'esercizio e la determinazione del reddito d'impresa fiscalmente significativo* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 4/2020, p. 1477.

applicabili per analogia, alle finalità e ai postulati di bilancio. In merito a quest'ultima ipotesi il principio di rappresentazione sostanziale assume un ruolo centrale, dovendo questo ispirare la politica contabile adottata dal redattore ai fini della contabilizzazione.

Nell'appendice all'OIC 11 si discute sulla modalità operativa di utilizzo del citato principio per colmare una fattispecie non trattata dagli OIC. Ci si interroga infatti se tale prevalenza della sostanza debba riguardare esclusivamente il trend setter (l'Organismo Italiano di Contabilità), il redattore di bilancio - con la possibilità di quest'ultimo di disapplicare una regola contabile qualora non conforme alla visione sostanziale - o, infine, se tale principio si applichi ad entrambi i soggetti.

La soluzione fornita coincide con il terzo approccio, sulla base della seguente logica: poiché i principi contabili nazionali incorporano una visione sostanziale, consentire al redattore di bilancio di disapplicarli nei casi di fattispecie espressamente previste dagli OIC, comporterebbe la violazione del postulato; nonostante ciò, appurata l'impossibilità di regolamentare ogni potenziale fattispecie concreta che si dovesse venire a verificare, risulta opportuno responsabilizzare il redattore di bilancio, attribuendogli autonomia nelle modalità di contabilizzazione di una fattispecie non regolamentata attraverso l'utilizzo del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Allo stesso tempo, inoltre, apparirebbe improprio sul piano normativo limitare l'utilizzo di un principio civilistico, subordinandone l'utilizzo ai soli casi in cui sia un principio contabile OIC a prevederlo: ciò equivarrebbe a posizionare le previsioni civilistiche su un piano inferiore rispetto a quelle dei principi contabili, che peraltro svolgono una funzione integrativa e tecnica, non potendosi porre in contrasto con norme di legge, alle quali risultano subordinati⁶⁵.

Di conseguenza, alla luce sia delle previsioni dei principi OIC che della derivazione rafforzata stabilita dall'art. 83 TUIR, l'utilizzo del postulato di prevalenza della sostanza sulla forma nel normare le fattispecie non regolamentate dovrebbe rilevare anche nel calcolo del reddito imponibile: ciò perché *“l'articolo 83 del TUIR, nel prevedere tale*

⁶⁵ MASSONE V., *I nuovi principi contabili o.i.c. e la loro valenza giuridica alla luce del principio di derivazione rafforzata* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 3/2020, p. 955.

*derivazione, fa espresso riferimento ai principi contabili e le regole in esame sono previste dall'OIC 11, che ha, appunto, ad oggetto le finalità e i postulati del bilancio*⁶⁶.

Per completare la trattazione sul tema, l'OIC sembra non esprimersi compiutamente sull'utilizzo in via analogica dei principi contabili internazionali che, quindi, potranno essere utilizzati come fonte di ispirazione ai fini di applicazione della visione sostanziale, senza però poter colmare le lacune dei principi contabili nazionali. In merito all'utilizzo dei principi contabili internazionali nelle fattispecie non regolamentate Leo, commentando la possibilità di dare rilievo fiscale alla contabilizzazione determinata in seno ad altri principi contabili, ritiene che la questione debba ricevere un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, risultando tutt'ora non completamente chiara⁶⁷.

Infine, grava anche la problematica della compatibilità tra la previsione di cui si è appena detto - che consentirebbe, per effetto della derivazione rafforzata, di trasportare nel reddito imponibile un'interpretazione del contribuente in merito all'applicazione del principio sostanziale - e la normativa fiscale.

A tal riguardo, nel rapporto tra il principio sostanzialistico e la disciplina tributaria, sembra potersi dire che tale postulato assuma rilevanza anche ai fini fiscali, per effetto della derivazione rafforzata; come visto nel capitolo 1, infatti, ogni qualvolta vi sia un tema differente da quello della valutazione e delle quantificazione – le quali rimangono una prerogativa della disciplina tributaria - si applicheranno per derivazione le previsioni del binomio OIC-Codice civile, e di conseguenza anche di tale principio.

In conclusione, tale principio appare più radicato nel diritto contabile che in quello tributario, come si evince dalla presenza di forfettizzazioni e determinazioni parametriche e convenzionali del reddito imponibile; l'effetto che si ottiene è la predominanza del formalismo sul sostanzialismo, almeno a livello tributario, reso necessario al fine di evitare determinazioni arbitrarie del reddito⁶⁸. Per quanto, quindi, sia innegabile l'influenza della visione sostanzialistica nella formazione del reddito imponibile, questa risulterà comunque, perlomeno in modo parziale, neutralizzata dalla “convenzionalità” delle previsioni tributarie.

⁶⁶ ANDREANI G., FERRANTI G., *La soluzione giusta anche a livello fiscale può arrivare dagli IAS*, in *Il Sole - 24 Ore*, 9 aprile 2018.

⁶⁷ LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2022, p. 1449.

⁶⁸ MONTANARI F., *La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario secondo la Corte costituzionale* in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 1/2021, p. 52-53.

2.4 Principio di inerenza

In base alla normativa fiscale, la deduzione di un componente economico negativo soggiace al principio di inerenza.

In primo luogo, è opportuno sottolineare che il Codice civile e i principi contabili non si pronunciano in merito all'inerenza come condizione per la registrazione di un costo nel bilancio civilistico. Tale assenza può risultare giustificata dal fatto che, perlomeno in sede civilistica, l'interesse del redattore non è l'abbattimento dell'utile, bensì esporre ai soggetti cui il bilancio è rivolto una situazione di salute. Sarebbe infatti dannoso mostrare a potenziali finanziatori o altri stakeholders un risultato peggiorativo, non potendo neppure godere di un vantaggio fiscale tale da giustificarlo.

Viceversa, l'interesse alla deduzione del costo assume rilevanza in sede di dichiarazione fiscale comportando la riduzione dell'imponibile e dunque dell'imposizione, secondo le norme del TUIR. Sul principio di inerenza, Gucciardo sottolinea che il citato principio non è codificato nel TUIR, essendo insito nella definizione di reddito d'impresa, data la sua funzione di contribuire alla corretta misurazione della capacità economica reddituale di un soggetto, risultando quest'ultima determinata attraverso un metodo differenziale⁶⁹.

Il reddito d'impresa si fonda infatti sul criterio di effettività, per il quale il contribuente è assoggettato a tassazione sulla base della sua effettiva capacità contributiva, dovendosi considerare perciò nel computo solo i componenti collegati con l'attività d'impresa.

Secondo una tesi simile, l'inerenza è un principio che trova fondamento giuridico nell'art. 53 della Costituzione relativo il concorso alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva: qualora un contribuente dovesse infatti dedurre un costo estraneo allo svolgimento della propria attività d'impresa, otterrebbe l'esito di trasferire il costo alla collettività violando il precetto costituzionale⁷⁰.

Per alcuni invece, il fondamento del principio fiscale di inerenza dovrebbe ritrovarsi codificato nell'art. 109, c. 5 del TUIR, ai sensi del quale: *“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità*

⁶⁹ GUCCIARDO L., *Sul fondamento giuridico del principio di inerenza* in Rivista trimestrale di diritto tributario, n. 4/2021, p. 997.

⁷⁰ PROCOPPIO M., *Le imposte sui redditi ed il principio dell'inerenza (2010-2020) - Parte Prima* in Diritto e pratica tributaria, n. 5/2020, p. 2305.

sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”.

In tal senso, la scelta del legislatore sembra, nella prima parte dell'articolo, quella di consentire la deducibilità dei costi sulla base della loro partecipazione alla formazione dei ricavi imponibili e, viceversa, di impedire la deduzione di quelli concorrenti alla formazione di proventi esclusi; nella seconda parte chiarisce invece le modalità di deduzione dei costi che partecipano indistintamente alla formazione di reddito in parte imponibile e in parte esente.

Tuttavia, l'idea che il principio di inerenza sia codificato in questo articolo è stata a più riprese smentita, anche dalla giurisprudenza, ed in particolare recentemente:

- Cass., Ord. 11 gennaio 2018, n. 450, secondo cui *“il principio dell'inerenza, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, 5°c., Tuir (n.d.r. attuale art. 109, c. 5), che si riferisce invece al diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè alla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili”*⁷¹;
- Cass., Ord. 8 marzo 2021, n. 6368, per la quale *“la ratio di tale impostazione riposa sulla nozione di reddito d'impresa e non sulla correlazione tra costi e ricavi di cui all'art. 109, comma 5, TUIR, escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale”*⁷².
La stessa ordinanza precisa, peraltro, che la correlazione ai fini dell'inerenza non deve essere considerata in relazione a dei ricavi come statuito dal 109 TUIR, bensì parametrata sull'intero complesso dell'attività imprenditoriale.

Dunque ai fini della deducibilità fiscale di un costo, questo rileva non solo e non tanto in ragione della correlazione con un ricavo (normalmente assoggettato a imposizione con

⁷¹ Cassazione, ord. 11 gennaio 2018, n. 450.

⁷² Cassazione, ord. 8 marzo 2021, n. 6368.

segno opposto), ma anche in considerazione della sua contribuzione al programma imprenditoriale, potendo avvenire in proiezione futura e non necessariamente presente.

Un dubbio riguardo alla correlazione costi-ricavi dell'art. 109 come fondamento dell'inerenza era stato espresso anche da Uricchio, per il quale *“se il principio della limitazione della deducibilità ai soli costi riferibili ad attività produttive di ricavi appare evidente, nella pratica sorgono molte incertezze in quanto non sempre il collegamento fra i due termini appare immediato ed evidente”*⁷³. L'autore, quindi, ribadisce la complessità di una simile conformazione dell'inerenza, soprattutto per la complessità operativa nel dover poi ricostruire il collegamento funzionale tra componenti positive e negative.

L'esito di questa trattazione è che, quindi, si dovranno escludere per mancanza di inerenza dal computo ai fini fiscali i costi estranei all'impresa, valutati secondo un criterio qualitativo e non quantitativo, come si dirà più ampiamente nel terzo capitolo.

Le varie fonti e tesi viste finora, ci portano alla conclusione che il principio di inerenza non sia esplicitamente codificato e non sia certamente rinvenibile nel citato art. 109 c. 5 TUIR, ma, nonostante ciò, la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni è concorde nel riconoscere l'inerenza di un costo e, quindi, la sua deduzione fiscale, sulla base del suo inserimento nel programma imprenditoriale valutato secondo un criterio qualitativo e non di proporzionalità del costo⁷⁴, e nemmeno soltanto in ragione della correlazione con un ricavo.

Resta ora da chiarire la motivazione per cui il legislatore tributario abbia deciso di non inserire nel TUIR una definizione puntuale del principio di inerenza; appare certamente mirata l'osservazione di Vignoli, secondo cui *“se il legislatore avesse fornito una definizione dell'inerenza o addirittura una elencazione, anche se meramente esemplificativa, dei costi considerati inerenti non avrebbe certo agevolato l'attività dell'interprete, ma al contrario avrebbe finito per complicarla”*⁷⁵.

⁷³ URICCHIO A.F., *Manuale di diritto tributario*, Bari, 2020, p. 267.

⁷⁴ Cfr. Capitolo 3

⁷⁵ VIGNOLI A., *Riflessioni sulla nozione di inerenza e sulla antieconomicità delle scelte imprenditoriali* in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 3-4/2018, p. 717.

Dello stesso parere è anche Procopio, data la sua interpretazione secondo cui “*il legislatore tributario abbia preferito delineare una nozione di inerenza alquanto elastica in modo da giustificare interpretazioni affidate alla prassi e, quindi, estemporanee*”⁷⁶.

Tali osservazioni sembrano quindi giustificare il comportamento del legislatore tributario, consentendo la possibilità di interpretare e adattare il principio alle mutazioni dell’attività economica e del diritto che avverranno nel corso degli anni.

Infatti, per quanto una definizione di inerenza sia semplice da fornire - consistendo questa nell’interconnessione tra due concetti o nell’essenzialità dell’uno rispetto all’altro – la sua applicazione ai fini tributari è più complessa e variegata: oggi si riferisce all’interconnessione tra un costo e l’attuazione di un programma imprenditoriale. Nel passato però, si potevano individuare tre fasi:

- in un primo periodo fino al 1926 erano considerate deducibili solo spese per beni fisici, manodopera e servizi destinati ad integrarsi in modo fisico con il venduto, con l’esclusione di spese non strettamente inerenti i beni oggetto di vendita;
- dopo il 1926, a seguito della circolare ministeriale n. 12877, il rapporto di inerenza si amplia, includendo anche spese potenziali la cui generazione di ricavi avviene in un’ottica futura;
- la conformazione attuale, con limiti meno stringenti in cui l’inerenza perde la connotazione limitativa in un’ottica di valorizzazione delle scelte imprenditoriali⁷⁷.

Il risultato che si è venuto a delineare per effetto dell’evoluzione storica è di una visione del principio di inerenza particolarmente ampio ma, come vedremo in seguito, non esente da dilemmi applicativi e controversie giudiziarie.

A una scelta normativa di questo tipo (l’assenza di una definizione puntuale, pur se giustificata), non può che conseguire un continuo adattamento dell’interpretazione attuata dalla giurisprudenza, fino al definitivo consolidamento di un orientamento in giurisprudenza, in dottrina e infine nella prassi degli Uffici. Tuttavia, fino a quando possa esservi dello spazio, non può escludersi che il contribuente, pur nel riconosciuto contesto

⁷⁶ PROCOPPIO M., *Il principio dell'inerenza ed il suo stretto collegamento con quello della capacità contributiva* in Diritto e pratica tributaria, n. 4/2018, p. 1673.

⁷⁷ PROCOPPIO M., *Le imposte sui redditi ed il principio dell'inerenza (2010-2020) - Parte Prima* in Diritto e pratica tributaria, n. 5/2020, p. 2312.

normativo, tenti di “forzare” a proprio favore l’applicazione della normativa, conscio dell’ampia discrezionalità che ad oggi è consentita.

Nonostante le complessità interpretative che si possono individuare però, risulta evidente che il principio assolve alcune funzioni molto rilevanti. La prima è quella di evitare la deduzione di spese che, per destinazione, risultino nella sostanza una forma di distribuzione di ricchezza, dato che *“l’ammissione di costi non inerenti tra quelli deducibili comporterebbe, infatti, l’anticipazione della distribuzione dell’utile ad una fase anteriore alla sua determinazione, con il risultato di inquinare il reddito dichiarato con atti di disposizione anticipativi dello stesso”*⁷⁸.

Un esempio può essere costituito dall’acquisto di un’automobile utilizzata esclusivamente per finalità estranee al progetto imprenditoriale e, quindi, rientrante nella sfera privata di uno dei soci, che è mero investitore e non presta attività lavorativa nell’impresa: consentirne la deduzione equivarrebbe a ridurre la base imponibile per un importo corrispondente a quello che, nella pratica, è un esborso sostenuto dall’impresa, ma non anche un costo inerente, finalizzato alla produzione di reddito, con un evidente vantaggio fiscale.

Seguendo un iter corretto, infatti, il costo dell’esempio precedente può seguire due strade alternative:

- il costo, come previsto dalla normativa fiscale, viene ritenuto non inerente e perciò la base imponibile IRES subisce una variazione in aumento pari al costo sostenuto, che quindi contribuisce alla formazione dell’imposta;
- il socio, invece di utilizzare un’auto comperata dalla società con finalità extra imprenditoriali, procede all’acquisto come soggetto privato utilizzando le sue disponibilità economiche: in questo modo, differentemente dal caso ipotizzato in origine, la società non può godere di alcuna forma di deduzione fiscale correlata all’autovettura, non essendone proprietaria.

Come si può notare, in entrambe le circostanze l’imposizione risulta superiore rispetto al caso ipotizzato in origine: nella prima alternativa per effetto del riconoscimento della non inerenza del bene e la conseguente variazione in aumento del reddito imponibile, nella seconda perché il socio decide di non “travestire” la spesa come societaria, seguendo

⁷⁸ TORTORELLI M., *Il principio di derivazione nel reddito di impresa tra norme civilistiche e tributarie*, Milano, 2021, p. 86.

invece la strada dell'acquisto diretto. L'esempio ci permette di comprendere come il principio di inerenza consenta di neutralizzare forme di arbitraggio fiscale, come nel caso di forme anticipate di erogazione del reddito "travestite" da spese inerenti.

Il secondo fine è quello di cui già si accennava in principio e cioè la necessità, alla luce sia della funzione solidaristica dell'imposta che del principio di imposizione sulla capacità contributiva effettiva, di sottoporre ad imposizione un reddito effettivo; tale fine richiede perciò che i componenti negativi dedotti siano inerenti allo svolgimento dell'attività d'impresa, pena la traslazione dell'imposizione sul resto della collettività.

Tendenzialmente infatti il contribuente, non potendo godere di discrezionalità nella contabilizzazione di minori ricavi ai fini di abbattimento dell'imponibile (dato che i ricavi sono generalmente generati da transazioni con soggetti terzi), può fare invece leva sull'imputazione di costi, talvolta però non strettamente inerenti. Per contemperare la complessità interpretativa che richiederebbe un giudizio qualitativo sulla spesa, la normativa tributaria, come visto nel capitolo precedente, fa perciò ampio utilizzo di percentuali forfettarie di deduzione; queste, infatti, pur impedendo una valutazione puntuale su determinate voci di spesa che lo richiederebbero, assolvono la funzione di ridurre la discrezionalità, con lo scopo di favorire la semplificazione del rapporto tributario.

2.5 Gli altri principi di rilievo (rilevanza, prudenza, neutralità)

All'interno di quest'ultimo paragrafo si citano altri tre principi che, seppur degni di nota, rivestono un ruolo di minor rilievo rispetto a quelli finora esposti.

Il principio di rilevanza ha una storia relativamente recente nel nostro ordinamento, in quanto la sua introduzione avviene attraverso il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

Operativamente il principio di rilevanza trova introduzione con la modifica dell'art. 2423 del Codice civile, attraverso l'aggiunta di un nuovo comma secondo il quale "*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta*", seguito dalla precisazione di dover dare poi informazione in nota integrativa dei criteri utilizzati per l'applicazione. In precedenza, infatti, i riferimenti

civilistici all'esistenza di un simile principio sussistevano solo in maniera indiretta: si pensi per esempio alla previsione dell'art. 2423-ter che consente il raggruppamento delle voci precedute da numeri arabi in bilancio qualora gli importi siano irrilevanti a fini espositivi, oppure la previsione dell'art. 2427, n.6-bis) per il quale si dovranno riportare in nota integrativa gli effetti di variazioni successive alla chiusura dell'esercizio nei cambi valutari, se significative.

Come spesso avviene in materia contabile, il testo normativo civilistico risulta piuttosto scarno, e tale sinteticità viene colmata dall'OIC 11, il quale fornisce maggiori delucidazioni sulle implicazioni pratiche del nuovo principio. In primo luogo, l'OIC pone l'enfasi sulla funzione informativa del bilancio, definendo come rilevante un'informazione quando questa se errata o omessa, possa influenzare le decisioni dei soggetti cui il bilancio è rivolto; inoltre, la rilevanza dovrà necessariamente essere valutata complessivamente nel bilancio, per i suoi effetti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta. La *ratio* di tale previsione appare quella di "pulire" gli schemi di bilancio da informazioni eccessive, le quali rischiano di far passare in secondo piano quelle che risultano di primaria importanza ai fini informativi.

Concetti simili a quanto finora esposti sono richiamati anche dai principi di revisione ISA Italia, per i quali *"gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio"*⁷⁹; inoltre, la discriminante tra un errore significativo ed uno che invece non lo è, risulta essere il suo effetto sul bilancio nel complesso, alla luce della sua finalità informativa.

La questione più rilevante, però, riguarda la quantificazione di una soglia di rilevanza, che consenta di determinare in modo oggettivo qualora una specifica voce sia rilevante o meno; un primo ragionamento seguito dall'OIC 11 ai paragrafi 21-22, prevede innanzitutto di restringere il novero degli stakeholder da considerare ai fini di determinazione della soglia, con l'utilizzo dei soli soggetti finanziatori dell'impresa, a titolo sia di capitale che di debito.

Considerare infatti una platea di destinatari contenente l'integralità degli *stakeholders* avrebbe infatti comportato difficoltà nel calcolo quantitativo della rilevanza, ma avrebbe soprattutto comportato la necessità di considerare le diversità di utilizzi, quantità e

⁷⁹ Principio ISA Italia 200, paragrafo 6.

capacità di leggere le informazioni, esistente tra i destinatari del bilancio. Lo stesso OIC 11 intraprende tale scelta in concordanza con quanto già stabilito dallo IAS 1 - *Presentation of Financial Statements*, con riferimento alla voce *Materiality and aggregation*, l'equivalente internazionale del principio di rilevanza⁸⁰.

Una volta definito il soggetto nei cui confronti il bilancio deve risultare intellegibile, la rilevanza si determina secondo criteri quali-quantitativi. Con quelli qualitativi si fa riferimento alle caratteristiche distintive dell'operazione o dell'evento sottoposto a valutazione, prescindendo dai suoi numeri, ma analizzandone gli aspetti puramente di merito. In determinati ambiti, un elemento non significativo nella prospettiva numerica può compromettere o, comunque, almeno alterare la decisione di un agente economico. Si pensi per esempio ad un'azienda che costituisca contabilmente un fondo rischi per una controversia in corso, salvo poi non esporlo in bilancio perché quantitativamente non rilevante in confronto ai numeri dell'azienda nel suo complesso. A parere di chi scrive, questa risulterebbe essere una forzatura del principio, che ne denoterebbe un'applicazione non corretta; pur essendovi obbligo di indicazione in nota integrativa dei criteri con cui si è data attuazione, questa risulterebbe comunque celata rispetto al bilancio stesso. Estendendo l'esempio ad un altro caso pratico, si pensi ad un'azienda *ESG compliant* che ometta l'esposizione di un fondo rischi per una controversia a tematica ambientale che la vede soggetto passivo: gli effetti sarebbero rilevanti sia sul piano dell'opinione pubblica che nell'ottica dei finanziatori, vista anche la crescente considerazione delle tematiche *ESG* nella scelta dei soggetti da finanziare. Ad avviso dello scrivente, anche in tali casi, la corretta applicazione del principio di rilevanza non dovrebbe consentire né l'elisione del valore dal bilancio né la mancanza di esplicita indicazione della natura del fondo in nota integrativa.

Quanto agli aspetti quantitativi, l'OIC non fornisce particolari informazioni sulle metodologie da utilizzare, salvo precisare che, essendo un processo valutativo e, come tale, non standardizzabile, può variare notevolmente a seconda del contesto di applicazione.

⁸⁰ In realtà lo IAS 1 e l'OIC 11 sono solo parzialmente sovrapposti nelle tematiche della rilevanza: nello IAS 11, oltre alle previsioni in tema di rilevanza in senso stretto, sono inserite anche delle disposizioni generali riguardo la compensazione delle voci (*aggregation*) che nei principi contabili nazionali sono invece esposte separatamente nei singoli principi.

L'OIC, infine, riafferma la necessità già stabilita dal Codice civile, di fornire in nota integrativa le informazioni sui criteri utilizzati ai fini di applicazione del principio di rilevanza, anche considerato che *“il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una stabilita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti”*⁸¹; nonostante la legge consenta questa facoltà, infatti, bisogna pur sempre considerare che il redattore di bilancio dovrà effettuare le opportune valutazioni, e non potrà ovviamente esimersi dalla regolare tenuta delle scritture contabili per effetto di tale principio, che riguarda ovviamente la sola esposizione in bilancio e non la rilevazione contabile.

Relativamente agli effetti fiscali del principio, in applicazione della derivazione rafforzata, eventuali elementi di cui non si tenga conto poiché ritenuti irrilevanti non rientreranno nel reddito fiscale utilizzato ai fini di dichiarazione IRES. Un'osservazione rilevante su questa prospettiva viene fornita da Baboro, secondo cui *“se la principale “valvola di sicurezza” rispetto ad eventuali abusi dell'applicazione del principio di rilevanza è costituita dalle scritture contabili (...) è di tutta evidenza come non vi sia un rischio di perdita d'informazioni per l'Amministrazione finanziaria, attesi i suoi penetranti poteri di verifica e controllo”*⁸².

Sugli effetti fiscali si può quindi dire che, qualora vi fosse un esercizio arbitrario o volto in maniera evidente alla realizzazione di politiche di bilancio e di abbattimento del carico fiscale, l'Amministrazione finanziaria potrebbe pervenire senza eccessive difficoltà alla ricostruzione del reddito effettivo. Appare necessaria a tale scopo la previsione, seppur possa sembrare superflua, della permanenza dell'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili: sarà proprio su queste, infatti, che gli enti accertatori potranno appurare eventuali voci rilevanti la cui esposizione in bilancio sia stata omessa.

Passando al principio di prudenza, anch'esso come il principio di rilevanza trova esposizione all'interno del Codice civile, rubricato all'art. 2423, per poi trovare compiuta definizione nelle previsioni dell'OIC 11. La prudenza all'interno del bilancio trova

⁸¹ OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio par. 41.

⁸² BABORO R., *Il principio di derivazione e la frammentazione dell'imponibile*. Torino, 2022, p. 59.

compimento mediante la previsione civilistica di non contabilizzare i profitti non realizzati e, viceversa, di contabilizzare tutte le perdite anche se non definitive.

Tale principio è volto soprattutto a fornire una linea guida per il redattore di bilancio, in quanto “*si sostanzia nell’operato del redattore improntato alla composizione responsabile del bilancio secondo avvedutezza e ponderazione e, a maggior ragione, quando la valutazione presenti connotati di incertezza*”⁸³. Indubbiamente, ai fini di presentazione delle informazioni nei confronti degli *stakeholders*, il legislatore ritiene preferibile l’esposizione di una situazione potenzialmente pessimistica, con l’imputazione di perdite anche solo probabili, piuttosto che convogliare un risultato economico egregio, ma non ancora certo nella formazione al momento di redazione del bilancio.

Inoltre, lo stesso principio di prudenza impone di considerare, relativamente ai soli rischi e perdite di competenza dell’esercizio, le situazioni e le evoluzioni di cui si sia giunti a conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio ma prima dell’approvazione del bilancio. Alcuni esempi dell’applicazione relativamente agli eventi successivi vengono forniti dall’OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, come la necessità di adeguare l’importo accantonato ad un fondo rischi per una causa in corso, qualora questa si concluda prima dell’approvazione di bilancio con importi diversi da quelli stanziati; oppure la vendita di alcuni prodotti a prezzo inferiore al valore di iscrizione delle rimanenze in bilancio, che comporta la necessità di una svalutazione delle dette rimanenze per effetto del minor valore di realizzo.

In generale, ciò comporta un effetto asimmetrico, come peraltro si era già detto anche nell’esposizione del principio di competenza, in quanto impone di anticipare i costi probabili e di posticipare i ricavi non definitivi.

Per concludere il discorso sul principio di prudenza, ovviamente questo non si applica solamente nell’esposizione di costi e ricavi in bilancio, ma una sua componente attiene anche alla fase di valutazione e di redazione delle stime. Uno degli strumenti che infatti il legislatore utilizza per limitare la discrezionalità nelle valutazioni, consiste proprio nel principio di prudenza che, come statuito dall’OIC 11, comporta l’utilizzo di “*ragionevole*

⁸³ TORTORELLI M., *Il principio di derivazione nel reddito di impresa tra norme civilistiche e tributarie*, Milano, 2021, p. 74.

cautela” nelle stime in condizioni di incertezza. Di conseguenza, a parere di chi scrive, qualora in condizione di elevata incertezza si dovesse scegliere tra diverse assunzioni da utilizzare nella stima di un componente, la prudenza comporta la necessità di scegliere non necessariamente quella più pessimistica, ma impone quantomeno di non affidarsi ad uno scenario eccessivamente promettente rispetto alle condizioni in essere al momento della stima.

Si pensi, per esempio, al calcolo della vita utile di un’immobilizzazione materiale ai fini dell’ammortamento, in un settore particolarmente volitivo e oggetto di rapida innovazione tecnologica. Il metodo della prudenza impone la necessità di stimare una vita utile realistica che, per effetto anche dell’obsolescenza e dello sviluppo tecnologico, potrebbe risultare inferiore rispetto alla vita fisica del cespite; oppure al calcolo di un credito secondo il metodo del costo ammortizzato, che richiede di definire un tasso di interesse per l’attualizzazione.

L’obiettivo del principio di prudenza, oltre alla già esposta necessità di fornire una situazione realistica agli *stakeholders*, consiste anche nella volontà del legislatore di impedire la distribuzione di utili non realizzati ma solo probabili, che finirebbe per arrecare pregiudizio agli altri finanziatori, sia commerciali che finanziari. La conseguenza sarebbe, infatti, la diminuzione del patrimonio aziendale, con l’esito di abbattere le consistenze patrimoniali, sulle quali potrebbero, in caso di crisi, rivalersi i finanziatori stessi.

L’ultimo principio, a cui si rivolgono solo dei brevi cenni, è quello di neutralità. Innanzitutto, tale principio, in maniera simile a quanto visto per il principio di inerenza, non è espressamente codificato né dal Codice civile né dai principi contabili OIC. Questi ultimi, tuttavia, ne fanno cenno all’interno dell’OIC 11 nella parte dedicata alle finalità del bilancio, definendo la neutralità come un corollario della rappresentazione veritiera e corretta; come già Santesso e Sostero sottolineavano in passato, *“per essere attendibile, l’informazione contenuta ne bilancio d’esercizio deve essere neutrale, cioè libera da influenze. Un bilancio non è neutrale se, attraverso la selezione o la presentazione delle informazioni, esso influenza una decisione o il giudizio relativo al raggiungimento di un risultato predeterminato”*⁸⁴.

⁸⁴ SANTESSO E., SOSTERO U., *Il bilancio. Norme civilistiche e interferenze fiscali*, 2000, Milano, p. 26.

Da quanto finora visto, possiamo individuare due chiavi di lettura del principio. La prima impone che il bilancio non risulti influenzato dalle distorsioni nell'applicazione dei principi contabili, che comportino la redazione di un documento ispirato da finalità diverse rispetto a quelle tipiche che ispirano l'informativa economica, patrimoniale e finanziaria. La citazione del principio appare opportuna con particolare riguardo alla problematica dell'inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio, con il quale si viene a costituire un documento redatto con tipiche prevalenti finalità pubblicistiche, che risulta però interpretato dal contribuente ai fini del proprio interesse all'abbattimento dell'imponibile. In questo caso, il bilancio non è neutro, in quanto la finalità informativa risulta sopraffatta da quella fiscale, realizzata mediante la forzatura di valutazioni fiscali nella quantificazione di componenti civilistiche.

La seconda chiave di lettura riguarda la neutralità nei confronti delle scelte poste in essere da parte dei destinatari del bilancio. Il documento, infatti, viene utilizzato da tali soggetti soprattutto a fini decisionali: l'azionista valuta se aumentare la propria incidenza nella compagine sociale o disinvestire le proprie posizioni, il finanziatore a titolo di debito sorveglia il rispetto di eventuali clausole covenants, i fornitori verificano le condizioni di solvibilità e così a seguire. Qualora un bilancio sia redatto in modo non veritiero e corretto, vi sarà l'effetto di alterare, e spesso ciò avviene a favore dell'azienda e pregiudizio dei terzi, il comportamento degli agenti economici.

Capitolo 3

La flessibilità di scelta dell'imprenditore e le limitazioni della normativa fiscale

3.1 La flessibilità delle scelte di bilancio

Il bilancio è il documento preposto alla comunicazione dell'informativa finanziaria nei confronti di un'ampia platea di *stakeholders* e, per tale motivo, deve essere redatto in ottemperanza a norme, principi e leggi che ne regolamentano la stesura. Ciononostante, pur sussistendo un obbligo - anche morale oltre che legale - di convogliare un'informativa rappresentativa della situazione veritiera dell'impresa, vi è comunque la possibilità per il redattore di bilancio di agire secondo un più o meno ampio margine di discrezionalità.

A tale scopo, si intende per discrezionalità la “*facoltà di libera azione e decisione entro i limiti generali fissati dalla legge*”⁸⁵, che consente quindi di poter agire nella piena legalità, purché l'impresa e gli amministratori si adoperino al fine di non superare detti limiti. Diversi sono invece le fattispecie dell'elusione e dell'evasione, appartenenti alla materia tributaria per quanto ci occupa, che saranno oggetto del capitolo successivo, in cui invece tali limiti vengono deliberatamente superati o aggirati con modalità prive di una finalità economica, al solo fine dell'abbattimento della pressione e/o degli oneri fiscali.

La casistica della limitazione della discrezionalità nel bilancio appare complessa: il bilancio, infatti, viene regolato da norme di redazione e principi che, nella maggior parte dei casi, non impongono un vero limite oggettivo, ma delle clausole generali; il rischio che si genera è il verificarsi di situazioni in cui risulta complessa l'applicazione delle norme astratte rispetto al caso concreto, con confini molto sottili e di non semplice interpretazione.

Molte poste di bilancio, infatti, presentano dei margini di intervento discrezionale particolarmente ampi, a cui neppure il Codice civile e i principi contabili possono fornire

⁸⁵ Enciclopedia Treccani Online.

una regolamentazione puntuale, motivo per cui l'art. 2423 c.c. prescrive non la verità del bilancio, quanto la sua veridicità⁸⁶.

Tale differenza risulta particolarmente significativa: se la verità risponde ad una piena ed inconfutabile corrispondenza tra quanto esposto e la realtà, la veridicità esprime invece la rispondenza al vero, ovvero la conformità del documento di bilancio, rispetto ai presupposti normativi che portano alla formazione del bilancio stesso. Per quanto risulti opportuna l'attribuzione di una forma di discrezionalità al redattore di bilancio, d'altro canto questa non si traduce necessariamente in un sistematico sfruttamento ai fini di abbattimento dell'imponibile: per quanto dei margini di arbitraggio, spesso piuttosto ampi, esistano, sussiste in ogni caso l'obbligo civilistico di rappresentazione veritiera e corretta.

Differente è la prospettiva sul piano fiscale, laddove il contribuente ha tutto l'interesse ad abbassare la base imponibile: in questo caso però, interviene la normativa tributaria che, mediante le variazioni in aumento e diminuzione, neutralizza – ove riconoscibili - gli arbitraggi realizzabili in sede civilistica.

Si tenga inoltre in considerazione che, se la discrezionalità nel bilancio civilistico può generare delle rappresentazioni non veritiere, una situazione simile può verificarsi anche in modo avverso al contribuente nel calcolo del reddito fiscale: per effetto di alcuni limiti forfettari alla deduzione, utilizzati con finalità di semplificazione e stabilizzazione del rapporto tributario, si assume come rilevante un dato non qualificabile a priori come corretto ma più oggettivo e meno opinabile⁸⁷. In modo analogo a quanto avviene nella rappresentazione civilistica, quindi, si giunge a rappresentazioni che, secondo le proprie peculiarità, non possono essere considerate corrette a priori nei relativi ambiti.

Una limitazione di alcune spese secondo criteri percentuali di deducibilità, infatti, può gravare sul contribuente, qualora alcuni degli oneri non fiscalmente computati fossero potenzialmente attinenti all'attività aziendale: l'effetto sarebbe la tassazione di un reddito non effettivo, con un *surplus* a favore dell'Amministrazione finanziaria. Si tenga a mente che i limiti forfettari alla deduzione avvantaggiano sempre il Fisco: quando infatti la norma fiscale è più restrittiva di quella civilistica, la variazione in aumento che verrà

⁸⁶ COSSU F., *Armonizzazione contabile e sistemi di informazione societaria: dalla Substance over form alla derivazione rafforzata*, Napoli, 2020, p. 137.

⁸⁷ GRANDINETTI M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, Padova, 2016, p. 67.

applicata determinerà un aumento dell'imponibile; viceversa, l'onere risulterà comunque inferiore ai limiti fiscalmente stabiliti.

Con finalità analoghe, la discrezionalità nella redazione del bilancio civilistico genera delle rappresentazioni potenzialmente manipolabili, consentite per la natura intrinseca di alcune voci che, per definizione, non possono essere quantificate oggettivamente. Il *modus operandi* utilizzato prevede, essendo impossibile (o comunque estremamente complesso) ottenere nei due ambiti dati inconfutabili, di seguire la strada della semplificazione: fiscalmente attraverso l'utilizzo di limiti di deduzione e civilisticamente con la concessione di un margine di discrezionalità nelle stime e valutazioni.

Il motivo per cui la discrezionalità assume spesso una connotazione opportunistica deriva dalla possibilità di realizzare delle politiche di bilancio, termine con cui non si fa ovviamente riferimento alle scelte strategiche e di indirizzo del *management* nello sviluppo del programma imprenditoriale, quanto alle scelte che i redattori di bilancio attuano durante la stesura del progetto di bilancio. Queste decisioni, legate in maniera prevalente alle poste in bilancio che prevedono un grado di discrezionalità, influenzano oltre che il risultato d'esercizio civilistico anche il reddito imponibile.

Un'importante considerazione in merito riguarda la possibilità per il redattore di realizzare diverse forme di politiche di bilancio, purché le scelte effettuate restino entro i limiti della legalità delineati da norme civilistiche e principi contabili. In questi modi, il redattore di bilancio può arbitrare a proprio favore mediante le valutazioni delle voci derivanti da stime e congetture, sfruttando i margini di elasticità da queste concesse. Risulta sottinteso peraltro, che non si può fare riferimento alle politiche di bilancio relativamente ai casi di violazioni di norme e principi contabili, costituendo queste dei potenziali illeciti piuttosto che un comportamento lecitamente realizzabile dall'impresa.

Per ciò che concerne il fine delle politiche di bilancio, Cincotti sottolinea come queste possano costituire una forma di disposizione del patrimonio sociale mediante la creazione di riserve occulte, con lo scopo di creare una fonte di autofinanziamento; tuttavia, lo stesso autore precisa che tale tesi è stata contrastata dalla dottrina che, in misura maggioritaria, rifiuta la legittimità di ogni politica di bilancio, e nega quindi anche che gli amministratori possano realizzare attività dispositive in sede di redazione del bilancio⁸⁸.

⁸⁸ CINCOTTI C., *Le politiche di bilancio. Tassonomia e discrezionalità degli amministratori in Il Nuovo Diritto delle Società* n. 10/2022, p. 1803.

Secondo tale tesi, gli amministratori nella stesura del documento di bilancio assolverebbero la funzione di “pubblicizzare” dei risultati derivanti dalle scelte di gestione in precedenza effettuate, non potendo perciò occuparsi di politiche di bilancio.

Le opinioni esposte, tuttavia, non esauriscono il novero di tesi relative le politiche di bilancio, potendo alcune di queste posizionarsi nel mezzo dei due estremi appena esposti: per esempio, pur condannando la formazione di riserve occulte, si potrebbe comunque riconoscere la ragionevolezza di alcune politiche, purché nel rispetto della garanzia dei terzi e della finalità informativa del bilancio, a condizione che queste non costituiscano mere decisioni sulla destinazione dell’utile, che esulano dalla competenza degli amministratori essendo esclusivamente attribuibili ai soci.

In merito alle politiche di bilancio rivolte alla costituzione di riserve occulte, queste ultime risultano celate agli interlocutori esterni del documento di bilancio, essendo generate attraverso dei processi di sottovalutazione dell’attivo o sopravvalutazione del passivo attuati in sede di stesura del bilancio. Come vedremo nel terzo paragrafo del capitolo sulle valutazioni, infatti, queste politiche vengono realizzate con riguardo alle voci derivanti da stime o congetture, il cui processo di quantificazione risulta sconosciuto ai soggetti esterni l’impresa. Per appurare l’esistenza di un fenomeno di questo tipo, si renderebbe quantomeno necessario conoscere gli input informativi e le stime poste alla base di uno specifico calcolo: elementi informativi normalmente non divulgati esternamente all’azienda o, comunque, limitati alla scarna informativa obbligatoria.

Tramite questo procedimento, gli amministratori riducono il valore di libro del patrimonio netto rispetto a quello “realistico” in assenza di politiche di bilancio: il valore della riserva occulta risulterà infatti pari alla differenza tra questi importi. Sorge spontaneo però chiedersi il significato di una simile manipolazione contabile: a primo impatto, si ottiene infatti l’esito di peggiorare la situazione patrimoniale dell’impresa svalutandone gli *asset* o sovrastimando le passività, con possibili riflessi negativi anche sul conto economico.

Il fine è la costruzione di una protezione contro oscillazioni negative del contesto economico e contro le incertezze, che consentano all’impresa di fronteggiare il rischio attraverso la costituzione di queste riserve. Alcuni esempi di operazioni riguardano:

- l’iscrizione in bilancio di rimanenze ad un valore inferiore rispetto al costo e al valore desumibile dall’andamento di mercato;

- la sottovalutazione di un *asset* aziendale attraverso un processo di ammortamento più rapido rispetto alla reale vita utile del bene;
- l'accantonamento a fondi rischi di importi eccessivi rispetto al rischio che deve effettivamente essere fronteggiato;
- la svalutazione di crediti senza che vi sia un'effettiva necessità.

In tutti questi casi, si ha la creazione di una sorta di “cuscinetto” da poter sfruttare negli esercizi futuri per fronteggiare le difficoltà: è il caso di rimanenze e *asset* aziendali, la cui vendita consentirà di generare un margine maggiore per effetto della loro iscrizione ad un valore sottostimato, o dei fondi rischi e del fondo svalutazione crediti che, finché non utilizzati, restano a disposizione per la copertura di avvenimenti avversi, anche in misura superiore a quelli ipotizzabili al momento della loro formazione.

Una volta compresa la funzione di questa particolare forma di politica di bilancio, si rende necessaria un'analisi sulla loro legittimità, distinta tra prospettiva manageriale e giuridica. Riguardo l'ottica imprenditoriale, indubbiamente la creazione di forme di copertura dall'avversità, seppur con scarsa trasparenza, può favorire la regolarità dell'andamento aziendale, consentendo una certa stabilità economica. Più complessa è la valutazione da effettuarsi sul piano giuridico, che appare condannare queste manifestazioni di discrezionalità aziendale, costituenti delle violazioni di principi e norme contabili.

La legittimità però, finisce per essere valutata nel merito del caso specifico: fintanto che la riserva sia espressione della discrezionalità attribuita ai redattori di bilancio questa dovrebbe poter essere ritenute legittima; qualora invece l'accantonamento sfoci in una condotta occulta e pregiudizievole rispetto all'intellegibilità del bilancio, dovrebbe prevalere la finalità di tutela dei destinatari del bilancio. Di conseguenza, nei casi in cui l'esercizio della discrezionalità sia destinato in modo consapevole al conseguimento di risultati privati, tale politica potrà considerarsi ragionevole se formata secondo il rispetto dei principi contabili che, una volta oltrepassati, fanno rientrare la politica realizzata nel *fraudolent accounting*⁸⁹.

Avendo appurato che politiche di bilancio volte alla creazione di riserve occulte siano condannate da una tesi maggioritaria, è opportuno concentrarsi su quelle invece

⁸⁹ CAPALBO F., *Earnings management, politiche di bilancio e falso in bilancio. Il difficile confine tra uso ed abuso della discrezionalità degli amministratori in sede di valutazione* in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, n. 5-8/2016, p. 255.

consentite, realizzate cioè nel perimetro di legalità, a cui si è in precedenza fatto riferimento.

È possibile delineare una suddivisione in categorie, comprendente prima di tutto le politiche di bilancio vincolate, attinenti alle scelte contabili imposte dal legislatore, come nel caso dell'iscrizione di immobilizzazioni a valori inferiori rispetto al costo storico per effetto di svalutazioni durevoli, della predisposizione di un piano di ammortamento, nonché qualsiasi ipotesi in cui siano richieste delle componenti di discrezionalità tecnica. Queste ipotesi rientrano nel significato di “politiche di bilancio” in quanto, pur essendo operazioni contabili previste dalla normativa per ottemperare agli obblighi di rappresentazione veritiera e corretta, il redattore effettua una scelta “politica” intesa nel senso di attività decisionale. Decisioni e valutazioni quali la definizione di una vita utile prevista, la decisione di procedere a delle stime sui cespiti qualora vi siano prospettive di perdite durevoli di valore e ogni casistica in cui sia la normativa a richiederle.

In seguito vi è la categoria delle politiche di bilancio discrezionali, nel cui novero rientrano delle decisioni non “imposte” dal legislatore, bensì considerabili facoltative nel bilancio. Tra questi casi rientra una decisione rilevante che qualsiasi impresa si trova ad intraprendere, ovvero il metodo di valutazione delle rimanenze, così come la facoltà esercitabile dall'impresa di redigere il bilancio ordinario pur non essendone obbligate oppure di aderire volontariamente alla reportistica secondo i principi contabili internazionali; queste ultime due scelte, all'apparenza sconvenienti dato l'incombere di maggiori oneri nella tenuta delle scritture contabili, potrebbero però essere giustificate da una maggiore trasparenza in ambito informativo.

L'ultimo caso, individuato da Cincotti, è quello delle politiche gestorie le quali, realizzate in sede di approvazione del progetto di bilancio, riguardano le scelte di classificazione dell'attivo patrimoniale. È il caso di immobilizzazioni, partecipazioni e altri asset che vengano spostati dall'attivo immobilizzato al circolante, oppure seguono il percorso opposto, sulla base delle decisioni riguardo la loro destinazione. Rispetto alle altre due tipologie di politiche di bilancio, risultanti legittime in quanto imposte dalle norme o costituenti l'esercizio di una facoltà, questa può avere un trattamento più controverso.

Si sottolinea, infatti, che si sta facendo riferimento non alla fase di redazione del bilancio ma di quella di approvazione: in tal senso, le controversie possono venirsi a creare qualora la rappresentazione in bilancio differisca dalle scelte in termini strategici in precedenza

delineate dall'organo amministrativo e, di conseguenza, *“la politica di bilancio integra una manifestazione di volontà dispositiva, di per sé incompatibile con il concetto di rendiconto che può contenere solo dichiarazioni di scienza e, come tale, deve essere ritenuta illegittima”*⁹⁰. Nulla osta invece, alla situazione opposta, con una rappresentazione contabile aderente alle scelte pianificate, che risulterà invece lecita.

Effettuando un'analisi del merito sulle politiche di bilancio in precedenza esposte, è indubbio che la tipologia delle politiche discrezionali sia legittima, così come quella delle politiche vincolate che per prime sono state trattate. Nel loro caso, tuttavia, si produrrà una violazione qualora la discrezionalità applicata dal legislatore ecceda quella esclusivamente tecnica concessa dalla normativa, finendo per costituire non un esercizio di discrezionalità decisionale quanto una scelta politica vera e propria. Per la terza tipologia delle politiche gestorie, invece, si verranno a creare controversie esclusivamente nel caso di rappresentazioni contabili di bilancio non aderenti rispetto alle scelte strategiche effettuate dall'organo amministrativo.

Per concludere, appare opportuno sottolineare che le scelte effettuate in applicazione delle politiche di bilancio dovrebbero essere opportunamente motivate ed esposte in nota integrativa: ciò, in primo luogo, al fine di consentire la comprensione agli interlocutori di bilancio in ottemperanza al principio di rappresentazione veritiera e corretta e, inoltre, al fine di consentire il sindacato da parte dell'amministrazione finanziaria sulle scelte effettuate e sui relativi risvolti contabili. In questi casi, infatti, attraverso l'esposizione in nota integrativa delle ragioni delle scelte effettuate, *“viene posto un limite al principio di insindacabilità nel merito delle scelte degli amministratori, consentendo un controllo indiretto in sede giudiziaria attraverso la verifica di ragionevolezza e logicità della motivazione”*⁹¹.

Le politiche di bilancio e, più in generale, la discrezionalità concessa ai redattori di bilancio, sono state oggetto di attenta analisi da parte di diversi autori, che ne hanno esaminato le ragioni alla base e gli effetti. Appare opportuno sottolineare che, all'interno della vita aziendale, la discrezionalità decisionale incide sia al momento della costituzione, che durante la definizione del reddito d'esercizio che contribuirà poi alle

⁹⁰ CINCOTTI C., *Le politiche di bilancio. Tassonomia e discrezionalità degli amministratori* in Il Nuovo Diritto delle Società n. 10/2022, p. 1803.

⁹¹ CINCOTTI C., *Politiche di bilancio e limiti al sindacato giudiziario* in Giurisprudenza Commerciale n. 1/2021, p. 97.

variazioni di patrimonio netto. In primo luogo, costituzione e apporti possono comportare diversi gradi di incertezza, spaziando dall'oggettività degli apporti in denaro alla casistica degli apporti in natura di beni o rami aziendali, i quali richiedono un'apposita stima per appurarne il valore; in quest'ultimo caso la discrezionalità, pur se esistente, viene trasferita su un perito esterno indipendente a cui viene assegnata la valutazione.

Alla discrezionalità, seppur ridotta, del capitale aziendale inizialmente costituito e degli eventuali successivi apporti, si aggiunge quella dei valori stimati e congetturati che formano i redditi d'esercizio generati nel corso dei periodi di vita dell'impresa. Come evidenziato nei due capitoli precedenti, la suddivisione in periodi annuali richiede per definizione delle approssimazioni, che sfociano nella necessità di stime e congetture da parte degli amministratori nella redazione del bilancio. Essendo i movimenti numerari di conto economico in parte oggettivi nella quota derivante da scambi con economie terze ed in parte risultanti da stime e congetture, tanto più presenti sono i valori derivanti da queste ultime, tanto maggiore risulta la soggettività del risultato d'esercizio⁹².

A tale scopo, secondo Frattini, vi è convenienza ai fini di minor incertezza, nel far coincidere la chiusura dell'esercizio con il momento in cui valori stimati e congetturati sono meno presenti. Si pensi per esempio alle società calcistiche professionistiche che, per esigenze legate alla tipologia di attività svolta, chiudono l'esercizio sociale al 30 giugno, oppure alla necessità per operatori in specifici settori di terminare l'esercizio sociale in periodi di minore stagionalità al fine di un più accurato calcolo delle rimanenze e dei processi di stima.

Nei suoi studi Frattini ha teorizzato l'utilizzo di una serie di indicatori volti a misurare la discrezionalità degli amministratori nella redazione del progetto di bilancio, mediante la costruzione dei seguenti quozienti:

$$\frac{\text{rimanenze finali}}{\text{componenti positivi di reddito}}$$
$$\frac{\text{esistenze iniziali} + \text{ammortamenti} + \text{accantonamenti}}{\text{componenti negativi di reddito}}$$

⁹² FRATTINI G., *Contabilità e bilancio Vol. 2. Le valutazioni di bilancio: principi economici, disciplina giuridica e informazioni complementari*, Milano, 1997.

esistenze iniziali + rimanenze finali + accantonamenti + ammortamenti
componenti totali di reddito

Gli indici così costruiti rappresentano rispettivamente il grado di soggettività nei componenti positivi, in quelli negativi e sul totale delle componenti di conto economico, che risulterà maggiore al crescere del valore del quoziente. Viceversa, il complemento a cento dell'indice costituirà invece il grado di oggettività rappresentante “*l'incidenza delle quantità economiche definite dagli scambi con le terze economie nel calcolo del reddito di esercizio*”⁹³.

Se quanto finora esposto attiene alla discrezionalità, è opportuno valutare anche l'attendibilità di quanto nel bilancio risulta contenuto. In questi sensi, il legislatore non riconosce la discrezionalità in capo agli amministratori nel senso di ammettere qualsiasi manipolazione o politica di bilancio, ma nell'ottica di buona fede del redattore, il cui compito non si esaurirà nella redazione di stime affidabili e realistiche, ma nel trasmettere all'interlocutore di bilancio le informazioni necessarie per appurare la correttezza del processo valutativo.

Un processo attendibile deve essere fondato su stime ragionevoli, dati accurati, previsioni realistiche dello svolgimento dell'attività imprenditoriale negli esercizi a venire, e sempre ispirato al principio della prudenza. La consapevolezza del legislatore in relazione alla complessità della valutazione dei processi valutativi è conseguita nell'obbligo di revisione legale per un novero di imprese il cui numero è significativamente aumentato, per effetto delle modifiche introdotte dal testo normativo del D.Lgs. 14/2019, c.d. «*Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*»⁹⁴. Si può intuitivamente notare come, per effetto della citata riforma, l'estensione della revisione è notevole, estendendo tale obbligo anche a soggetti di dimensioni più ridotte.

⁹³ FRATTINI G., *Contabilità e bilancio Vol. 2. Le valutazioni di bilancio: principi economici, disciplina giuridica e informazioni complementari*, Milano, 1997.

⁹⁴ In particolare, l'art. 2477 c.c. così riformato prevede che: “*La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;*
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;*
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità”.*

La revisione legale assume un ruolo rilevante nella verifica della conformità del bilancio, essendo “*un processo complesso di verifiche e procedure svolte in conformità ai principi di revisione, finalizzata a verificare che il bilancio di esercizio o consolidato siano conformi alle norme e ai principi che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa sottoposta a revisione*”⁹⁵; il team di revisione, il quale deve rispettare tra gli altri degli adeguati parametri di indipendenza, professionalità e deontologia, si pone lo scopo principale di attestare la conformità dei documenti attinenti il bilancio, con specifici compiti attinenti il tema della discrezionalità, tra cui la verifica delle fondatezza di stime, congetture e processi valutativi, di cui farà cenno nel terzo paragrafo del presente capitolo.

A parere dello scrivente l’attestazione di un soggetto indipendente impone all’azienda quantomeno di prestare attenzione ai dati utilizzati; tuttavia, sarà da appurare l’efficacia dell’estensione dell’obbligo di revisione sulla qualità della stessa che, soprattutto nelle aziende di minori dimensioni, corre il rischio di non presentare sufficiente approfondimento alla luce delle dimensioni aziendali e del ridotto sviluppo dell’apparato contabile e informativo.

Per chiudere la trattazione sulla flessibilità delle scelte di bilancio è opportuno chiarire brevemente anche la condotta che gli amministratori debbano mantenere, in ragione della posizione apicale che ricoprono. Si consideri, infatti, che gli amministratori hanno un coinvolgimento psicologico negli eventi rappresentati in bilancio, potendo questo determinare comportamenti opportunistici o, comunque, volti a far aderire i risultati finali alle esigenze aziendali o degli *stakeholders*⁹⁶.

Gli amministratori, devono comunque agire secondo un obbligo di diligenza commisurata ai compiti e alle competenze dell’amministratore oltre che ai diversi obblighi di gestione previsti dal legislatore, quali la regolare tenuta delle scritture contabili e la redazione del progetto di bilancio. Tra gli obblighi quindi, figura la redazione del progetto di bilancio, la quale comporta la necessità di agire secondo diligenza ed in modo informato.

⁹⁵ Ministero dell’Economia e delle Finanze, *Glossario dei principali termini utilizzati in materia di revisione legale*.

⁹⁶ CAPALBO F., *Earnings management, politiche di bilancio e falso in bilancio. Il difficile confine tra uso ed abuso della discrezionalità degli amministratori in sede di valutazione in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, n. 5-8/2016, p. 261.

Un'importata regola in questo senso, di derivazione statunitense, è la *Business Judgement Rule*, la quale “*impedisce al giudice di sindacare nel merito le scelte di gestione poste in essere dagli amministratori, e, quindi la loro opportunità e convenienza: la legge, infatti, impone a questi ultimi di gestire la società nel rispetto degli obblighi specifici e generali prescritti dall’ordinamento e non senza commettere errori*”⁹⁷. Ciò rafforza quanto finora visto in merito alla ragionevolezza e all’attendibilità che devono accompagnare l’intero processo di stima e le scelte che vengano attuate dagli amministratori nella stesura del bilancio d’esercizio: in tal senso, l’amministratore che dimostri la fondatezza delle proprie scelte e l’aver agito in ottemperanza agli obblighi di condotta potrà escludere la propria responsabilità. Discorso ben diverso, invece, qualora risultino accertate condotte illecite come l’aver agito in conflitto di interessi oppure la palese irrazionalità delle scelte, nel cui caso sarà compito del giudice accertare la responsabilità contrattuale in ragione del rapporto intercorrente tra amministratore e società che, pur non costituendo un’obbligazione di risultato, impone specifici obblighi di comportamento.

L’operato dell’amministratore sarà quindi valutato sulla base del processo decisionale attuato, tenendo in considerazione che, nella determinazione di un’eventuale responsabilità, bisogna tutelare esigenze opposte:

- fornire tutela agli *stakeholders* dai danni che condotte di *mala gestio* possono provocare, pur non esistendo dei modelli di comportamento tipizzati per gli amministratori;
- evitare di disincentivare l’assunzione di rischi d’impresa per effetto di un sindacato eccessivamente restrittivo, motivo per cui la *Business Judgement Rule* impedisce ai giudici di sostituirsi agli amministratori nella valutazione delle scelte gestorie⁹⁸.

3.2 Il limite posto dal principio di inerenza: il caso delle spese di rappresentanza

Come visto nel precedente paragrafo, il redattore del bilancio dispone di un margine di discrezionalità da poter utilizzare – talvolta in attuazione di politiche di bilancio – purché

⁹⁷ C. MARCHETTI, *La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali*. Torino, Giappichelli, 2014.

⁹⁸ LOPEZ L., *Discrezionalità degli amministratori di S.p.a., diligenza e dovere di agire in modo informato* in *Le Società*, 12/2015, p. 1319.

ciò non ecceda i limiti previsti dalla legge comportando una condotta illecita. Senza entrare necessariamente nel campo dell'illecito civile o penale, lo sfruttamento della discrezionalità in modo irrazionale, o quantomeno non giustificato, può essere oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, con la volontà di quest'ultima di riprendere a tassazione le somme sottratte all'imposizione attraverso tale condotta.

Una delle casistiche di più complessa interpretazione, che ha visto il susseguirsi di molteplici chiavi di lettura nel corso degli anni, è l'applicazione del principio di inerenza. Nel secondo capitolo ci si è concentrati sul piano definitorio e sulla ricerca della fonte – sia tributaria che normativa – di tale principio, accennando al suo ruolo in termini di discrezionalità in modo solo limitato.

Il punto cardine del principio è l'afferenza del componente di reddito rispetto alla gestione dell'impresa, non potendo questa riconoscersi in presenza di forme di erogazione del reddito, di pura occasionalità oppure di riconducibilità alla sfera personale dell'imprenditore⁹⁹.

Relativamente alle componenti positive di reddito, non si viene a parlare di inerenza in quanto, secondo l'art 81 del TUIR, *“il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione”*; quindi, indipendentemente dalla fonte generatrice, ogni componente positivo di reddito generato rientra nella base imponibile IRES e contribuirà al computo dell'imposta societaria.

Tornando ai componenti negativi di reddito, tre sono principalmente i temi di discussione circa la deducibilità di un costo secondo inerenza: la congruità del costo sostenuto, la connessione che deve sussistere tra componente positivo e negativo e l'onere della prova.

Per il sindacato sulla congruità dei costi, risulta opportuno chiarire se l'Amministrazione finanziaria possa formare delle contestazioni in base alla congruità del costo, attribuendo cioè rilevanza alla dimensione quantitativa della spesa. Pur avendo avuto nel corso degli anni un trattamento ambiguo da parte dell'orientamento giurisprudenziale, pare essersi affermata la tendenza a valutare l'afferenza del costo esclusivamente sul piano qualitativo, non rilevando in tal senso il suo importo.

⁹⁹ Cfr. Capitolo 2.

In primo luogo, bisogna infatti osservare che concentrarsi sulla componente quantitativa richiederebbe, in un certo senso, di correlare l'entità del costo con il beneficio da esso generato, attraverso un metodo che non rifletterebbe però il reale contributo, anche potenziale o indiretto, che una spesa può fornire¹⁰⁰.

In questi termini appare esaustiva l'Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 450 di Cassazione, la quale dispone l'osservazione tramite l'esclusivo giudizio di natura qualitativa, abbandonando i riferimenti di utilità o vantaggio tipici di una dimensione puramente quantitativa. L'attribuzione di natura qualitativa all'inerenza, però, non priva di significato la dimensione quantitativa che risulta invece un indicatore sintomatico dell'assenza di inerenza. In questi termini, la rilevazione di una spesa ritenuta incongrua o sproporzionata non sarà tale da giustificare la mancanza di inerenza, ma tali caratteristiche potranno risultare indici di quest'ultima, per la cui rilevazione si dovrà comunque dimostrare comunque la natura extra imprenditoriale del costo.

In secondo luogo, oltre a non costituire un criterio rappresentativo e oggettivo, l'eccezione di antieconomicità risulterebbe eccessivamente soggettiva potendo sconfinare in contestazioni arbitrarie ma, soprattutto, non valorizzando il programma imprenditoriale nel suo complesso, attribuendo rilevanza al singolo costo¹⁰¹.

In merito all'onere della prova invece, preme evidenziare che l'inerenza non può essere considerata provata per effetto della sola previa imputazione del costo in costo economico, e neppure per risultanza della stessa dalle scritture contabili. In merito alla prima osservazione, come si è evidenziato nei capitoli precedenti, la derivazione del reddito fiscale dall'utile civilistico costituisce una fonte di derivazione, ma non di garanzia assoluta circa l'afferenza del costo all'attività d'impresa. Appare infatti evidente come, qualora l'impresa volesse arbitrare a proprio favore in ragione dell'interesse all'abbattimento fiscale, potrebbe iscrivere a conto economico dei costi non necessariamente dotati dei requisiti previsti per la deduzione, per poi poterli computare fiscalmente. Relativamente alle scritture contabili, invece, costituendo queste gli input da cui derivano i dati di bilancio civilistico, pure ad esse si estendono i problemi di

¹⁰⁰ PENNESI L., *Riflessioni sul principio di inerenza applicato alle spese di sponsorizzazione: il contributo della più recente giurisprudenza di legittimità Corte di Cassazione* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 5/2021, p. 2206-2207.

¹⁰¹ GUCCIARDO L., *Sul fondamento giuridico del principio di inerenza* in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 4/2021, p. 997.

attendibilità, non potendo queste fornire una rappresentazione inconfutabile degli atti compiuti.

Le risultanze contabili non appaiono quindi sufficienti a dimostrare l'inerenza di un costo rispetto al programma imprenditoriale, indipendentemente dalle dimensioni e dal grado di evoluzione del complesso aziendale: così come nell'impresa di grandi dimensioni la pervasività dei controlli può non essere sufficiente a far affiorare malfunzionamenti – volontari o meno – del sistema contabile, tantomeno nelle realtà di più contenuta espansione ciò risulta possibile, in ragione sia dei minori *audit* cui l'impresa risulta sottoposta che della visione “*personalistica*” dell'azienda da parte degli amministratori o dei soci. In tema di scritture contabili sorge opportuno evidenziare però, che, qualora le scritture siano gravate da irregolarità, violazioni formali o ripetute omissioni tali da rendere le stesse inattendibili, verrà giustificato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria allo strumento dell'accertamento induttivo sulla base dell'art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.

In ragione dell'ampio significato attribuibile al principio di inerenza e dell'assenza di una sua codifica in punto normativo, vi è il rischio di vedere sollevate dall'Amministrazione finanziaria contestazioni arbitrarie, data la soggettività delle valutazioni in tale ambito.

Soffermandoci sull'onere della prova, complessa risulta la ricostruzione del soggetto – contribuente o Amministrazione finanziaria – in capo al quale incomba l'onere di provare l'inerenza della spesa. Se da un lato appare evidente che, costituendo la deduzione di una spesa un abbattimento del reddito imponibile, il contribuente dovrebbe essere in grado di provare la genuinità e l'afferenza del costo, è egualmente ragionevole la tesi secondo cui dovrebbe essere il soggetto che la contesta a doverne dimostrare la mancanza.

Appare chiarificatrice la sentenza n. 6548 del 27 aprile 2012, nella quale la Cassazione afferma che l'onere circa l'esistenza dei fatti che danno luogo a costi deducibili sono a carico del contribuente, dove invece l'Amministrazione Finanziaria sarà tenuta a provare, specularmente, la ricostruzione di un maggior imponibile in capo al contribuente¹⁰².

¹⁰² Più recentemente, Cassazione, sent. 15 luglio 2015, n. 14787 : “*in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, spetta all'amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri o a costi deducibili, ed in ordine al requisito*

Tinelli, in commento alla citata sentenza, precisa che il criterio di riparto dell'onere della prova agisce in modo differenziato a seconda della tipologia di spesa:

- per i costi strettamente necessari alla produzione di reddito o riconducibili in modo fisiologico alla sfera imprenditoriale (c.d. beni *normalmente necessari e strumentali*), vige una sorta di presunzione di inerenza, la quale trasla sulla Pubblica Amministrazione l'onere di provare l'attinenza extra-imprenditoriale della spesa;
- per i costi la cui inerenza risulta non chiara o dubbia (c.d. beni *non necessari e strumentali*), dovrà essere il contribuente a dimostrare il collegamento teleologico, data la complessità nello stabilire un collegamento tra spesa e progetto imprenditoriale¹⁰³.

La presunzione che tutela i costi strumentali e strettamente necessari costituisce forma di espressione dell'attendibilità che la normativa fiscale riconosce a quella civilistica. In entrambi i casi sopra citati dovrà comunque essere l'Amministrazione finanziaria a contestare il componente negativo di reddito attraverso l'azione accertatrice, mentre la differenza sussisterà nella tipologia di argomentazioni da presentare al contribuente a sostegno della contestazione stessa, provando i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Nella stessa direzione anche la Cassazione che afferma che, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario, l'atto prodotto dall'Amministrazione finanziaria deve delimitare le contestazioni e, attraverso l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, garantire il diritto di difesa del contribuente portandolo a conoscenza di *an* e *quantum* della pretesa tributaria¹⁰⁴.

dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa svolta"; Cassazione, sent. 17 luglio 2018, n. 18904: "L'inerenza è, come evidenziato, un giudizio; la prova dunque deve investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quanto riguarda il contribuente, il suo onere è, per così dire, "originario", poiché si articola ancor prima dell'esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale essendo egli tenuto a provare (e documentare) l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ovvero che esso è in realtà un atto d'impresa perché in correlazione con l'attività d'impresa"; Cassazione, sent. 14 aprile 2022, n. 12127: "l'onere di provare la sussistenza delle componenti del reddito e dei requisiti di certezza e determinabilità delle stesse in un determinato esercizio sociale incombe sull'Amministrazione finanziaria per quelle positive, e sul contribuente per quelle negative".

¹⁰³ TINELLI G., *Riflessioni su sponsorizzazione, inerenza e onere della prova nella determinazione del reddito d'impresa* in Rivista trimestrale di diritto tributario n. 1/2013.

¹⁰⁴ Cassazione, sent. 6 aprile 2022, n. 11101.

In base anche alla più recente riforma del processo tributario, di cui alla disciplina recata dal D.Lgs. 546/1992, l'onere della prova incombe sull'Amministrazione finanziaria, la quale dovrà assolvere tale onere producendo in modo circostanziato, puntuale e attendibile una prova che dimostri le ragioni oggettive su cui si fonda la maggior pretesa impositiva; in caso contrario, alla luce del novellato art. 7, c. 5 bis del D.Lgs. n. 546/1992, il giudice sarà tenuto all'annullamento dell'atto impositivo per effetto della mancanza di rigorosità ed attendibilità dell'atto impositivo prodotto dall'Amministrazione finanziaria¹⁰⁵.

L'onere della prova, quindi, declinato sul piano dell'inerenza, presuppone che l'azione accertatrice abbia eccepito in modo non pretestuoso e con argomentazioni motivate la carenza del requisito di inerenza e, solo in presenza di una contestazione aderente ai requisiti citati, il contribuente sarà tenuto a dimostrare la mancanza di fondamento dell'atto impositivo.

In conclusione, l'onere di contestare in prima battuta la mancanza di inerenza grava sull'Amministrazione finanziaria dovendo questa dimostrare l'insussistente afferenza del costo al programma imprenditoriale, fino all'eventuale inattendibilità delle scritture contabili, ove ne ricorrano i presupposti. Il contribuente potrà contestare la ripresa in sede processuale, deducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli Uffici e provando l'inerenza del costo al programma imprenditoriale, superando la contestazione attraverso argomentazioni e documentazione che dimostrino l'infondatezza dell'accertamento.

Relativamente invece alla connessione che debba sussistere tra costo e attività d'impresa, per Gucciardo *“il costo, per potere positivamente superare il giudizio di inerenza e partecipare alla formazione dell'imponibile, deve presentare una relazione con l'attività d'impresa esercitata, anche in un'ottica indiretta, potenziale o in proiezione futura”*¹⁰⁶. Questo contributo pone le basi per due riflessioni sul tema: in primo luogo, ogni elemento estraneo all'attività d'impresa deve essere rimosso dal computo del reddito in quanto, risultando non attinente all'attività d'impresa, avrebbe l'esito di inquinare il reddito sottoposto ad imposizione. In secondo luogo, pur dovendo sussistere l'utilità del costo

¹⁰⁵ VIOTTO A., *Prime riflessioni sulla riforma dell'onere della prova nel giudizio tributario* in Rassegna Tributaria, n. 2/2023, p. 335.

¹⁰⁶ GUCCIARDO L., *Sul fondamento giuridico del principio di inerenza* in Rivista trimestrale di diritto tributario, n. 4/2021, p. 1014.

sostenuto rispetto all'attività d'impresa, questa non deve necessariamente concretizzarsi in un ricavo o generare un'utilità ai fini del computo nella base imponibile.

Come precisato da autorevole fonte, infatti, *“l'inerenza di un componente economico all'attività non potrà valutarsi ex post, sulla base cioè degli effetti in termini reddituali riscontrati in sede di consuntivo oppure alla conclusione dell'affare o dell'operazione nell'ambito della quale il componente si colloca, in quanto il giudizio sulla relazione del componente economico all'attività non può che presentare natura programmatica”*¹⁰⁷. Affermare ciò, equivarrebbe a sostenere che ogni costo che non generi un ricavo o un'utilità dovrebbe essere escluso, come se mai fosse stato sostenuto. Ma l'esito di una simile interpretazione porterebbe l'imprenditore – già sottoposto al rischio d'impresa – a dover ulteriormente ponderare qualsiasi spesa o investimento, assicurandosi che consegua in una generazione di ricavi. Con l'ulteriore rischio di scoraggiare gli investimenti, venendo meno il principio di neutralità rispetto alle scelte dell'agente economico.

In merito all'inerenza del costo, significativo è il caso delle spese di rappresentanza e, in particolare, delle spese promozionali e di pubblicità: in tali costi risulta fisiologicamente complesso definire la sussistenza dell'inerenza, soprattutto per la complessità nel valutare il collegamento tra spese sostenute e benefici ottenuti.

In particolare, le spese di rappresentanza sono rivolte al consolidamento dell'immagine, del prestigio e della percezione di un'impresa, mentre la pubblicità assolve una funzione informativa riguardo beni e servizi offerti dall'azienda stessa; come si può facilmente notare però, il confine tra le due tipologie di spesa è molto sottile, in particolar modo nella complessità di distinguere un costo volto alla promozione dell'impresa da un lato e un costo diretto alla promozione del prodotto dall'altro¹⁰⁸.

Per comprendere il trattamento fiscale di queste spese è necessario cogliere i tratti distintivi delle modifiche della normativa fiscale intervenute nel corso degli anni. Iniziando dalle spese di rappresentanza, nel periodo di vigenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, queste non risultando codificate venivano sottoposte al regime previsto dall'art. 61, c. 3 del detto decreto, il quale ne subordinava la deducibilità alle seguenti condizioni: il sostenimento della spesa nel corso dell'esercizio e la riferibilità ad attività

¹⁰⁷ TINELLI G., *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito d'impresa* in Rivista di diritto tributario, n. 5/2002, p. 452.

¹⁰⁸ LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2022, p. 2185.

e operazioni da cui derivano ricavi o proventi concorrenti nel reddito d'impresa¹⁰⁹. In origine, quindi, la fiscalità di tali spese risultava ancorata alla generazione di ricavi, ponendo in capo all'impresa una valutazione – in nome dell'inerenza - sul beneficio che la spesa avrebbe generato.

Il successivo intervento legislativo con il D.L. 2 marzo 1989, n. 69 ha modificato le modalità di deduzione, consentendola per un terzo dell'ammontare della spesa sostenuta in quote costanti nell'esercizio in corso e nei due successivi, senza però risolvere l'annoso problema della qualificazione come pubblicità o spesa di rappresentanza. L'unico intervento chiarificatore di questo intervento è stato rappresentato dalla precisazione del legislatore in merito alla qualificazione di spese di rappresentanza per convegni e beni distribuiti gratuitamente¹¹⁰.

Un primo tentativo chiarificatore delle fattispecie è invece avvenuto a seguito della costituzione del *Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive* con la legge n. 413/91, che ha in seguito individuato, attraverso la produzione di pareri, gli elementi distintivi delle due categorie di spesa:

- per le spese di rappresentanza la gratuità, consistente nella mancanza di corrispettivi o controprestazioni da parte dei destinatari, e la mancanza di un'incidenza significativa sulla produttività dell'impresa;
- per le spese di pubblicità l'esistenza di un obbligo di controprestazione, corrispondente in un'obbligazione con finalità di promozione dei beni e servizi offerti dall'impresa¹¹¹.

Esempi della prassi che tale Comitato ha consolidato nel corso degli anni sono, per esempio, il Parere n. 8 del 5 maggio 2005 in cui – in occasione del centenario della fondazione di una banca – ha riconosciuto come spese di pubblicità quelle non recanti utilità a terzi come decori, allestimenti, manifesti pubblicitari per l'evento; sono state

¹⁰⁹ Così l'art. 61, c. 3: *“I costi e gli oneri diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo sono deducibili se ed in quanto siano stati sostenuti nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad attività e operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. I costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica sono deducibili nella proporzione stabilita dal primo comma dell'art. 58”*.

¹¹⁰ Così l'art. 26, c. 12: *“Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili”*.

¹¹¹ TINELLI G., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi*, Padova, 2009, p. 971.

invece qualificate come spese di rappresentanza quelle recanti utilità ai terzi, come concerti, manifestazioni e banchetti organizzati dalla banca stessa. Come si può notare, queste ultime non configurano un incremento di produttività né richiedono una controprestazione dei destinatari, a differenza delle prime che, qualificate come spese di pubblicità e propaganda, pubblicizzano il nome della banca e ne promuovono prodotti e servizi. Spiegazione analoga è stata fornita anche con il Parere n. 44 del 16 novembre 2005 – relativo delle campagne pubblicitarie di un concessionario di autoveicoli – per il quale sono spese pubblicitarie tutte quelle attinenti alla presentazione di nuovi modelli di veicoli (decori, volantini, noleggio spazi espositivi...), mentre configurano spese di rappresentanza quelle non strettamente collegate al fine promozionale (alloggio per i clienti, banchetti).

Ad oggi, l'ultimo rilevante intervento legislativo è stato rappresentato dalla modifica dell'art. 108, c. 2 TUIR ad opera della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che consente di imputare integralmente la spesa all'esercizio, purché questa risulti effettivamente sostenuta e aderente ai requisiti di inerenza previsti dal decreto del Ministro dell'economia 19 novembre 2008, attuativo delle disposizioni del TUIR.

Quest'ultimo dispone un limite di deducibilità delle spese di rappresentanza commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica nel periodo di riferimento¹¹². In tal senso, pur consentendo la deduzione integrale della spesa nel periodo di sostenimento, il decreto intende comunque limitare la possibilità di imputare spese di rappresentanza eccessive e in misura non ragionevole rispetto al fatturato generato. Inoltre, in aderenza a quanto accennato in precedenza sui pareri emessi dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, il decreto in oggetto elenca una serie di spese considerabili di rappresentanza, richiamando le già citate finalità promozionali, l'obiettivo di generare benefici economici anche potenziali e l'erogazione gratuita in assenza di controprestazione. La disposizione viene poi completata attraverso la precisazione secondo cui i beni distribuiti gratuitamente aventi valore inferiore ai 50

¹¹² In particolare: *“Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni”*.

euro non partecipano al computo delle spese di rappresentanza deducibili e risultano integralmente spesabili nell'esercizio di competenza.

Di conseguenza, per la conformazione assunta dalla normativa attuale, il criterio di inerenza connesso alle spese di rappresentanza risulta svincolato dalla congruenza quantitativa della spesa, potendosi quindi contestare solamente l'attinenza qualitativa e il rispetto dei criteri sopra citati di gratuità e benefici economici potenziali.

Differente è stato invece il percorso seguito dalle spese di pubblicità che, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, risultavano inizialmente deducibili alternativamente nell'esercizio di sostenimento o per quote costanti nell'esercizio e nei due successivi.

Tale regime è rimasto sostanzialmente invariato sino al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 il quale, attraverso la modifica dell'art.108 del TUIR ha previsto – oltre all'estensione del periodo di deducibilità delle spese di rappresentanza in cinque esercizi rispetto ai tre stabiliti in precedenza – la deduzione delle spese di pubblicità e propaganda nell'esercizio di sostenimento oppure in quote costanti nello stesso e nei quattro esercizi successivi. Anche tale intervento normativo, mantenendo la diversità del regime previsto per spese di pubblicità e rappresentanza, ha preservato una forma di vantaggio nel qualificare le spese come pubblicitarie: infatti, ciò ne consentiva la deduzione integrale e nell'esercizio di sostenimento, rispetto alla deduzione per le spese di rappresentanza pari ad un terzo del loro importo e con differimento della deduzione in cinque esercizi. Risulta evidente come tale regime potesse generare problematiche interpretative in merito alla qualificazione della spesa, dati i contrastanti interessi di contribuente e Amministrazione finanziaria. Tale diversità nei regimi è venuta meno con la legge finanziaria del 2008 che ha consentito deduzione integrale e nell'esercizio di effettuazione anche per le spese di rappresentanza.

L'ultima modifica per le spese di pubblicità invece, con il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, ha rimosso la possibilità di capitalizzare le dette spese, imponendo necessariamente la deduzione integrale nell'esercizio di sostenimento.

Risulta evidente, quindi, che la conformazione attuale prevede che le due discipline siano sostanzialmente concordi nelle tempistiche di deduzione, essendo entrambe spesabili nell'esercizio di competenza. Ciò che differenzia invece le materie in esame è il limite quantitativo previsto per le deduzioni dal decreto ministeriale del 19 novembre 2008, che agisce fiscalmente sulle spese di rappresentanza commisurandole al fatturato. Dunque, il

contribuente potrà essere incentivato a qualificare, in maniera consapevolmente erronea o comunque forzando la scelta, una spesa come pubblicitaria in luogo di un costo di rappresentanza, qualora ritenga ragionevolmente di superare i limiti stabiliti dal decreto del MEF.

Riflettendo sui costi di rappresentanza e di pubblicità, si è voluto sottolineare come spesso risulti complesso definire l'inerenza di una spesa rispetto all'attività aziendale, ancor di più qualora sia il legislatore a richiedere una forma di connessione tra componenti positivi e negativi di reddito.

L'evoluzione normativa collegata alla deducibilità di tali spese nel corso degli anni sembra aver riconosciuto queste difficoltà, fornendo prima di tutto un chiarimento sul piano della qualificazione dei costi e dei criteri da seguire. In secondo luogo, data la complessità nel definire quando una spesa sia congrua nell'importo, la verifica sulla congruità pare essere stata superata, rilevando unicamente i profili qualitativi. Ad oggi, infatti, sussiste l'unico limite della commisurazione tra costi di rappresentanza e fatturato ai fini del calcolo della deduzione, ma appare consolidata la prassi di non sindacare l'importo della singola spesa in nome della ragionevolezza della stessa. Possiamo quindi concludere che per tali spese il legislatore tributario abbia preferito rimuovere le forme di incertezza nel calcolo della base imponibile, sia attraverso la rimozione del sindacato sulla congruità, che tramite l'eliminazione della necessità di correlazione costo-ricavo originariamente prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

L'insieme delle problematiche sorte nel corso degli anni in merito all'inerenza, in ragione della fisiologica soggettività di tale principio che può facilmente sfociare in contestazioni arbitrarie, ha quindi condotto il legislatore a limitarne il sindacato attraverso l'introduzione di limiti massimi di deduzione per alcune categorie di spesa. Infatti, come già attuato per esempio nel caso degli ammortamenti (art. 103 TUIR), delle spese di manutenzione (art. 102, c. 7 TUIR) o degli interessi passivi (art. 96 TUIR), anche per le spese di rappresentanza è stata introdotta un limite alle spese deducibili, come dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal relativo decreto ministeriale citati in precedenza. Con ciò l'Amministrazione finanziaria mantiene il proprio sindacato in merito alla deduzione di voci non dotate del requisito di inerenza, anche se rientranti nei suddetti limiti quantitativi di deduzione commisurati al fatturato; tuttavia, consapevole della flessibilità a cui si prestano le spese di rappresentanza nell'accogliere spese di natura extra-imprenditoriale

o forme occulte di destinazione dell'utile, il legislatore ha forfettariamente introdotto tali limiti quantitativi così da poter:

- in primo luogo, facilitare l'attività di accertamento attraverso l'ancoraggio ad una quantità oggettiva, che evita quindi il prodursi di ricorsi avversi a contestazioni in tale ambito;
- in secondo luogo, limitare la quantità di spese di rappresentanza dedotte, così da ridurre la qualificazione fittizia di spese non inerenti ma qualificate come tali e, allo stesso tempo, consentire all'Amministrazione di concentrare l'attività accertativa su un minor numero di voci.

Il legislatore ha inteso condurre a risultati incontrovertibili in termini di oggettività, utilizzando delle regole *grossolane* sul piano tecnico-aziendalistico, a favore però della stabilità del rapporto tra fisco e contribuente¹¹³. In questo modo l'Amministrazione Finanziaria è stata sgravata parzialmente dal problema di sindacabilità dell'inerenza considerato anche che, limitando l'incidenza delle spese di rappresentanza e del sindacato di inerenza, è diminuita anche l'esigenza di attribuire in capo al fisco un forte potere di controllo.

Per concludere il tema dell'inerenza, se finora si è visto il trattamento di costi non afferenti al programma imprenditoriale ma fiscalmente dedotti dal contribuente, sorge opportuno analizzare anche il trattamento di costi che, pur inerenti, vengono esclusi dalla base imponibile per effetto principalmente di politiche repressive. Appartengono a questa categoria:

- i costi da reato, qualora i beni e servizi acquisiti siano stati utilizzati in modo diretto per compiere atti qualificabili come *delitti non colposi*, escludendosi quindi le deduzioni di costi conseguiti in reati compiuti in presenza di dolo¹¹⁴;
- i costi dedotti per effetto di operazioni elusive;
- spese e componenti negativi derivanti da rapporti intercorsi con imprese residenti o localizzate in stati appartenenti alla *black list*. Queste potranno essere riconosciute qualora l'impresa dimostri che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva o, alternativamente, l'effettività

¹¹³ NOCERINO O., *Riflessioni sul rapporto tra il bilancio d'esercizio e la determinazione del reddito d'impresa fiscalmente significativo* in Diritto e pratica tributaria, n. 4/2020, p. 1484.

¹¹⁴ Cfr. D.L. n.16/2012, art. 8.

della spesa e che le operazioni attuate rispondano ad un effettivo interesse economico.

In questi casi, l'esclusione dalla base imponibile risponde alla finalità di evitare che il contribuente possa, a seguito di operazioni elusive, poco trasparenti o conseguenti in reati dolosi, dedurre la spesa effettuata. Quindi, la limitazione della libertà economica dell'imprenditore viene in questi casi giustificata, nell'ottica di impedire l'ottenimento di un effetto fiscalmente premiale da tali condotte.

3.3 Le valutazioni di bilancio e il rapporto con la normativa fiscale

La discrezionalità concessa al redattore di bilancio da parte del legislatore civilistico costituisce una delle principali fonti di preoccupazione per il legislatore fiscale, alla luce del limite di azione che consente arbitraggi fiscali, purché contenuti entro un legittimo margine di legalità; il legislatore tributario, per tutelare la stabilità e la regolarità del prelievo fiscale, utilizza determinati strumenti normativi – come visto per i limiti quantitativi alla deducibilità nel caso dell'inerenza – e pone un elevato livello di attenzione sulle valutazioni di bilancio. Per tale ragione, anche data la rilevanza quantitativa delle voci contenenti stime e congetture all'interno del bilancio, l'applicazione della derivazione rafforzata deve ritenersi esclusa per tutte le questioni attinenti alla materia valutativa, le quali restano prerogativa della normativa fiscale. Differente risulta il caso in cui la valutazione di una componente sia propedeutica all'operazione di qualificazione, nel cui caso opera la derivazione rafforzata, applicandosi quindi i criteri fiscali di valutazione sulla componente così come qualificata dall'applicazione dei pilastri Qu.I.C.

Il complesso di valutazioni che si rendono necessarie al fine di quantificare il risultato economico, richiede quindi un'azione legislativa volta alla limitazione della discrezionalità dell'imprenditore: in tal senso, la normativa fiscale risulta maggiormente restrittiva di quella civilistica, limitando il redattore di bilancio alla scelta tra più opzioni consentite (come nella scelta del criterio di valutazione delle rimanenze tra quelli consentiti dal TUIR) oppure fissando un perimetro di ragionevolezza della componente valutativa. Nonostante ciò, tale necessità di certezza non deve essere interpretata in senso assoluto, data la coesistenza nelle norme di determinazione del reddito imponibile di

regole analitiche e, viceversa, di regole che riconoscono le necessità di “*apprezzeramenti valutativi*” dalla natura fisiologicamente estimativa¹¹⁵.

Le valutazioni costituiscono una componente critica in quanto, differentemente dalle quantità oggettive derivanti dagli scambi originati con entità terze rispetto all’impresa, contengono diverse gradazioni delle componenti soggettive. In particolare, sulla base del livello di approssimazione, è possibile fare riferimento a due tipologie di quantità:

- le stime, suscettibili di verifica in un momento futuro, la cui attendibilità dipende dal grado di fondatezza delle ipotesi utilizzate dal redattore di bilancio e dalla correttezza del processo volto all’ottenimento del valore stimato;
- le congetture, per le quali non sono possibili verifiche in un futuro prossimo, la cui fondatezza dipende dalle ipotesi soggettive formulate dal redattore¹¹⁶.

Il confine che separa stima e congettura risulta però labile, tanto da risultarne complessa, se non impossibile la distinzione: i valori stimati potrebbero essere quelli associabili ad un valore puntuale, mentre nel caso di quantità congeturate sarebbe invece possibile ottenere un *range* di valori nel perimetro della ragionevolezza, dal quale poi individuare un valore puntuale¹¹⁷. Anche tale tesi però appare fallace considerando per esempio che tra le rimanenze, identificabili in poste stimate, e la definizione della vita utile a fini di ammortamento, considerabile una congettura in ragione dell’elevata soggettività nella sua definizione, il livello di opinabilità appare in ambo i casi elevato. Appare sufficientemente chiara la definizione di stime del principio ISA Italia 540 – Revisione delle stime contabili e della relativa informativa, secondo cui è “*un valore monetario la cui quantificazione, in conformità alle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, è soggetta a incertezza nella stima*”¹¹⁸, dove tale incertezza risulta dovuta ad un’intrinseca mancanza di oggettività nella sua quantificazione.

Storicamente, le scuole teoriche venutesi a formare nel corso degli anni, si sono espresse in modo differenziato rispetto alle valutazioni, a partire dalla teoria di Fabio Besta che, pur propendendo per la ricerca di un valore deterministico, accetta l’utilizzo di

¹¹⁵ TORTORELLI M., *Il principio di derivazione nel reddito di impresa tra norme civilistiche e tributarie*, Milano, 2021, p. 7.

¹¹⁶ SANTESSO E., *Valutazioni di bilancio aspetti economico-aziendali e giuridici*. 2, Torino, 1994, p. 22.

¹¹⁷ STRAMPELLI G., *Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità (penale): spunti sulla punibilità dei falsi valutativi* in Rivista delle società, n. 1/2016, p. 144.

¹¹⁸ ISA Italia 540, par. 12.

approssimazioni, come il costo storico sottoposto ad ammortizzazione, rispetto all'ottenimento di un "valore vero" di attività e passività, particolarmente complesso da raggiungere¹¹⁹. L'idea di Besta, quindi, appariva già moderna al momento della sua formulazione tra fine Ottocento ed inizio del Novecento, avvicinandosi in un certo senso alla visione *fair value* stabilita dagli attuali principi contabili internazionali nella quantificazione a valori di mercato.

Successivamente si è posto in simile direzione anche Zappa la cui teoria, criticando la regola del costo storico, valorizza il processo che dovrebbe condurre alla valutazione di un bene, che non dovrebbe limitarsi ad una visione interna all'impresa, bensì guardare all'andamento del mercato in cui l'impresa opera, adottando l'ottica dell'utilizzo di valori di presunto realizzo come correttivi del costo storico.

In seguito, Onida, nel concordare con Zappa, puntualizza l'astrazione e l'ipotesicità del reddito d'esercizio, in ragione dell'utilizzo di previsioni ipotetiche e valori stimati in luogo di quantità puntuali, che rendono impossibile la piena attribuzione ad uno specifico esercizio di un reddito realmente conseguito. Inoltre, integrando la teoria zappiana dei valori di presunto realizzo, introduce la recuperabilità del valore del bene come limite massimo del valore di iscrizione in bilancio, in riconoscimento della prudenza necessaria ai fini di valutazione.

In sintesi, nel corso degli anni il modello di reddito consumabile inizialmente teorizzato da Zappa secondo cui il bilancio si pone il fine principale di dare esposizione al risultato reddituale, attraverso le centralità di quest'ultimo nell'accrescimento del capitale aziendale, viene a tramontare; da ciò invece, sorge l'idea di un modello di bilancio intellegibile, volto a fornire un livello minimo di informazione agli *stakeholders*, attraverso una rappresentazione di capitale e reddito d'esercizio fondati sui pilastri di trasparenza e verificabilità del processo valutativo posto in atto dal redattore di bilancio¹²⁰. In tale ottica, quindi, le valutazioni del bilancio devono assicurarsi di fornire garanzia sui valori esposti, verificabilità dei processi valutativi e assicurazione della continuità aziendale, in contrasto con l'impostazione zappiana, focalizzata sull'azienda e

¹¹⁹ ADAMO S., COSTA M., *Le valutazioni di bilancio nella prospettiva della tradizione giuridica e dottrinale italiana* in *La "nuova" informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D. Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC*, p. 12-13.

¹²⁰ ADAMO S., COSTA M., *Le valutazioni di bilancio nella prospettiva della tradizione giuridica e dottrinale italiana* in *La "nuova" informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D. Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC*.

le dinamiche della gestione aziendale, in totale assenza di finalità differenti dalla determinazione del reddito e della sua consistenza. È inevitabile, infatti, che le valutazioni di bilancio vengano influenzate dallo scopo per cui questo viene redatto e, di conseguenza, delle informazioni che da quest'ultimo si vogliono estrapolare.

Si può notare come diversi dei criteri formulati in passato, quali valore di presunto realizzo, costo storico e valore recuperabile, sono concetti tutt'ora utilizzati nella logica di redazione del bilancio civilistico e relativi effetti fiscali. Già il codice civile nella versione del 1942 richiamava questi concetti che, con il decorso del tempo, sono rimasti nel testo legislativo ad oggi in vigore. Tali criteri mantengono la propria centralità nella valutazione delle attività che, quindi, rimane stabilmente ancorata ad un modello di valutazione storica piuttosto che prospettica, fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati, per i quali risulta ammessa valutazione al *fair value*.

Concentrandoci sulle valutazioni in bilancio, esistono una serie di criteri a cui il redattore deve fare riferimento sia per la valutazione di attività e passività con i relativi riflessi economici, che per la registrazione diretta di costi e ricavi come gli accantonamenti. Nel merito, il principio di redazione che tutt'ora guida stime e valutazioni è la prudenza che, come già visto nel secondo capitolo, “*non deve comportare una arbitraria riduzione dei redditi e/o del patrimonio; bensì devi ispirare quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio*”¹²¹. La declinazione pratica di tale principio impone di essere prudenti nei giudizi discrezionali, agendo in modo informato ed oculato, ed evitando la contabilizzazione di utili non realizzati per effetto di ipotesi eccessivamente ottimistiche. Specularmente, però, tale principio non deve eccedere i canoni di ragionevolezza, in quanto anche valutazioni al ribasso rischiano di rendere il bilancio non corretto.

Riguardo le metodologie di valutazione previste dal Codice Civile, senza entrare nel dettaglio della valutazione di ogni singola voce di bilancio¹²², attraverso l'analisi dell'art.

¹²¹ FRATTINI G., *Contabilità e bilancio Vol. 2. Le valutazioni di bilancio: principi economici, disciplina giuridica e informazioni complementari*, Milano, 1997, p. 47.

¹²² Si ricorda che i criteri di valutazione previsti dal codice civile all'art. 2426 devono essere opportunamente integrati con le previsioni contenute all'interno dei singoli documenti contabili OIC che, sulla base delle peculiarità distintive di ogni singola tipologia di voce trattata, forniscono chiarimenti tecnici sulle modalità di valutazione e contabilizzazione.

2426 si possono evidenziare principalmente tre tipologie: costo storico, costo ammortizzato e *fair value*.

Il metodo del costo storico è tipicamente utilizzato nella valutazione delle immobilizzazioni, e si fonda sull'iscrizione di un valore in bilancio pari al costo d'acquisto o produzione, comprensivo di oneri accessori e spese direttamente imputabili come spese di collaudo, montaggio o oneri relativi all'operazione di finanziamento sostenuta. L'iscrizione al costo storico impone, qualora l'utilità sia limitata nel tempo, la realizzazione di un processo di ammortamento nel corso degli anni di vita utile del cespite. La componente valutativa nell'iscrizione al costo storico risiede principalmente nella definizione della vita utile economica del bene che determinerà il coefficiente di ammortamento applicato, ma anche nella determinazione del valore residuo del bene al termine della stessa e nella scelta del criterio di ammortamento. In questi termini, la discrezionalità del redattore viene limitata ai fini fiscali attraverso l'utilizzo di coefficienti di ammortamento, i quali sono stabiliti attraverso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, periodicamente aggiornato. In questo senso, nulla impedisce al redattore di bilancio di applicare un'aliquota di ammortamento superiore a quella prevista dal citato decreto, con l'effetto però di dover rinviare la deduzione fiscale della quota eccedente agli esercizi successivi.

Le previsioni civilistiche, inoltre, impongono di procedere alla svalutazione del valore del bene qualora il valore dello stesso risulti durevolmente inferiore rispetto a quello ottenuto per effetto del metodo finora citato. La declinazione pratica della svalutazione dei beni viene esposta all'interno dell'OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali il quale, esplicitando gli indicatori di potenziali perdite di valore, richiede al verificarsi di uno dei tali indicatori il calcolo del valore recuperabile del bene al fine di, eventualmente, rivederne vita utile, criteri di ammortamento o valore residuo. Il valore recuperabile da confrontare con il valore in bilancio dell'immobilizzazione risulta pari al maggiore tra *fair value*¹²³ e valore d'uso, quest'ultimo determinato attraverso un processo di stima dei flussi di cassa futuri attualizzati con un tasso di sconto che rifletta valore temporale del denaro e i rischi

¹²³ OIC 9, par. 21: “*Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione*”.

specifici dell'attività svolta dall'impresa¹²⁴. Una volta effettuato tale calcolo, e qualora si rilevi una perdita durevole di valore dell'immobilizzazione, il redattore dovrà procedere alla svalutazione dell'*asset* per adeguarlo al valore recuperabile. La normativa consente poi, in linea generale, l'eventuale ripristino del costo originario qualora siano venuti meno i motivi che abbiano determinato la svalutazione, entro i limiti del valore che la stessa avrebbe avuto in assenza di rettifiche.

Concludendo il trattamento civilistico delle immobilizzazioni, normalmente non risulta consentita la rivalutazione di queste ultime, salvo casi previsti dalla legge e, comunque, per un valore che non ecceda in alcun caso il valore recuperabile. Questo trattamento, corollario del principio di prudenza, segna il distacco esistente tra principi contabili nazionali e internazionali, dato che questi ultimi consentono la rivalutazione qualora si opti per il *modello del costo rivalutato*¹²⁵.

Come si può notare, diverse sono le fasi tra rilevazione iniziale, rilevazione in bilancio di fine esercizio e dismissione del bene che prevedono elementi di discrezionalità nella normativa civilistica, e che necessitano di precisi limiti all'interno della normativa tributaria. Il primo limite, già evidenziato nelle righe precedenti, impone un tetto massimo di deducibilità della quota di ammortamento annuo secondo aliquote tassative. In merito alla rivalutazione dei beni, il problema impositivo non dovrebbe porsi dato che, qualora una legge consenta la rivalutazione del bene, la contropartita dell'incremento del valore dell'attività è la voce AIII "Riserve di rivalutazione", cioè una posta di patrimonio netto che risulterà vincolata fino all'eventuale conseguimento del maggior valore di realizzo. Riguardo il riconoscimento fiscale di tale maggior valore nel computo degli ammortamenti, tale previsione dipende dal contenuto del testo di legge che disciplina l'operazione di valutazione. Recentemente, con la rivalutazione dei beni ammortizzabili introdotta dal D.L. n. 104/2020 per i beni iscritti in bilancio al 31.12.2019, il testo di legge ha previsto che *"il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui*

¹²⁴ Inoltre, l'OIC 9 prevede per società che non superino i limiti stabiliti al paragrafo 30 del documento e per le micro-imprese, la facoltà di utilizzo di un approccio semplificato fondato sulla capacità di ammortamento; questo, assume che l'unità generatrice di flussi di cassa (UGC) coincida con l'intera impresa e che i flussi di reddito approssimano i flussi di cassa.

¹²⁵ Tale metodo, alternativo rispetto alla valutazione al costo, prevede l'iscrizione in bilancio del *fair value* del bene purché tale modalità di valutazione si estenda a tutte le attività appartenenti ad una categoria omogenea; inoltre, il valore equo deve essere determinato in modo attendibile e rivisto con regolarità.

redditi”¹²⁶. In tale caso, l’esercizio della facoltà di rivalutazione si sarebbe esteso anche alla componente fiscale solo qualora l’impresa avesse deciso di affrancare tale valore attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva, con la conseguente maggiore deducibilità degli ammortamenti ed il nuovo valore rivalutato ad operare come parametro di riferimento anche per eventuali minusvalenze o plusvalenze di vendita.

Quanto alle svalutazioni, il TUIR prevede un trattamento assimilato alle minusvalenze non realizzate come da art. 101 TUIR, impedendone la deducibilità nell’esercizio di rilevazione. In questo senso, generandosi una discrasia tra valore contabile e fiscale dell’immobilizzazione, tale differenza verrà ripresa a tassazione attraverso una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi pari all’importo svalutato. Tale variazione però ha effetti anche sugli ammortamenti, dato che *“non andrà a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto del bene, il cui valore ante svalutazione continuerà a essere deducibile, in via extra contabile, negli esercizi successivi a quello in cui è stata effettuata la svalutazione, attraverso una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi”*¹²⁷. Tale meccanismo di *riassorbimento fiscale* genera l’effetto di consentire la deduzione dell’importo della svalutazione, ripartendola negli esercizi di vita utile rimanenti al completamento del processo di ammortamento, attraverso la neutralità della svalutazione che non incide sul costo storico dell’immobilizzazione a fini fiscali. Concludendo, plusvalenze e minusvalenze invece non risentono di forme di limitazione, derivando il valore di vendita del cespite da un’operazione con soggetti terzi e, quindi, oggettiva. Si può notare come la normativa fiscale costruita intorno al criterio del costo storico tende a porre dei limiti in tutte le situazioni in cui si trovi una componente di discrezionalità, mentre nel caso di valori di ingresso e di uscita dal complesso aziendale relativi a operazioni svolte con soggetti terzi, non vi siano previsioni ulteriori rispetto a quelle civilistiche.

Una seconda metodologia di valutazione è il criterio del costo ammortizzato, prescritto dal codice civile - a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 - ai fini della contabilizzazione e delle successive rilevazioni in merito a debiti e crediti. Tale tipologia di contabilizzazione può non essere applicata a tutti i crediti o debiti, qualora l’effetto della sua applicazione risulti irrilevante rispetto alla rilevazione sulla base del valore

¹²⁶ D.L. n. 104/2020, art. 100, c. 3.

¹²⁷ GIOMMONI F., *La svalutazione delle immobilizzazioni materiali e la gestione dei disallineamenti tra valore contabile e fiscale* in *Il reddito di impresa*, n. 21/2022, p.3.

nominale netto¹²⁸, potendo in tal caso essere rilevata per l'importo di quest'ultimo. Il calcolo del costo ammortizzato richiede essenzialmente di contabilizzare l'attività o passività tenendo in considerazione il fattore temporale, sulla base della seguente procedura:

- la prima iscrizione in bilancio avviene al valore nominale al netto di premi, sconti, abbuoni e oneri di transazione, salvo che il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia differente in misura significativa rispetto al tasso di interesse di mercato¹²⁹. In quest'ultimo caso, il valore iniziale di iscrizione risulterà pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri del credito/debito, calcolato utilizzando il tasso di interesse di mercato;
- in seguito alla prima iscrizione, indipendentemente dall'applicazione o meno dell'attualizzazione del punto precedente, si renderà necessario il calcolo del tasso di interesse effettivo dell'operazione, ovvero *“il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale”*¹³⁰. Tale tasso riflette non solo gli interessi applicati sul credito/debito, ma considera anche il fattore temporale e qualsiasi differenza esistente tra valore nominale iniziale e a scadenza;
- alla chiusura di ogni esercizio fino alla completa estinzione del debito/credito oggetto di valutazione al costo ammortizzato, il valore del credito sarà calcolato nel seguente modo:

$$\begin{aligned} & \text{valore iniziale di iscrizione del credito/debito} \\ & + \text{interessi maturati calcolati con il tasso di interesse effettivo} \\ & - \text{incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo} \end{aligned}$$

Come si può notare, tale metodo di contabilizzazione aderisce al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, imponendo la rilevazione di interessi attivi/passivi calcolati sulla base delle effettive condizioni di mercato, e non invece di quanto contrattualmente previsto. Tuttavia, come precisato dallo stesso OIC 15, l'applicazione di tale metodo non

¹²⁸ L'OIC 16 – Crediti precisa che generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

¹²⁹ OIC 15 par. 41: *“Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame”*.

¹³⁰ OIC 15 par. 37.

si renderà necessaria nel caso di operazioni particolarmente brevi, condizioni contrattualmente previste analoghe a quelle ottenibili nel mercato in condizioni di libera concorrenza o qualora le differenze tra valori nominali iniziali e a scadenza risultino irrilevanti. Uno dei pregi di tale metodo, senza entrare ulteriormente nei casi più complessi, si riflette nella corretta imputazione temporale di aggi, disaggi, interessi e differenze tra valore nominale iniziale e a scadenza, che vengono correttamente ripartiti in base all'effettiva maturazione nel corso del periodo in cui crediti e debiti permangono iscritti in bilancio. A livello fiscale il TUIR non fa menzioni esplicite di tale metodologia di calcolo ma, per effetto della derivazione rafforzata, il valore fiscale del credito o debito sarà quello ottenuto mediante l'applicazione del costo ammortizzato, con la conseguente rilevanza fiscale degli interessi computati per effetto dell'ammortizzazione di crediti e debiti. L'importo del credito così calcolato, quindi, fungerà anche da parametro di riferimento per valutare la deducibilità o meno delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti, così come previsti dall'art. 106 TUIR¹³¹.

L'ultimo metodo esistente è il *fair value* o valore equo, ovvero “*il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione*”¹³². Tale metodo, di larga diffusione nei principi contabili internazionali, risulta invece meno presente nel bilancio redatto secondo codice civile e principi contabili nazionali, data la tendenza dell'impianto nazionale a prediligere valori certi e prudenti. Il *fair value*, invece, utilizza dei valori attuali con l'obiettivo di riflettere un valore corrente del patrimonio a valori di mercato, nonostante ciò renda ulteriormente complesse le valutazioni di bilancio e la gestione della discrezionalità del redattore. Nel codice civile tale criterio di valutazione viene prescritto per gli strumenti finanziari derivati¹³³, per i quali viene indicata come modalità di determinazione il valore di mercato nel caso in cui sia facilmente individuabile un mercato attivo o, comunque, risulti possibile derivare il

¹³¹ Tale articolo prevede un doppio limite di deducibilità: in primo luogo, l'importo delle svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti in ciascun esercizio, non può eccedere lo 0,50% dell'importo dei crediti stessi; in secondo luogo, una volta che l'ammontare del fondo così costituito supera il 5% dell'importo nominale dei crediti sussistenti al termine dell'esercizio, la deduzione non è più ammessa fiscalmente.

¹³² OIC 32 par. 12.

¹³³ Si rinvia alla definizione di strumento finanziario derivato esposta nell'OIC 32 - Strumenti finanziari derivati. A fini esemplificativi, lo stesso documento richiama tra i più diffusi strumenti finanziari derivati i contratti a termine (*forward* e *futures*), opzioni e *swap*, oltre ad alcune forme di derivati creditizi volti al trasferimento del rischio creditizio dell'attività sottostante.

valore di mercato da quello di uno strumento con caratteristiche analoghe. Alternativamente, qualora le precedenti opzioni non fossero possibili, il Codice Civile prescrive il calcolo di tale valore attraverso l'uso di modelli e tecniche di valutazione che approssimino ragionevolmente il valore di mercato dello strumento finanziario in oggetto. Relativamente alle modalità di contabilizzazione delle variazioni – positive o negative - del *fair value*, queste verranno imputate a conto economico, salvo il caso in cui lo strumento sia destinato alla copertura del rischio di un altro strumento finanziario o di una specifica operazione programmata, nel cui caso verranno destinate a riserva di patrimonio netto, per poi transitare in conto economico qualora si verifichi l'evento oggetto di copertura. Il metodo del *fair value* quindi, seppur residuale rispetto ai criteri visti in precedenza, può determinare delle complessità nel caso in cui si rendesse necessario il calcolo del valore attraverso dei modelli di valutazione, dovendo in tal caso verificarsi la correttezza degli assunti, la ragionevolezza delle stime e del processo di valutazione. L'impianto nazionale di bilancio, consapevole della complessità del processo di valutazione in quest'ultimo caso, prescrive specifici obblighi di informativa attraverso:

- art. 2427-bis c.c., che chiede di *indicare in nota integrativa gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;*
- OIC 32, che al paragrafo 125 richiede di *includere l'informativa di quale o quali metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del fair value all'interno della nota integrativa.*

In merito al trattamento fiscale, il TUIR all'art. 112 prevede che per gli strumenti c.d. “non di copertura” i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dalle variazioni del *fair value* abbiano piena rilevanza ai fini IRES. Differente, invece, il metodo impositivo introdotto per gli strumenti finanziari derivati c.d. “di copertura”: per questi, infatti, si applica la valutazione simmetrica, “*per cui i risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono “attratti” al regime previsto per le componenti positive o negative delle attività o passività, rispettivamente, coperte o di copertura*”¹³⁴. Un ultimo trattamento fiscale viene poi riservato dall'art. 112 c. 6 TUIR

¹³⁴ TRICARICO M., *Strumenti finanziari derivati: esame del trattamento fiscale* in FiscoOggi, 1 marzo 2024.

per gli strumenti di copertura di *cash flow*¹³⁵, nel cui caso i componenti di reddito generati formano parte del reddito imponibile al momento dell'imputazione a conto economico.

I criteri di valutazione secondo costo storico, costo ammortizzato e *fair value* sono alcuni tra i più utilizzati, ma ne esistono altri, tra i quali possiamo ricordare:

- il metodo del patrimonio netto, utilizzabile per la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate o collegate, che prevede l'iscrizione per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese;
- costi di impianto e ampliamento, di sviluppo e avviamento, i quali pur essendo fondati sul costo storico, prevedono dei particolari requisiti da soddisfare per l'iscrizione in bilancio;
- le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, iscritti al minore tra costo d'acquisto o produzione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Le valutazioni attinenti attività e passività finora esposte, incidono sul conto economico in maniera indiretta attraverso il calcolo di ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni, qualificazione di componenti patrimoniali come interessi. Tra le altre previsioni del TUIR attinenti alle voci di conto economico, invece, buona parte di esse non attengono alla questione valutativa in senso stretto, soffermandosi invece in modo prevalente sull'introduzione di limiti di deducibilità quantitativi da applicarsi agli importi civilistici.

Come visto nell'*excursus* storico di inizio paragrafo, la questione valutativa nel corso degli anni ha assunto una connotazione informativa, riconoscendosi la necessità di convogliare informazioni chiare, trasparenti e verificabili. Proprio sulla verificabilità del processo valutativo appaiono indirizzate diverse previsioni, sia legislative che dei principi contabili, piuttosto che sulla ricerca di un valore quanto più possibile vicino alla realtà dei fatti. Il processo valutativo attuato dal redattore deve attenersi alla ragionevolezza e alla buona fede richiesta dalla normativa, anche in merito alle stime e ai modelli utilizzati per giungere al valore puntuale di bilancio. Discorrendo le tipologie di valutazioni più diffuse nel bilancio nazionale, in diversi casi la normativa civilistica richiede stime: la stima della vita utile, del valore recuperabile, del *fair value* per i valori immobilizzati; la

¹³⁵ Strumenti finanziari derivati, come gli *interest rate swap*, utilizzati per la copertura contro la variabilità dei flussi di cassa, tipicamente presenti in operazioni finanziarie contraddistinte da tassi variabili che espongono il contraente al rischio di tasso. L'andamento dei tassi, infatti, produce degli effetti sull'importo degli oneri finanziari maturati sull'attività/passività cui si riferiscono.

stima del tasso di interesse di mercato per giungere al valore attuale del credito/debito nel caso del costo ammortizzato; l'utilizzo di modelli e tecniche di valutazione per giungere al *fair value* di uno strumento finanziario qualora le altre possibilità indicate non consentano risultati ragionevoli.

In merito alla rilevanza delle valutazioni, si rende necessaria un'illustrazione del processo che di stima e al processo da porre in essere, al fine di determinare un valore ragionevole. Seppur limitate nel bilancio nazionale rispetto a quello secondo i principi IAS, le valutazioni sono richieste quantomeno per l'*impairment* e per la determinazione di accantonamenti, ammortamenti e altre componenti di reddito che si rendono necessarie per realizzare il principio di competenza.

Ogni stima di valore che si realizzi, non può prescindere da un presidio del processo da parte degli agenti decisionali: anche nei casi di valutazioni complesse, gli amministratori non possono dichiararsi estranei a processi il cui svolgimento venga delegato a terzi, qualora non vi sia un adeguato presidio degli stessi. Di conseguenza, il corretto presidio del processo di valutazione dovrebbe permettere di fronteggiare tre rischi di processo:

- il rischio proprio dell'attività da valutare, che risulta insito nella stessa e, essendo intrinseco, non può essere eliminato;
- il rischio di affidabilità della base informativa, che dipende dalla quantità e dalla qualità di informazioni a disposizione del valutatore, e influenza la correttezza della stima che si giunga ad ottenere;
- il rischio di processo, derivante da applicazioni incomplete, superficiali o inadeguate dei modelli e tecniche di valutazione, che pregiudicano la validità dell'intero processo.

Il rischio di processo può così essere riassunto nella seguente relazione secondo cui

$$\text{Valuation risk} = f(\text{Inherent Risk}; \text{Reliability risk}; \text{Process risk})$$

e di conseguenza, non potendo agire sul rischio proprio (*inherent risk*), sorge la necessità di ottimizzare le componenti informative utilizzate e il successivo processo posto in essere per assemblarle, al fine di ottenere un risultato ragionevole¹³⁶. Alla luce dei molteplici rischi esistenti, sembrerebbe più corretta la scelta del redattore di bilancio non

¹³⁶ BINI M., *Le valutazioni di bilancio ed il ruolo dei consiglieri indipendenti* in *Le Società*, n. 11/2018, p. 1301.

di farsi assistere unicamente nella fase di valutazione in senso stretto, bensì di ottenere una consulenza ad ampio raggio comprendente lo studio e l'analisi dei processi necessari. Purtroppo le fasi di valutazione, anche complesse, qualora svolte ripetutamente nel corso degli anni rischiano di assestarsi in *routine* consolidate che non rispecchiano l'evoluzione aziendale e del contesto esterno, risultando obsolete.

Diverse sono, in tal senso, le fonti che consolidano il ruolo della procedura di valutazione, tra cui si ricordano i principi di revisione ISA Italia e i Principi Italiani di Valutazione (PIV).

Questi ultimi, conosciuti dall'Organismo Italiano di Valutazione (OIV), si pongono l'obiettivo di elaborare e divulgare dei principi base per la realizzazione di perizie e stime, pur non costituendo una fonte normativa, essendo quindi la loro adozione puramente facoltativa. Tali principi, oltre a dei punti riguardanti le metodologie di valutazione e dei casi di applicazione specifica, si aprono con un'ampia parte dedicata al processo valutativo, all'attività dell'esperto valutatore e alla base informativa da utilizzare.

In merito al processo valutativo, l'OIV è giunto a coniare quattro diversi principi, riassumibili nel seguente modo:

- la valutazione è un giudizio ragionato e motivato, fondato su delle stime, e come tale non esiste un risultato “vero” ottenibile con la mera applicazione di una formula o modello matematico;
- il giudizio deve prevedere una formulazione obiettiva, attraverso l'utilizzo dello scetticismo professionale, senza sovrastimare o sottostimare il risultato ottenuto;
- il giudizio richiede ampie conoscenze tecniche, esperienza professionale in merito a oggetto e scopo della valutazione;
- l'opinione deve essere, tra le altre cose, verificabile, coerente e affidabile¹³⁷.

Come si nota, in tutti questi principi l'enfasi viene posta sulle caratteristiche che devono possedere il processo e chi si trovi nelle condizioni di svolgerlo, confermando quanto in precedenza esposto sull'importanza del procedimento rispetto al valore finale. Non costituendo oggetto del presente elaborato, in sintesi si ricorda che nel prosieguo i principi

¹³⁷ Principi italiani di valutazione, 2015.

riservano ampio spazio anche alle fasi del processo valutativo¹³⁸ e ai requisiti della base informativa¹³⁹. La rilevanza di tali principi nell'ambito della costruzione di un processo valutativo appare apprezzabile, potendo questi costituire una valida fonte di supporto nella redazione di stime di bilancio.

Passando agli ISA Italia, invece, si fa riferimento all'ambito della revisione legale dei conti, la cui fonte principale è costituita da una serie di documenti che traducono i principi di revisione internazionale. In merito alle stime, il principale documento è l'ISA Italia 540 – Revisione delle stime contabili e della relativa informativa, che definisce le stime ed indirizza il lavoro di revisione da parte del professionista, individuando le criticità su cui porre maggiore attenzione. Il principio precisa che la quantificazione di tali voci è soggetta ad un'intrinseca soggettività e, di conseguenza, *“il processo di effettuazione delle stime contabili comporta la scelta e l'applicazione di un metodo utilizzando assunzioni e dati; tale processo richiede la formulazione di valutazioni da parte della direzione e può dare luogo a complessità nella quantificazione”*¹⁴⁰. In merito, il principio prescrive la necessità del revisore di valutare, sulla base delle informazioni raccolte, la ragionevolezza della stima e l'eventuale presenza di errori, spiegando che in tal senso la ragionevolezza sia intesa come corretta applicazione delle disposizioni normative relative all'effettuazione della stima, alla scelta della stima puntuale e all'informativa predisposta dal redattore.

Nel valutare eventuali errori significativi, il revisore deve tenere in considerazione:

- il grado di incertezza a cui è soggetta la stima contabile;
- la misura in cui la scelta del metodo, dei dati e delle assunzioni oltre che la scelta della stima puntuale, vengano influenzate da complessità, soggettività o fattori di rischio.

Il processo di valutazione della stima posto in essere dal revisore, perciò, risulta particolarmente pervasivo, estendendosi all'intero processo di valutazione attuato dal

¹³⁸ Secondo i PIV, questo si compone di cinque fasi: formazione della base informativa, realizzazione dell'analisi ambientale, selezione delle metodologie di stima più idonee, apprezzamento dei fattori di rischio, costruzione di una sintesi valutativa e giudizio finale.

¹³⁹ La base informativa deve essere completa, coerente, obiettiva e attendibile; qualora si presentassero criticità in tal senso, l'esperto è chiamato, se possibile, a identificare le informazioni di cui non dispone, stimarne l'impatto sulla ragionevolezza e, nel caso di gravi limitazioni, valutare la rinuncia al mandato.

¹⁴⁰ ISA Italia 540, par. 2.

valutatore, attraverso un complesso *iter* che spazia dall'analisi dell'ambiente e del contesto in cui l'impresa opera, all'informativa prodotta, all'affidabilità dei processi e fino alla valutazione del rischio di ingerenze della direzione. Una componente rilevante per l'esito della revisione, come evidenziato in precedenza, è costituita dall'informativa predisposta dalla società, la quale deve risultare conforme alla corretta rappresentazione del bilancio nel suo complesso¹⁴¹.

Avendo chiarito i presupposti del processo valutativo, una volta che questo sia correttamente posto in essere, si giunge alla fase di quantificazione del valore puntuale da inserire in bilancio. Tale momento costituisce il punto critico dell'intero processo valutativo dato che, salvo i casi di minore soggettività in cui è possibile ottenere dalla stima direttamente un singolo importo, nelle stime complesse si giunge ad un *range* di valori. Tale range risulta, di prassi, tanto più ampio quanto sia complessa la stima realizzata, e la scelta del valore puntuale dovrebbe essere accuratamente ponderata in quanto, qualora la scelta dell'importo quantificato attraverso la stima avvenga in modo arbitrario, si rischia di vanificare l'intero processo precedente per effetto di una determinazione opinabile. Consci di tale pratica, i principi contabili tendono a richiedere un maggior obbligo di informativa per le voci derivanti da valutazioni soggettive¹⁴², anche alla luce dell'incentivo, rafforzato dalla debolezza e dall'opacità dei processi aziendali, che può avere il redattore di bilancio nell'attuazione di politiche di gestione

¹⁴¹ Così l'ISA Italia 540 par. 36: *“In relazione alle stime contabili, il revisore deve valutare: a) nel caso di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, se la direzione ha incluso informazioni ulteriori rispetto a quelle specificatamente richieste dal quadro normativo applicabile, che sono necessarie per conseguire la corretta rappresentazione del bilancio nel suo complesso; ovvero b) nel caso di un quadro normativo basato sulla conformità, se le informazioni siano quelle necessarie affinché il bilancio non sia fuorviante”*.

¹⁴² Si citano, per esempio, OIC 9, par. 37: *“Nella nota integrativa si forniscono, inoltre, informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo: – alla durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri; – al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori; ed – al tasso di attualizzazione applicato. Se del caso, si forniscono informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del fair value”*; OIC 13, par. 9: *“Con riferimento alle informazioni di cui al n.1) dell'art. 2427, all'atto di descrivere i criteri applicati alla valutazione delle rimanenze, la società indica, tra l'altro, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato”*; OIC 32, par. 125: *“Le informazioni di cui al punto 122 c) (Nda assunti su cui si basano modelli e tecniche di valutazione del fair value) dovrebbero includere l'informativa di quale o quali metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del fair value”*.

degli utili attraverso la selezione di un valore puntuale adeguato al loro raggiungimento (c.d. *cherry picking*)¹⁴³.

¹⁴³ BINI M., *Calibrazione e "backtesting" nelle valutazioni di bilancio* in *Le Società*, n. 12/2018, pp. 1426.

Capitolo 4

Il potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria sulle scelte di bilancio

4.1 Esistenza e limiti del potere di sindacato

Il principio di derivazione rafforzata impone la determinazione del reddito d'impresa attraverso la seguente procedura: il risultato d'esercizio civilistico, ottenuto per effetto dell'applicazione delle normative del Codice civile e dei principi contabili nazionali, viene rettificato con le variazioni in aumento ed in diminuzione, operate per adeguare tale risultato rispetto alle disposizioni tributarie del TUIR. Il legislatore ha attribuito all'Amministrazione finanziaria specifici poteri di accertamento, che le consentono di verificare la riconciliazione tra i dati del bilancio e quelli della dichiarazione dei redditi, oltre alla verifica della corretta applicazione della normativa tributaria.

Una questione spesso sollevata nell'ambito della procedura di accertamento e controllo dei redditi dichiarati delle imprese si rinviene però nel quesito sull'ammissibilità o meno, alla luce dell'*iter* procedurale sopra citato, del sindacato sulle scelte di bilancio e sull'applicazione dei principi contabili, effettuate dall'impresa-contribuente in sede civilistica, a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Tale problema si pone come diretta conseguenza del progressivo aumento dell'influenza delle regole contabili sul reddito imponibile, per effetto della quale alcuni autori ritengono naturale l'esigenza di un maggiore potere di controllo e sindacato da parte degli Uffici fiscali anche sulla corretta adozione dei principi contabili, le cui conseguenze negli ambiti di qualificazione, imputazione e classificazione incidono in misura non marginale sulla formazione della base imponibile¹⁴⁴.

È evidente, infatti, che la rilevanza delle risultanze contabili costituite attraverso l'utilizzo di principi contabili le cui disposizioni consentono ampi margini di discrezionalità, mal si concilino con le esigenze di certezza e stabilità del rapporto tributario richieste dalla normativa fiscale. E, per quanto risulti preferibile una modalità di accertamento improntato a criteri di efficienza, appare evidente come l'Amministrazione finanziaria,

¹⁴⁴ NOCERINO O., *Riflessioni sul rapporto tra il bilancio d'esercizio e la determinazione del reddito d'impresa fiscalmente significativo* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 4/2020, p. 1488.

alla luce di errate adozioni dei principi contabili di riferimento e dell'interesse alla tutela del gettito fiscale, non possa esimersi dal sindacato sulle scelte di bilancio, che risulta tipicamente più impegnativo in termini di attività istruttoria e di indagine.

Questa tipologia di sindacato può risultare complessa ma, soprattutto, per effetto della sua applicazione anche nel merito di scelte rientranti nella discrezionalità tecnica del redattore di bilancio e nelle logiche di valutazione, può condurre a controversie tributarie di non immediata risoluzione. Come sottolineato da Tinelli, sembra inevitabile il sorgere di controversie tributarie, per effetto non solo della contrapposizione di interessi tra Fisco e contribuente a più riprese citata nel corso dell'elaborato, ma principalmente per la *“complessità della ricostruzione del fatto ignoto da parte del soggetto creditore del tributo, che si trova in una posizione di inferiorità conoscitiva sui supporti dimostrativi del proprio credito e deve fare affidamento, in via di principio, sulla doverosa collaborazione del contribuente”*¹⁴⁵.

La modalità di costruzione della base imponibile IRES, quindi, anche vista la modalità di autodeterminazione delle imposte con la quale i contribuenti liquidano il tributo, impone l'intervento degli Uffici *ex post* per effettuare un sindacato sulla posizione fiscale dei contribuenti che, non adempiendo secondo le disposizioni tributarie, necessitano dei dovuti adeguamenti per ripristinare la tassazione applicata adeguandola all'effettiva capacità economica di cui dispongono.

Il citato sindacato sulle scelte di bilancio ha visto, nel corso degli anni, il susseguirsi di diversi orientamenti giurisprudenziali e opinioni dottrinali, senza però ad oggi essere confluito nella formazione di un preciso e definito testo di legge in materia.

Concentrandoci sulle parti che si sono a più riprese espresse favorevolmente rispetto ad un simile sindacato, un'argomentazione di particolare rilievo sussiste nel ragionamento secondo cui, essendo il dato di conto economico considerato come fiscalmente rappresentativo della capacità contributiva, apparirebbe diretta conseguenza di tale derivazione consentire il sindacato sulle risultanze civilistiche. Risulta evidente che *“in caso di una non corretta applicazione (a monte) dei principi civilistici di base alla redazione del conto economico del bilancio di esercizio o di un'errata applicazione dei principi contabili, per conseguenza si avrebbe (a valle) un'errata misurazione (anche)*

¹⁴⁵ TINELLI G., *Spunti per una riforma della giustizia tributaria* in Rivista di diritto tributario, n. 5/2020, p. 402.

*del reddito imponibile*¹⁴⁶, e quindi l'ammissibilità del sindacato apparirebbe una conseguenza logica e implicita del principio di derivazione. Peraltro, il sindacato non dovrebbe quindi limitarsi ad errori oggettivi ma, secondo tale teoria, potrebbe estendersi anche alle decisioni assunte in sede di redazione del bilancio, vista l'influenza di queste ultime sul piano fiscale che determina l'interesse sul piano dell'accertamento.

Il dubbio non appare certamente sanato dall'art. 83 TUIR il quale, come fonte del principio di derivazione rafforzata, non si esprime sul piano delle attività di controllo e accertamento, motivo per cui alcuni autori sostengono la tesi secondo cui *“non sarebbe ragionevole, in una prospettiva sistematica, sostenere che il principio di derivazione (...) postuli la completa impossibilità dell'amministrazione finanziaria di sindacare le scelte assunte in ambito civilistico”*¹⁴⁷, esprimendo, rafforzati dal silenzio del TUIR sulla questione, parere positivo sulla sua ammissibilità.

Tale filone teorico, quindi, ritiene che il sindacato sulle scelte di bilancio e sull'applicazione dei principi contabili dovrebbe essere ammesso in quanto, una sua negazione, conseguirebbe nella piena intangibilità fiscale di molteplici elementi rientranti nel reddito imponibile, legittimando l'ingresso nella base imponibile IRES di errori nell'applicazione dei principi e violazioni civilistiche che falserebbero la reale capacità contributiva della società.

Tuttavia, la dottrina non è univoca nell'approvazione del sindacato in oggetto, potendosi rilevare tesi che invece sono contrarie ad una sua ammissione. Secondo tale linea interpretativa, le risultanze del conto economico civilistico sono insindacabili nel merito, potendo l'Amministrazione finanziaria limitarsi alla sola contestazione di errate applicazioni delle disposizioni del TUIR, senza spingersi oltre il limite di un'ingerenza civilistica.

Le argomentazioni a supporto risultano nella sostanza opposte rispetto alla tesi esposta in precedenza, a partire dall'opinione in merito al silenzio dell'art. 83 TUIR che, contrariamente a quanto in precedenza riportato, potrebbe essere interpretato come volontà del legislatore di inibire i sindacati riconducibili al conto economico di bilancio. In particolare, tale inibizione sarebbe giustificata dalla necessità di garanzia in merito

¹⁴⁶ MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari. Poteri del fisco strategie del difensore*. Milano, 2022, p. 677.

¹⁴⁷ VIOTTO A., *Le classificazioni di bilancio tra determinazione del reddito d'impresa e applicabilità delle norme antielusive* in Rivista di diritto tributario, n. 2/2006, p. 76.

all'imparzialità dell'azione amministrativa e alla legalità dell'imposizione tributaria, sussistendo un elevato rischio di sconfinamento del potere di controllo e accertamento in decisioni arbitrarie data l'assenza di parametri univoci di valutazione¹⁴⁸.

Inoltre, procedere ad una contestazione su base civilistica da parte di un soggetto interessato alla tutela di interessi erariali, causerebbe un sindacato attuato su delle disposizioni civilistiche – con finalità pubblicistiche e di rappresentazione veritiera e corretta – realizzato con finalità differenti da quelle di tale documento.

Infine, pur giustificando le necessità di tutela degli interessi del Fisco, è stato sottolineato l'utilizzo dei rigidi limiti fiscali alle deduzioni attraverso l'uso di coefficienti di deducibilità predeterminate, come strumento difensivo contro comportamenti di bilancio disinvolti e di esagerate o comunque eccessivamente prudenziali politiche di bilancio¹⁴⁹: l'esistenza di tale limite massimo imposto dal legislatore, renderebbe insindacabili le scelte del contribuente qualora tale limite non venisse superato, potendosi quindi ritenere giustificata e meritevole la deduzione.

Pare opportuno evidenziare che nessuna delle due tesi è risultata esente da criticità; la principale critica sollevata in merito alla corrente dottrinale contraria all'ammissibilità del sindacato sul bilancio riguarda l'eccessiva discrezionalità e il rischio di ingerenza che conseguirebbero ad un simile potere. Le previsioni civilistiche, infatti, sono connotate da criteri di valutazione elastici ma, soprattutto, attribuiscono ai redattori di bilancio il compito di individuare, secondo il loro prudente apprezzamento, i valori che consentano di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, posto che non esiste un valore "vero" da attribuire a un fatto oggetto di stima. Di conseguenza, due sono le criticità che sorgono su tale questione:

- non esistendo un valore oggettivo tra quelli stimati o congetturati, che formano oggetto di valutazione, un eventuale sindacato comporta il rischio di controversie tributarie, pregiudicando la stabilità del rapporto tributario;

¹⁴⁸ VIOTTO A., *L'accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell'amministrazione anche alla luce della recente soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che adottano gli IAS*, in *Rivista di diritto tributario*, n. 2/2009, p. 205.

¹⁴⁹ STEVANATO D., *Dal "principio di derivazione" alla diretta rilevanza dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito fiscale* in *Dialoghi tributari*, n. 1/2008, p. 73.

- l'Amministrazione finanziaria, nel procedere alla verifica delle valutazioni operate, rischia di sconfinare nella sostituzione degli amministratori nel merito delle scelte di gestione.

Tali problematiche, secondo alcune osservazioni, non giustificerebbero una deroga al principio di derivazione rafforzata, posto che alla base di tale meccanismo viene posta l'attendibilità riconosciuta al bilancio d'esercizio, redatto attraverso consolidate tecniche che consentono di ottenere una fedele approssimazione della capacità contributiva della società.

Entrambe le posizioni espresse, quindi, appaiono supportate da considerazioni ragionevoli, che tuttavia non consentono di dirimere la questione; risulta evidente che un potere di sindacato dovrebbe sussistere ma, allo stesso tempo, i suoi confini necessitano di una chiara delimitazione per scongiurare l'ingerenza degli Uffici. Ciò alla luce del fatto che, *“i rischi che in sede di controllo e accertamento le autorità fiscali possano essere tentate di eseguire reinterpretazioni a proprio uso e comunque avulse dai contesti segnalati è molto forte e richiede quindi un impegno della dottrina, per ben inquadrare le categorie concettuali per ridurre quei rischi”*¹⁵⁰.

Non sarebbe infatti ammissibile che, con il presupposto di tutela del gettito fiscale e degli interessi erariali, il Fisco giunga a sostituirsi agli amministratori, contestando le valutazioni realizzate e le scelte discrezionali, con il problema che non sorgerebbe tanto nei contrasti tra normativa fiscale e civilistica, quanto nell'apprezzamento delle circostanze di fatto che, attraverso la valorizzazione di alcuni elementi a discapito di altri, potrebbero comportare la necessità di applicare un diverso principio contabile finendo per variare i criteri di qualificazione, imputazione, classificazione utilizzati dal contribuente. Va poi considerato che un potere privo di limiti giustificerebbe qualsiasi forma di contestazione, anche pretestuosa e volta meramente all'aumento del gettito fiscale, come effetto della facoltà attribuita al Fisco. Un potere di sindacato così costituito avrebbe l'effetto di immobilizzare le società, comportandone un forte stato di soggezione, che rischierebbe di compromettere, oltre che la certezza del rapporto tributario, anche il regolare svolgimento dell'attività economica¹⁵¹.

¹⁵⁰ R. LUPI, *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori* in Dialoghi di Diritto Tributario n. 5/2008, pag. 33.

¹⁵¹ MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari. Poteri del fisco strategie del difensore*. Milano, 2022, p. 679.

Prima di provare a fornire una risposta definitiva sulla questione del sindacato sulle scelte di bilancio, viene analizzata la posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria nel corso degli anni, oltre alle disposizioni normative e tributarie attinenti alla questione.

Prima dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata, la prassi seguita dall'Agenzia delle Entrate tendeva ad escludere un potere di sindacato sulle scelte effettuate in bilancio, secondo la previsione in base alla quale: *“qualora l'impresa non si attenga alle previsioni civilistiche e non provveda ad operare le rivalutazioni si può affermare, in via di principio, che l'Amministrazione non è legittimata ad entrare nel merito delle valutazioni operate in sede civilistica e dovrà pertanto attenersi alle risultanze di bilancio”*¹⁵². Sullo stesso piano, in seguito, anche la Risoluzione del 19/07/2002 n. 240, con la quale l'Agenzia delle Entrate affermava di non poter esprimere valutazioni sulla scelta di capitalizzazione delle spese né sulle modalità di ammortamento, qualora queste risultassero qualificate secondo le previsioni civilistiche.

La circolare n. 73/E/1994 non lasciava spazio ad interpretazioni di alcun genere, negando il sindacato delle risultanze civilistiche ma, a seguito dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata per i soggetti IAS/IFRS, si è affermato l'orientamento secondo cui *“laddove l'ordinamento tributario assuma a presupposto di tassazione determinate imputazioni contabili, gli Uffici fiscali possano sindacare la correttezza delle opzioni fatte dall'impresa rispetto ai principi che presiedono alla redazione del bilancio”*¹⁵³, cosa che avviene con la derivazione rafforzata, assumendo a presupposto di tassazione il risultato d'esercizio civilistico.

A seguito dell'introduzione della derivazione rafforzata per i soggetti IAS/IFRS quindi, diverse sono state le fonti che hanno provato a chiarire gli effetti di tale principio in merito alla formazione del reddito imponibile, anche con riguardo al sindacato di bilancio.

A livello normativo, un primo indizio di discontinuità sembra potersi rinvenire nell'art. 1, c. 34 della Legge Finanziaria 2008, che riconosce la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di disconoscere ammortamenti, accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputate a conto economico, salva dimostrazione della società di corretta applicazione dei principi contabili. Nello stesso testo normativo, all'art. 1, c. 58, lett. e), inoltre, la

¹⁵² Agenzia delle Entrate, Circ. n. 73/E/1994.

¹⁵³ MATTESI E., *Accertamento in base ai principi OIC e difesa del contribuente* in *Il Fisco*, n. 2/2019, p.117.

rilevanza fiscale di alcune voci viene subordinata alla corretta applicazione dei principi contabili, fatto che sembra sottendere la possibilità di sindacare ai fini fiscali un'applicazione non corretta¹⁵⁴.

Tra i documenti di prassi dapprima è possibile rinvenire un riconoscimento del sindacato di bilancio nella circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza, nella quale viene previsto che in sede di attività ispettiva *“un corretto approccio non può che prendere le mosse dal preventivo riscontro del sistema di determinazione del risultato di bilancio adottato in concreto dall'impresa oggetto di ispezione”*¹⁵⁵. Nelle pagine successive, lo stesso documento, interrogandosi sulla possibilità di controllare le registrazioni operate in esecuzione delle discipline civilistiche e di sindacare le scelte operate dai redattori nei casi di stime e valutazioni, sembra avallare tale possibilità: pur riconoscendo l'orientamento contrario dell'Amministrazione finanziaria, infatti, precisa che la diretta rilevanza del risultato di bilancio a fini fiscali vale purché i principi contabili internazionali *“risultino correttamente applicati, con ciò legittimando, nei confronti delle imprese IAS, anche una valutazione della correttezza delle modalità di contabilizzazione nell'ambito dell'attività ispettiva fiscale, riferita anche a profili più strettamente civilistici”*¹⁵⁶. Tuttavia, tale avallo appare solo parziale in quanto la Circolare precisa che, nel caso specifico di sindacati di merito su stime e valutazioni, ciò risulti possibile non in modo indiscriminato, ma qualora siano specifiche disposizioni a consentirlo.

Negli anni successivi, un ulteriore importante contributo è stato fornito dalla circolare 28 febbraio 2011, n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate la quale, chiarendo le regole di determinazione del reddito per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, si è espressa sul tema prevedendo in modo esplicito la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di calcolare l'imponibile applicando i corretti criteri di Qu.I.C., qualora quelli utilizzati dal contribuente non siano conformi¹⁵⁷.

¹⁵⁴ Così la l. n. 244/07, art. 1, c.58: *“e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali”*.

¹⁵⁵ Guardia di Finanza, Circolare n. 1/2008 vol. I.

¹⁵⁶ Guardia di Finanza, Circolare n. 1/2008 vol. II pag. 83.

¹⁵⁷ Così la Circolare 28 febbraio 2011 n. 7/E: *“nel caso in cui emerga che la rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella prevista dai principi contabili, l'Amministrazione finanziaria determina l'imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili stessi”*.

In tempi più recenti i documenti di prassi sembrano aver confermato il riconoscimento del sindacato sulle scelte di bilancio, in quanto la Circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, rimandando esplicitamente alle indicazioni fornite dalla citata circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate, precisa che quest’ultima abbia fornito indicazioni in merito all’attività di accertamento. Nella sostanza, dieci anni dopo la circolare n. 1/2008, la Guardia di Finanza sembra confermare la linea già applicata in precedenza, confermando la possibilità di verificare la corretta applicazione delle disposizioni civilistiche e contabili ai fini fiscali, estendendola peraltro anche ai soggetti OIC.

Analizzando la questione nelle applicazioni giurisprudenziali, anche la Suprema Corte di Cassazione sembra, a più riprese, essersi indirizzata verso l’ammissione del sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria. I primi segnali di tale indirizzo sono rinvenibili nelle sentenze 17 novembre 2014, n. 22016 e 14 gennaio 2015, n. 451 in materia di ammortamenti. In particolare:

- nella prima sentenza la contestazione viene mossa contro una variazione delle aliquote di ammortamento applicate dal contribuente, contrariamente alle previsioni dell’art. 2426 c.c. in materia di valutazioni che richiederebbero la definizione di un piano sistematico di ammortamento. Tra le contestazioni mosse dalla Suprema Corte si rinvencono, oltre al cambiamento dei criteri utilizzati tra gli esercizi contestati, la carenza di informazioni in nota integrativa in merito a tali variazioni e la mancanza di casi eccezionali tali da giustificare la modifica dei criteri valutativi, che appare avvenire per sole finalità di ottimizzazione fiscale;
- la seconda sentenza, sulla falsa riga della precedente, contesta il comportamento del contribuente consistente nell’aver ingiustificatamente ed artificialmente aumentato, a seguito del termine di un’esenzione IRPEG, la quota di ammortamenti fiscalmente dedotti, raddoppiandoli rispetto al periodo precedente. Anche in questo caso, la Corte eccepisce la mancanza di motivazioni e la violazione delle norme in termini di ammortamenti, la cui gestione non è discrezionale, bensì rimessa a precisi parametri qualitativi e quantitativi.

Se le sentenze citate, attinenti agli ammortamenti, risultano rivolte prevalentemente alla valutazione ed ai processi di stima, altre sentenze invece hanno contestato i criteri di qualificazione e classificazione utilizzati in sede civilistica. La sentenza 27 aprile 2018, n. 10222, per esempio, ha contestato la scelta di classificare delle partecipazioni

all'interno delle immobilizzazioni finanziarie in luogo, invece, del loro inserimento delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, alla luce della natura speculativa individuata dall'Amministrazione nel breve periodo di tempo decorso tra acquisto e vendita delle partecipazioni. La sentenza chiarisce che la scelta in merito alla classificazione del bene in bilancio non è espressione di discrezionalità del contribuente, ma risulta conseguenza delle scelte gestionali del contribuente, a cui la successiva rappresentazione contabile deve conformarsi.

Alla luce dell'esposizione delle tesi dottrinali, della giurisprudenza e dei documenti di prassi, sembra quindi potersi fornire risposta affermativa all'ammissibilità del potere di sindacato, che dovrà però necessariamente subire delle limitazioni per limitare l'ingerenza dell'Amministrazione finanziaria nelle scelte del contribuente.

Il primo limite che si intende evidenziare è inerente alla potenziale ingerenza dell'Amministrazione finanziaria sulle scelte imprenditoriali: come sottolineato da Dami, in sede di controllo da parte degli Uffici, questo potrà avvenire in base ai dati e alle informazioni disponibili al momento di redazione del bilancio, assumendo la visuale di cui i redattori del bilancio disponevano in quel momento¹⁵⁸. In questo modo, eventuali contestazioni relative alla corretta applicazione della normativa contabile di riferimento, potranno essere mosse limitatamente alla base informativa che il contribuente aveva a disposizione, senza sfociare in contestazioni rafforzate dai successivi sviluppi, valutati *ex post*. Tale chiarimento appare ancor più opportuno alla luce dell'avvicinamento dei principi contabili nazionali verso quelli internazionali, caratterizzandosi sempre più per visioni sostanziali e logiche di attualizzazione (come evidente nel nuovo OIC 34 o nei metodi di calcolo del costo ammortizzato con attualizzazione), che necessariamente richiedono delle assunzioni e delle componenti di incertezza.

Un ulteriore limite al sindacato per fronteggiare il rischio di interpretazioni della normativa contabile volte a rettifiche tributarie ingiustificate, si rinviene nei requisiti per poter procedere con il sindacato rinvenibili nell'orientamento della Cassazione, che alcuni autori evidenziano essere l'adozione di una soluzione in bilancio:

- che arreca un danno all'erario in termini di gettito;
- che risulta incompatibile con la normativa contabile di riferimento;

¹⁵⁸ DAMI F., *Controllo fiscale sui bilanci. Attenzione all'uso dei principi contabili* in *Quotidiano Ipsa*, 13 aprile 2019.

- palesemente irragionevole¹⁵⁹.

In tal senso, il sindacato degli Uffici dovrebbe quindi presupporre, oltre al danno erariale e all'applicazione non corretta dei principi contabili di riferimento, anche la palese irragionevolezza della soluzione adottata in bilancio.

In merito a quest'ultimo concetto, l'assenza di ragionevolezza sembra potersi tradurre nei casi in cui *“l'operato degli amministratori non si traduca nell'esercizio di discrezionalità, ma comporti una (colpevole) disapplicazione dei principi medesimi, tale da non rendere giustificabili i risultati esposti sulla base delle norme contabili”*¹⁶⁰.

In questo senso, la soluzione adottata non risulterebbe errata per un utilizzo eccessivo della discrezionalità, quanto per l'adozione di soluzioni non conformi alla normativa contabile, possibilità che può venirsi a verificare in mancanza di un fondamento alla base della soluzione adottata.

Tale contesto può venirsi a creare, per esempio, in mancanza di indicazioni adeguate in nota integrativa in merito alla scelta contabile adottata: come accennato in precedenza¹⁶¹, i principi contabili richiedono spesso precisi obblighi di informativa da indicare in nota integrativa, per supportare decisioni di qualificazione, imputazione e classificazione individuate dal contribuente. Qualora questi risultino inadeguati o totalmente assenti, apparirebbe giustificabile il sindacato degli Uffici alla luce dell'irragionevolezza della

¹⁵⁹ Concordano su tali requisiti MATTESI E., *Accertamento in base ai principi OIC e difesa del contribuente* in Il Fisco, n. 2/2019, p. 119: *“la rettifica dei risultati imponibili da parte dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere idoneamente suffragata dall'esibizione di prove sull'incoerenza o irrazionalità della condotta tenuta dall'impresa nell'applicazione dei principi OIC. Dovrebbe cioè, trattarsi di scelte che, non giustificabili in base a criteri di ragionevolezza economica, risultino connotate dal solo obiettivo di conseguire un risparmio fiscale”*; MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari. Poteri del fisco strategie del difensore*. Milano, 2022, p. 677: *“laddove il bilancio di esercizio risulti non rispettoso delle regole civilistiche il reddito imponibile determinato per conseguenza risulterebbe, a sua volta, viziato da errori ed inesattezze, motivo per cui si imporrebbe la necessaria correzione. In particolare, se la soluzione adottata in bilancio risulta: a) aver arrecato un danno all'erario in termini di gettito; b) sostanzialmente incompatibile con la normativa civilistica ed il principio contabile di riferimento; c) palesemente irragionevole”*; TORTORELLI M., *Il principio di derivazione nel reddito di impresa tra norme civilistiche e tributarie*, Milano, 2021, p. 172: *“l'orientamento della Suprema Corte è di riconoscere a favore dell'Amministrazione finanziaria il potere di sindacare l'operato degli amministratori laddove la soluzione adottata in bilancio risulti: A) aver arrecato un danno all'erario in termini di gettito; B) sostanzialmente incompatibile con la normativa civilistica ed il principio contabile di riferimento; C) palesemente irragionevole”*.

¹⁶⁰ R. LUPI, *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori* in Dialoghi di Diritto Tributario n. 5/2008, pag. 46.

¹⁶¹ Cfr. nota n. 140.

soluzione adottata mentre, in caso contrario, la contestazione risulterebbe invece infondata.

In questi termini si è espressa anche la Cassazione con la sentenza 7 settembre 2018, n. 21809, in merito ad una contestazione mossa sulla sottovalutazione delle rimanenze finali, eccepita dagli Uffici sulla base dell'assenza di un adeguato supporto informativo. Sul punto, in primo grado la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso del contribuente in quanto, la presenza di merce scaduta indicata dalla società a giustificazione della svalutazione delle rimanenze, non appariva supportata da adeguata evidenza documentale; in secondo grado la stessa interpretazione era affermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale ha ulteriormente precisato che l'omissione dell'inserimento di qualunque tipo di indicazioni o motivazioni - in nota integrativa o nei verbali delle assemblee - in merito alla sottovalutazione delle giacenze finali, legittimava la rettifica in aumento del reddito imponibile operata dagli Uffici. La Cassazione, infine, ha confermato quanto esposto nei precedenti gradi di giudizio ritenendo che neppure la successiva comunicazione di parziale svalutazione delle rimanenze presentata ai sensi dell'art. 110 c. 6 del TUIR possa superare l'assenza di adeguata informativa in bilancio.

In conclusione, il sindacato dell'Amministrazione finanziaria sembra fare parte dell'orientamento venutosi a creare nel corso degli anni, risultando così giustificate le contestazioni eccepite dagli Uffici in merito alla corretta applicazione della normativa contabile di riferimento, qualora questi ultimi assolvano l'onere della prova in modo adeguato.

Tale potere non può tuttavia prevedere un esercizio indiscriminato e rimesso alla discrezionalità dell'ente accertatore, il quale dovrà attenersi ai limiti esposti nelle righe precedenti, evitando ingerenze nelle scelte del contribuente e rettifiche in aumento dell'imponibile dettate da osservazioni meramente arbitrarie. In questi termini, risulta sicuramente consentita la contestazione degli errori di applicazione della normativa contabile, mentre invece il sindacato applicabile a scelte e valutazioni tecniche rimesse alla decisione degli amministratori potrà subire contestazioni qualora emergesse una violazione palese, che si verrebbe a verificare nell'ipotesi di adozione di una soluzione di bilancio palesemente irragionevole.

4.2 Il sindacato sull'abuso del diritto

Nel precedente paragrafo si è posta in evidenza la questione attinente all'ammissibilità del sindacato dell'Amministrazione finanziaria sul bilancio a cui, seppur in presenza di una serie di limiti, sembra potersi fornire risposta affermativa. Il sindacato degli enti accertatori, tuttavia, non si limita alle contestazioni che hanno formato oggetto del precedente paragrafo, ma si estende ad altre fattispecie come quelle di abuso del diritto ed evasione fiscale.

Per parlare di abuso del diritto si rende necessaria una precisazione in merito alla distinzione tra lecito risparmio d'imposta, evasione fiscale e abuso del diritto, i cui confini risultano essere piuttosto labili. In particolare, Marcheselli fornisce un'adeguata distinzione tra le fattispecie precisando che il contribuente, ai fini di non subire imposizione fiscale, ha la possibilità di:

- astenersi da realizzare un fatto economico a cui consegua il pagamento di un tributo;
- non pagare il tributo che sorge a seguito della realizzazione di un fatto economico;
- realizzare il fatto economico senza però farlo in modo aderente alla fattispecie espressamente prevista dalla norma impositiva.

Nel primo caso, astenendosi dal compimento di un fatto e, quindi, non generandosi una fattispecie impositiva, si ottiene un legittimo risparmio d'imposta; nel secondo caso – l'evasione fiscale – e nel terzo caso - l'elusione o abuso del diritto – si realizza il fatto a cui consegue la tassazione, con la differenza che nel caso dell'evasione si omette il pagamento del tributo, mentre nell'abuso del diritto si aggira tale obbligo. Il caso dell'elusione si distingue in quanto si ottiene un risparmio indebito, sfruttando formulazioni imperfette della legge, che consentono di risparmiare il tributo senza la necessità di ometterne il pagamento¹⁶².

Si rende, peraltro, necessario un chiarimento anche in merito all'ipotesi di legittima pianificazione fiscale dove quest'ultima, fondata sulla libertà di iniziativa economica,

¹⁶² MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari. Poteri del fisco strategie del difensore*. Milano, 2022, p. 557.

consente alla società di individuare il regime economico più efficiente, anche in termini di ottimizzazione del carico tributario, senza che tale legittima scelta venga sindacata.

Tale comportamento, qualora realizzato in assenza di comportamenti distorti e disapprovati dal sistema, dovrebbe risultare ammesso, senza che il contribuente subisca contestazioni per il solo fatto di aver ridimensionato in negativo la base imponibile¹⁶³. Si precisa inoltre che, in questo caso, si fa riferimento non a schemi di aggiramento della legge, quanto ad una scelta tra alternative consentite dal sistema tributario, come espresso anche in passato dalla Suprema Corte¹⁶⁴.

In merito all'elusione fiscale, questa trova la propria fonte normativa nell'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, c.d. "Statuto dei diritti del contribuente". Per giungere alla conformazione odierna, tuttavia, il processo di formazione della normativa in tema di abuso di diritto ha subito diversi interventi nel corso degli anni, per cui si propone un breve *excursus* storico.

In passato, nella normativa nazionale la repressione dell'abuso del diritto era affidata a delle norme antielusive espresse nell' art. 37-bis del DPR n. 600/1973 le quali, tramite l'individuazione di fattispecie tipiche, elencavano i comportamenti rientranti in tale casistica. Come evidente, però, eventuali comportamenti elusivi non rientranti tra le fattispecie tipiche sarebbero risultati non perseguibili, per cui la norma risultava fallace in ragione sia del numero limitato di casi di applicazione che della mancanza di una clausola generale.

I successivi sviluppi hanno avuto prevalentemente origine giurisprudenziale, in primo luogo nazionale e successivamente comunitaria. In merito all'iniziativa nazionale la Cassazione segna un cambiamento di rotta attraverso le sentenze 21 ottobre 2005, n. 20398 e 14 novembre 2005 n. 22932, attraverso le quali, senza approfondire nel merito i contenuti, è stata riconosciuta la contestazione di condotte elusive attraverso la nullità di

¹⁶³ BEGHIN M., *L'elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto*, Milano, 2021, p. 141.

¹⁶⁴ In particolare, con la sent. 5 dicembre 2014, n. 25758 la Cassazione si è espressa nel merito di una contestazione di abuso del diritto a fronte della scelta della società ricorrente di realizzare un'operazione di *sale & lease back*, la quale consente maggiori deduzioni in un periodo di tempo limitato rispetto a quelle che si renderebbero possibili tramite lo stanziamento degli ammortamenti. La Corte ha accolto il ricorso della società eccependo, oltre al mancato verificarsi dei requisiti richiesti per la fattispecie di abuso del diritto, che la scelta tra acquisto in proprietà e locazione finanziaria rientra nel principio di libera scelta del contribuente, senza che possa essere sindacata dagli Uffici la scelta del regime fiscale più favorevole tra le possibili alternative.

contratti con l'uso esclusivo di ottenere un vantaggio fiscale, eccependo la nullità contrattuale per difetto di causa.

In ordine cronologico, i successivi passi sono stati percorsi dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza *Halifax* della Corte di Giustizia UE depositata il 21 Febbraio 2006¹⁶⁵, con la quale viene indicata la necessità di constatare concretamente, ai fini di elusione, “*che lo scopo essenziale delle operazioni fosse stato quello di beneficiare di una norma che non sarebbe dovuta essere applicata al caso particolare, ottenendo effetti giuridici che, diversamente, le parti non avrebbero potuto ottenere*”¹⁶⁶. Ulteriori precisazioni vengono poi fornite attraverso la sentenza 21 febbraio 2008, n. C-425/06, con cui la Corte di Giustizia UE stabilisce che l'abusività deve essere determinata da elementi che comprovino oggettivamente l'esclusività di scopo consistente nell'ottenimento di un vantaggio fiscale, rimettendo ai giudici nazionali il riconoscimento del carattere elusivo del singolo caso considerato.

In seguito, la giurisprudenza nazionale recepisce tali principi e stabilisce l'esistenza di un principio generale antielusivo all'interno delle sentenze 23 dicembre 2008, n. 30055, 30056 e 30057 delle Sezioni Unite della Cassazione. In tali sentenze vengono esposti alcuni principi di diritto, tra cui il più rilevante risiede nell'individuazione del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione come fondamento del principio dell'abuso del diritto: appare evidente come l'ottenimento di vantaggi fiscali indebiti del contribuente, seppur non vietati da alcuna norma, entrino in contrasto con l'imposizione fondata sulla capacità contributiva di un soggetto.

In merito alle critiche mosse contro l'introduzione di tale clausola generale da parte della Cassazione, queste sono prevalentemente rivolte al contrasto di quest'ultima con il principio costituzionale della riserva di legge, che risulterebbe però escluso dal fatto che

¹⁶⁵ La sentenza 21 febbraio 2006, n. C-255/02, conosciuta come Sentenza *Halifax*, riguarda una società bancaria con sede nel Regno Unito che, ottenendo in maniera prevalente ricavi per servizi in regime di esenzione IVA, non disponeva di debiti IVA sufficienti per compensare l'imposta a credito sugli acquisti. Dovendo realizzare un'operazione di costruzione di quattro call center la società, con l'intento di ottenere il recupero dell'IVA sugli investimenti effettuati, ha costituito altrettante società controllate dalla stessa *Halifax*; tale costruzione di un complesso apparato societario è stata però contestata dall'Amministrazione finanziaria inglese, alla luce del solo scopo di ottenere in maniera artificiosa il recupero dell'IVA, tesi poi confermata anche dalla sentenza in oggetto.

¹⁶⁶ CAPOLUPO S., COMPAGNONE P., VINCIGUERRA L., BORRELLI P., *Le ispezioni tributarie*, Milano, 2014, p. 319.

il rilievo di una fattispecie di abuso non imporrebbe obblighi atipici rispetto a quelli previsti dalla legge, bensì disconoscerebbe degli effetti abusivi attuati dal contribuente in violazione dei sopra citati principi costituzionali.

Successivamente, avendo la materia dell'abuso del diritto fonte prevalentemente giurisprudenziale, si è reso necessario un intervento del legislatore per chiarire e riordinare la materia, anche alla luce del fatto che, in assenza di un intervento legislativo, vi sarebbe stato il rischio di un dualismo tra aree soggette ad una clausola di fonte legislativa e altre soggette invece ad una clausola di fonte giurisprudenziale¹⁶⁷.

Per questo motivo, il legislatore nazionale è intervenuto con l'introduzione dell'art. 10-bis della l. n. 212/2000 ad opera del d.lgs. n. 128/2015, con evidenti chiarimenti soprattutto sul piano dei requisiti richiesti per la configurazione della fattispecie di abuso.

Il nuovo art. 10-bis introduce una precisa definizione di abuso del diritto, precisando che *“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”*¹⁶⁸. In questi termini, risultano chiari i tre requisiti che devono rilevarsi al fine dell'accertamento dell'abuso del diritto: l'assenza di sostanza economica, la realizzazione di un vantaggio fiscale e il requisito che quest'ultimo sia indebito.

Iniziando dall'assenza di sostanza economica, l'art 10-bis stabilisce che sono *“operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”*; da una prima lettura del dispositivo, si può quindi intuire che l'assenza di sostanza economica può rilevarsi in uno o più atti collegati fra loro, che devono produrre effetti consistenti nei vantaggi fiscali in misura significativa.

Facendo riferimento alle clausole antiabuso, infatti, si genera una contrapposizione tra la componente fiscale della condotta e la componente extrafiscale o economica e, in base al grado di incidenza della sfera fiscale sull'operazione compiuta, può esservi una più o meno ampia estensione dell'ambito di applicazione dell'abuso del diritto. Al fine di accertare l'abusività, gli atti devono essere inidonei a produrre effetti significativi diversi

¹⁶⁷ ZIZZO G., *La clausola generale antiabuso: tra certezza del diritto ed equità del prelievo*, Pisa, 2022, p. 38.

¹⁶⁸ L. n. 212/2000, art. 10-bis, c.1.

dai vantaggi fiscali, ma risulta opportuno chiarire quale sia il parametro di significatività inteso dall'art. 10-bis.

Collegandoci agli studi di Zizzo, l'autore giunge alla teorizzazione di tre modelli sulla base del grado di significatività, identificando una prima impostazione, più elastica, che richiede l'esclusiva presenza di ragioni o effetti fiscali nella condotta ai fini di qualificazione abusiva, ed una seconda, più rigida, che invece riconosce abusività anche con un'incidenza nella sfera fiscale non marginale. La clausola dell'art. 10-bis si collocherebbe però nel terzo modello, intermedio rispetto ai due citati, all'interno del quale:

- dal punto di vista degli effetti extrafiscali, l'assenza di sostanza economica si verifica qualora tali effetti risultino presenti in misura marginale;
- nella prospettiva degli effetti fiscali, l'assenza di sostanza economica si verifica qualora tali effetti siano dominanti¹⁶⁹.

Il modello intermedio appare il più adatto, anche alla luce dell'eccessiva elasticità del primo modello, che riterrebbe lecita una condotta con effetti extrafiscali solo marginali, e dell'incertezza del secondo modello, che richiederebbe invece la dimostrazione di contenuti fiscali in misura solo significativa (non marginale) per essere applicata.

La valutazione della sostanza economica richiede quindi un confronto tra effetti fiscali ed extrafiscali dell'operazione, attraverso un giudizio di carattere relativo, che accerta la presenza di sostanza economica qualora gli effetti extrafiscali siano prevalenti o, comunque, non trascurabili rispetto a quelli fiscali¹⁷⁰.

Per valutare la sostanza economica, anche alla luce del fatto che spesso le operazioni contestate sono composte da una molteplicità di atti, si individua uno schema alternativo, non adottato per motivi fiscali, da porre a confronto con quello oggetto di accertamento. Nel caso in cui esista un modello alternativo, si verificherà se questo risulti più efficiente

¹⁶⁹ ZIZZO G., *La clausola generale antiabuso: tra certezza del diritto ed equità del prelievo*, Pisa, 2022, p. 111.

¹⁷⁰ Così si esprime la Cassazione, 26 novembre 2020, n. 26947: *“al fine di escludere il contestato carattere elusivo di un'operazione, il contribuente deve dimostrare che la stessa è giustificata da “valide ragioni economiche”, aventi carattere non meramente marginale o teorico, sebbene dette ragioni non debbano assumere una rilevanza predominante per il compimento dell'operazione né dovendosi, per altro verso, provare che l'obiettivo non sarebbe stato altrimenti perseguibile, ma soltanto che la strada prescelta è più conveniente rispetto ad altre soluzioni”*.

e diretto per il conseguimento del risultato “cercato” dal contribuente con lo schema attuato (o rappresentato in sede di interpello).

Nella pratica l’Agenzia delle Entrate accerta se, in presenza di uno specifico strumento negoziale per ottenere un dato risultato, sia stata seguita una condotta differente, attraverso la ricerca di un *“regime tipico che l’ordinamento contempla per conseguire il medesimo risultato e vagliare le motivazioni specifiche che possono avere eventualmente giustificato una diversa opzione da parte del contribuente”*¹⁷¹.

In ogni caso si ricorda che l’art. 10-bis c. 4 sancisce la libertà di scelta del contribuente tra regimi fiscali alternativi, libertà che non può essere intesa nel senso assoluto di consentire qualsiasi forma negoziale alternativa rispetto a quella tipica, ma deve intendersi applicata qualora lo schema utilizzato non risulti sovradimensionato rispetto a quelli alternativamente utilizzabili.

Anche in questo caso, come in precedenza per il concetto di significatività, non risulta immediata la comprensione del grado di sovradimensionamento necessario al fine del sindacato. I documenti di prassi sostengono che ciò si realizzi attraverso *“un numero superfluo di negozi giuridici, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, ma appare idoneo unicamente a far conseguire un vantaggio fiscale indebito ai soci”*¹⁷², colpendo quindi l’utilizzo distorto di strumenti giuridici alternativi rispetto ad altri comportamenti che avrebbero consentito di conseguire lo stesso risultato in modo diretto ed efficiente.

A tale scopo, si precisa che il numero di operazioni compiute dovrebbe risultare irrilevante, pur ritenendosi evidente come, anche secondo la risposta all’interpello n. 242/2020 precedentemente citata, sussista la prassi del ritenere sovradimensionati gli schemi che presentano un elevato numero di negozi.

In merito alla condotta che può realizzare l’abuso del diritto, l’assenza di sostanza economica può venirsi a creare sia nel caso di operazioni “lineari”, le quali *“sono dirette a realizzare una modificazione della situazione ex ante del contribuente, sia pure attraverso un percorso condizionato dalla finalità di conseguire un vantaggio tributario*

¹⁷¹ MIELE L., *La complessa interpretazione dell’abuso del diritto nella prassi dell’Agenzia delle Entrate* in Corriere tributario, n. 7/2022, p. 624.

¹⁷² Risposta ad interpello dell’AdE n. 242/2020, p. 11.

*indebito*¹⁷³, così come nelle operazioni “circolari”, le quali non apportano modifiche rispetto alla situazione ex ante differenti rispetto a quelle fiscali, rientrando tra queste “*la costruzione o la serie di costruzioni comprende elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente*”¹⁷⁴. Come si evince, nella prima tipologia le ragioni extrafiscali sono, seppur in misura non significativa, esistenti, mentre nella seconda casistica della circolarità risultano totalmente assenti.

Concludendo l’analisi sull’assenza di sostanza economica, si rende necessario un focus sull’art. 10-bis, c. 3 il quale, nella sostanza, sottolinea la non abusività delle operazioni giustificate da valide ragioni economiche non marginali. In particolar modo, tale dispositivo potrebbe apparire ridondante rispetto ai contenuti dei primi due commi del 10-bis, ma la sua *ratio* appare chiarita da una lettura congiunta con il comma 9 che disciplina l’onere della prova. Infatti, mentre in capo all’Amministrazione finanziaria incombe l’onere di provare l’essenzialità del risparmio fiscale indebito, specularmente, a seguito della corretta contestazione da parte degli Uffici, spetta al contribuente provare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali.

Seppur tale onere probatorio appare duplice, in quanto gli Uffici contestano l’assenza di ragioni economiche mentre il contribuente deve dimostrarne l’esistenza, ciò risulta giustificato in quanto “*se anche hanno lo stesso oggetto (essenzialità/ragioni economiche extrafiscali) non operano nella stessa area conoscitiva: esiste una palese asimmetria tra i dati conoscibili dall’agenzia i dati conosciuti dal contribuente*”¹⁷⁵. In ragione del principio di vicinanza della prova, quindi, l’Amministrazione finanziaria potrà muovere la propria contestazione sulla base dei dati a propria disposizione, consistenti essenzialmente nei parametri standard di un operatore medio e di un’azienda dello stesso settore presi come riferimento, oltre agli elementi oggettivi rilevabili in capo al contribuente.

Il contribuente quindi, per il già citato principio di vicinanza della prova, a seguito della contestazione di abusività fornirà le ragioni extrafiscali tali da poter disattivare la clausola antiabuso. In primo luogo, tali ragioni extrafiscali devono essere, ai sensi del 10-bis, c. 3,

¹⁷³ Circolare Assonime n. 21 del 4 agosto 2016, p. 69.

¹⁷⁴ Raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva (2012/772/UE), par. 4.4.

¹⁷⁵ MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari. Poteri del fisco strategie del difensore*. Milano, 2022, p. 599.

“di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente”, tesi condivisa da recente sentenza di Cassazione¹⁷⁶, la quale precisa anche che tali ragioni extrafiscali non devono necessariamente comportare una redditività immediata e devono essere presenti nel grado di una compresenza non marginale¹⁷⁷.

In chiusura, tali ragioni extrafiscali devono essere valide, dove tale requisito può considerarsi soddisfatto qualora presentino i caratteri di serietà e apprezzabilità, in misura tale da poter assumere livelli non ridotti di rilevanza¹⁷⁸.

Muovendo verso il requisito dei vantaggi fiscali, questi devono intendersi come *“quei benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali e dei principi generali dell'ordinamento tributario”*¹⁷⁹ i quali, ai fini della configurazione della condotta abusiva, devono essere prevalenti rispetto alle ragioni extrafiscali di cui si è appena accennato. Appare evidente come, in assenza di un vantaggio fiscale indebito e, quindi, di un pregiudizio nei confronti degli interessi erariali, verrebbe meno l'interesse dell'Amministrazione finanziaria al sindacato.

L'accertamento dei vantaggi fiscali implica la necessità di quantificare il risparmio d'imposta indebitamente ottenuto attraverso la condotta del contribuente, dovendo tale operazione avvenire attraverso una comparazione tra il carico fiscale dell'operazione elusiva e quello dell'operazione elusa. Ai fini della configurazione del vantaggio fiscale, quindi, è necessario che sussista un'operazione alternativa rispetto al regime adottato dal

¹⁷⁶ Cassazione, Sent. 29 gennaio 2021, n. 2073: *“Il carattere abusivo va, quindi, escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente”*.

¹⁷⁷ Cassazione, Sent. 4 aprile 2008, n. 8772: *“incombe sul contribuente fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente marginale o teorico, specie quando l'abuso di diritto dia luogo ad un elemento negativo del reddito o dell'imposta”*.

¹⁷⁸ Cassazione, Sent. 28 maggio 2020, n. 10136: *“non è però richiesto che tali ragioni extrafiscali oltre ad essere “valide” abbiano anche in concreto una rilevanza predominante ed assorbente ai fini del compimento dell'operazione e neppure che tale loro rilevanza sia almeno pari a quella del risparmio d'imposta, essendo solo necessario che non si tratti di scopi di rilevanza talmente ridotta da non potersi considerare quale attendibile (ossia, “valida”) giustificazione concorrente”*.

¹⁷⁹ URICCHIO A.F., *Manuale di diritto tributario*, Bari, 2020, p. 138.

contribuente, che risulti lecita, possibile, non meramente ipotetica e conseguente in un risultato analogo a quello ottenuto dal contribuente¹⁸⁰.

L'individuazione della condotta modello da utilizzare come parametro di riferimento appare evidentemente meno complicata nella rilevazione di una condotta abusiva realizzata attraverso uno schema circolare, dovendosi in tal caso confrontare, al fine di rilevare l'abusività della condotta, gli effetti ottenuti rispetto alla situazione che si sarebbe venuta a creare in assenza di tale condotta, che non produce nessun effetto diverso da quello fiscale¹⁸¹. Nel caso di schemi lineari, invece, la ricostruzione del vantaggio fiscale appare più complessa, dovendo necessariamente individuare un regime alternativo.

La condotta modello da utilizzare deve necessariamente presentare due requisiti:

- l'onere tributario deve risultare maggiore in quanto, qualora ciò non avvenisse e le condotte alternative prevedessero unicamente un maggior carico fiscale, non si configurerebbe alcun comportamento abusivo;
- la condotta modello deve consentire al contribuente di ottenere le stesse variazioni nella sfera economico-giuridica, risultando perfettamente fungibile: qualora le condotte fossero disomogenee nel risultato, il diverso carico fiscale risulterebbe giustificato¹⁸².

La complessità dell'individuazione della condotta modello, soprattutto qualora il comportamento del contribuente fosse contraddistinto da un elevato numero di negozi, appare particolarmente elevata tanto che, alcuni autori sottolineano il rischio della prevalenza di utilizzo della fattispecie di abuso in modo *pro* agenzie fiscali, ritenendo che *“come è censurabile la sottrazione di materia imponibile derivante da comportamenti artificiosi, lo è altrettanto la creazione artificiosa di una fattispecie impositiva da parte dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza”*¹⁸³.

¹⁸⁰ BEGHIN M., *L'elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto*, Milano, 2021, p. 3.

¹⁸¹ La Circolare Assonime n. 21 del 4 agosto 2016 riporta, come caso di scuola, quello di una persona fisica che apporta una somma in denaro ad una società in cui detiene una partecipazione totalitaria, la quale utilizza le risorse apportate per concedere un finanziamento infruttifero al socio unico. Risulta evidente che tale operazione, qualificabile come circolare, non ha alcun interesse pratico e non varia la situazione sostanziale.

¹⁸² ZIZZO G., *La clausola generale antiabuso: tra certezza del diritto ed equità del prelievo*, Pisa, 2022, p. 66.

¹⁸³ MONTANARI F., *La prevalenza della sostanza sulla forma come criterio di effettività e di rilevanza nei rapporti tributari* in *Rivista di diritto tributario*, n. 5/2019, p. 521.

Una volta che risulti accertata l'abusività della condotta, l'Amministrazione finanziaria procederà alla rimozione dei vantaggi fiscali, che risultano inopponibili nei confronti di quest'ultima. In merito alla quantificazione dei vantaggi fiscali da rimuovere, l'art. 10-bis, c. 1 chiarisce che l'effettivo tributo viene computato sulla base delle norme e dei principi elusi: in questo modo, il carico tributario viene applicato sulla condotta elusa, scomputando dal versamento conseguente al disconoscimento della condotta abusiva, quanto già versato.

L'ultimo requisito indicato dalla clausola antiabuso è il contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario; in questi termini, senza entrare nel merito della questione interpretativa delle specifiche finalità delle norme fiscali, tale richiamo alle norme fiscali sembra potersi riferire al contrasto con la *ratio* della norma elusa dal comportamento del contribuente, mentre il riferimento ai principi dell'ordinamento tributario apparirebbe essere stata introdotta *“per assicurare alla clausola una maggiore incisività, sottraendo la sua applicazione alla necessità di un confronto inderogabile con la ratio di singole norme”*¹⁸⁴.

L'Amministrazione finanziaria, sulla base di quanto finora visto, può quindi contestare l'elusività del comportamento attuato dal contribuente assolvendo correttamente l'onere della prova, giungendo alla dimostrazione dell'ottenimento da parte di quest'ultimo di un vantaggio fiscale indebito, ottenuto attraverso un'operazione priva di sostanza economica, in contrasto con le finalità delle norme e dei principi tributari.

Come si può notare, ancor più che nel sindacato trattato all'interno del paragrafo 1 di questo capitolo, l'individuazione dell'abuso del diritto richiede una serie di valutazioni complesse, tecniche e con un elevato grado di soggettività. Per tale motivo, con finalità di garanzia ed in ragione del mantenimento di un buon rapporto tra Fisco e contribuente, prima di emettere un avviso di accertamento antiabuso, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente, fornendo a quest'ultimo un termine di sessanta giorni per la risposta.

Da tale procedura si evince la volontà di tutela del contribuente, con l'obiettivo di *“sostituire la radicale contrapposizione tra contribuente ed ente impositore con la pariteticità delle loro posizioni, la coercizione con la collaborazione e a privilegiare, in*

¹⁸⁴ ZIZZO G., *La clausola generale antiabuso: tra certezza del diritto ed equità del prelievo*, Pisa, 2022, p. 183.

*definitiva, il dialogo con il contribuente senza con ciò rinunciare alla repressione degli illeciti*¹⁸⁵.

Un'ulteriore forma di tutela viene esplicitata dall'art. 10-bis, c. 5, raffigurante la possibilità per il contribuente, prima di compiere una condotta astrattamente configurabile come elusiva, di verificare se questa costituisca fattispecie di abuso del diritto.

Solo una volta decorso il termine per fornire risposta alla richiesta di chiarimenti, potrà essere emesso l'avviso di accertamento antiabuso il quale, a pena di nullità, dovrà essere specificatamente motivato in merito ai presupposti per cui si ritenga verificato il comportamento elusivo e per cui non si ritengono sufficienti le spiegazioni addotte dal contribuente.

Come anticipato, le ragioni che giustificano una maggiore tutela rispetto all'ordinaria procedura di emissione dell'avviso di accertamento, dipendono dal fatto che la pretesa fiscale non si basa sull'accertamento di fatti materiali, quanto su valutazioni e giudizi connotati di elevata complessità tecnico-giuridica: dimostrare l'abuso del diritto non comporta provare (solo) l'avvenimento di un fatto, quanto svolgere dei ragionamenti, anche di natura comparativa, per giungere ad un giudizio di elevata complessità, anche in ordine a elementi e circostanze che non riguardano esclusivamente l'ambito fiscale¹⁸⁶.

Uno dei principali motivi di tale complessità si rinviene nel fatto che, sia le valide ragioni extrafiscali che le fattispecie di comportamento elusivo, non risultano espressamente codificate e sono impossibili da codificare, per la cangiante mutevolezza delle forme, degli assetti negoziali e degli strumenti giuridici utilizzabili dal contribuente¹⁸⁷.

L'ultimo aspetto procedimentale da sottolineare riguarda la previsione dell'art. 10-bis, c. 12, conferente natura residuale all'accertamento antiabuso, che potrà avere luogo solo qualora i vantaggi fiscali non siano contestabili attraverso la violazione di disposizioni tributarie.

¹⁸⁵ GALLO F., *La verifica fiscale tra poteri autoritativi e diritti di partecipazione in Rassegna tributaria*, n. 3/2019, p. 466.

¹⁸⁶ MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari. Poteri del fisco strategie del difensore*. Milano, 2022, p. 558.

¹⁸⁷ CAPOLUPO S., COMPAGNONE P., VINCIGUERRA L., BORRELLI P., *Le ispezioni tributarie*, Milano, 2014, p. 357.

La scelta di rendere questa tipologia di contestazione una *extrema ratio* risponde probabilmente all'esigenza di tutela del contribuente da un accertamento che potrebbe potenzialmente consentire agli Uffici un elevato numero di rilievi in merito a comportamenti abusivi, con il conseguente rischio di generare incertezza nelle imprese in merito all'opportunità di procedere con operazioni aziendali, soprattutto se particolarmente sofisticate. In merito alla questione si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza 30 ottobre 2018, n. 27550 disconosce la qualificazione giuridica della fattispecie contestata in termini di abuso del diritto, essendo nel caso in questione rilevata una fattispecie evasiva, che esclude l'abusività della condotta sindacata¹⁸⁸.

A tal riguardo, una simile possibilità di sindacato così estesa, oltre all'incertezza di generare conflittualità tra Fisco e contribuente ed un aumento degli oneri di sistema, rischierebbe di conseguire in un sindacato ogni qualvolta il contribuente effettui delle scelte caratterizzate da un minor onere tributario, vanificando così la semplicità e la stabilità dei rapporti tra le parti raggiunte attraverso l'introduzione della derivazione rafforzata¹⁸⁹. Di conseguenza, anche in ragione della soggettività fisiologica nell'accertamento antiabuso, sembra una naturale conseguenza la scelta del legislatore di consentirla esclusivamente come ipotesi residuale.

4.3 Il sindacato sulle scelte di bilancio

L'Amministrazione finanziaria, come appurato nei precedenti paragrafi, potrà procedere a disconoscere l'adozione delle soluzioni in bilancio adottate secondo la normativa

¹⁸⁸ Nella Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27550, la Cassazione rileva come l'accertamento svolto dall'Amministrazione finanziaria, che contesta la natura di costi di *start up* delle erogazioni in denaro registrate e capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali, assoggettate ad ammortamento in quote quinquennali, qualificandole invece come finanziamenti a fondo perduto indeducibili, ne contesta il carattere elusivo; alla luce della ripresa a tassazione di tali somme per effetto della riqualificazione civilistica, la Cassazione statuisce che *“il contribuente che non versa le imposte dovute a seguito della stipulazione di un negozio, correttamente qualificato sotto il profilo giuridico da parte dell'Amministrazione finanziaria, non pone in essere un, comportamento elusivo, volto a conseguire un vantaggio fiscale in ragione di un uso distorto della normativa tributaria, ma risponde semplicemente della relativa evasione d'imposta e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di legge e i principi elaborati dalla giurisprudenza, interna e unionale, in tema di abuso del diritto”*.

¹⁸⁹ MASSONE V., *La questione della sindacabilità da parte dell'amministrazione finanziaria sulle scelte di bilancio* in Diritto e pratica tributaria, n. 3/2021, p. 1207.

civilistica e i principi contabili, qualora ne derivi una rappresentazione non conforme anche alla luce del principio di imposizione secondo capacità contributiva.

Le tipologie di sindacato però, alla luce della diversità delle contestazioni che possono essere mosse dagli Uffici, non si prestano allo stesso tipo di interpretazioni e possono presentare diverse forme di tutela per il contribuente, che renderanno più complesso l'onere di prova in capo all'Amministrazione.

Infatti, non rappresenta un'ingerenza da parte dell'Amministrazione finanziaria – e dunque un vero e proprio “sindacato”, le ipotesi di rappresentazione in bilancio di costi non sostenuti o derivanti da operazioni non esistenti e, viceversa, di occultazione di ricavi. In questi casi gli Uffici non effettuano un sindacato su questioni interpretative o valutative, quanto sull'attendibilità del bilancio che, per effetto di tali manipolazioni, non esprime la corretta capacità contributiva della società, non fornendo peraltro neppure una rappresentazione veritiera e corretta come richiesto dalla normativa civilistica.

Una tipologia di sindacato particolarmente rilevante verte invece sui criteri di qualificazione, imputazione e classificazione che la normativa fiscale deriva dal bilancio civilistico, dato che in questi casi l'Amministrazione finanziaria potrà sindacare la corretta adozione di quanto disposto dal principio contabile.

Iniziando dall'imputazione temporale risulta evidente l'interesse degli Uffici a contestare degli spostamenti di base imponibile tra esercizi di competenza in quanto consentire tali variazioni, oltre a ledere gli interessi erariali in termini di gettito, avrebbe conseguenze negative anche sulla stabilità del rapporto tributario.

Come evidenziato dalla Circolare del 20 settembre 2012, n. 35 dell'Agenzia delle Entrate, infatti, *“il contribuente non può essere lasciato arbitro della scelta del periodo cui imputare i componenti negativi di reddito, stanti i principi contenuti nell'articolo 109 del TUIR e gli innegabili riflessi che ciò comporterebbe sulla determinazione del reddito imponibile”*. Tale orientamento, riprodotto poi anche in successive sentenze della Corte di Cassazione, sembra consentire i sindacati sul periodo di imputazione temporale da parte degli Uffici.

Tra le pronunce di Cassazione che applicano tale linea interpretativa si segnalano, in particolare:

- la Sentenza 27 aprile 2020, n. 23521, con cui la Suprema Corte avalla il sindacato degli Uffici sull'imputazione temporale, riconoscendo una ripresa fiscale in merito alla deduzione di costi per prestazioni di servizi ed acquisizione di diritti di immagine. La società, ricorrendo in Cassazione, aveva eccepito che, pur sussistendo la violazione in oggetto, ciò non comportasse alcun danno per gli interessi erariali; in risposta, la Suprema Corte ribadisce l'inderogabilità dell'esercizio di imputazione temporale dei componenti di reddito, *“non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza”*;
- la Sentenza 14 gennaio 2022, n. 1016, relativa alla violazione del principio di competenza che, ribaltando le pronunce dei precedenti gradi di giudizio, accoglie il ricorso dell'Amministrazione finanziaria in merito all'errato esercizio di imputazione temporale di un componente negativo di reddito. In particolare la Suprema Corte, citando alcune pronunce passate tra cui la pronuncia n. 28016/2009, rileva nuovamente l'inderogabilità del principio di competenza, la cui applicazione non può essere esercitata dal contribuente *“a proprio piacimento”*. Nel merito della pronuncia, questa attiene la ripresa a tassazione per effetto dell'iscrizione ritardata di un costo riguardante l'anno precedente, determinata da una controversia sul momento di trasferimento effettivo del bene. La Corte richiama l'art. 1510 c.c., rilevando che *“l'effetto traslativo si considera verificato alla data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, a meno che le condizioni dello specifico contratto, che è onere del contribuente allegare, non indichino un momento diverso, sicché, in base alla regola generale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (attuale art. 109), comma 2, lett. a, il relativo costo si considera sostenuto e va, quindi, imputato all'esercizio dell'anno in cui il bene è stato spedito”*. Quindi, viene valorizzata l'impossibilità per il contribuente di imputare i costi nell'esercizio successivo a quello della spedizione, rilevando il mancato rispetto del principio di competenza, la cui errata applicazione andrà rilevata anche in assenza di danno erariale;
- l'ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23547 che, con contenuti analoghi al caso precedente, cassa l'interpretazione della CTR della Regione Puglia, che aveva ritenuto corretta l'iscrizione nell'esercizio di ricezione delle merci acquisite

all'estero. Nel sindacare la questione, la Suprema Corte considera invece trasferita la proprietà nel momento di consegna allo spedizioniere terzo, risalente nel periodo antecedente, a differenza della società che lo ha imputato nel periodo successivo a quello di spedizione del bene.

Quindi, nelle pronunce richiamate si rinviene che il principio di competenza, indipendentemente dalla sottrazione o meno di base imponibile, non può essere derogato dal contribuente: appare evidente, infatti, che nei casi citati l'imputazione del costo nell'esercizio precedente a quello di rilevazione verrebbe neutralizzato dalla registrazione di rimanenze finali di fine esercizio. Nonostante ciò, come a più riprese sottolineato, la Suprema Corte valorizza l'inderogabilità del principio.

Di conseguenza, il sindacato negli Uffici risulterà inevitabilmente giustificato anche nei casi in cui gli errori di imputazione comportino effettivi spostamenti di materia imponibile, indipendentemente dalla produzione di danni effettivi all'Erario. Nel caso in cui lo spostamento di base imponibile, infatti, non produca alcun vantaggio per il contribuente e, di conseguenza, non sussista alcun danno all'Erario, verrà comunque irrogata una sanzione in misura fissa ai sensi del D. Lgs n. 471/1997, art. 1, c. 4¹⁹⁰.

Rinviando ad alcuni casi pratici, si cita la Sentenza 06 maggio 2015, n. 9068, con la quale la Cassazione ha rilevato una non corretta imputazione di costi per prestazioni di servizi. Nel caso in questione, il contribuente ha dedotto dei costi per prestazioni di servizi sostenuti nel 2002, facenti però riferimento a prestazioni ricevute in anni diversi da quello di sostenimento del costo. Nel disconoscere l'imputazione effettuata dal contribuente, la Suprema Corte rileva che l'iscrizione in bilancio del costo da parte della società a seguito dell'esecuzione di un pagamento dopo aver ricevuto un "progetto di notula" o "proforma", non sia corretta: il costo relativo a prestazioni di servizi, infatti, prevede l'imputazione nel momento di ultimazione del servizio, in modo indipendente dal

¹⁹⁰ Art. 1, c. 4, D.Lgs n. 471/1997: "Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250".

pagamento, salvo il caso in cui nell'esercizio di competenza sia certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare della spesa.

Spostandoci ai casi di qualificazione e classificazione, appare opportuna una trattazione congiunta in quanto spesso, dall'individuazione della tipologia di operazione realizzata (qualificazione), discende anche la scelta della tipologia di rappresentazione in bilancio (classificazione).

In merito alle operazioni di qualificazione, riguardanti l'incasellamento di un'operazione attuata dalla società in una data categoria legale, si è già sottolineato nel corso dell'elaborato la rilevanza del principio in almeno due contesti:

- la rilevazione di crediti e debiti al costo ammortizzato, che impone lo scorporo di una quota del credito/debito al fine di qualificare tale somma come interessi attivi/passivi, da rilevarsi lungo la durata dell'operazione;
- la qualificazione di una spesa come di rappresentanza oppure di pubblicità, presupposto che determina un trattamento fiscale differente per effetto dei limiti alla deduzione oggi in vigore per le spese di rappresentanza¹⁹¹.

In merito al sindacato sulla qualificazione, si è per esempio espressa la Suprema Corte con l'Ordinanza 21 aprile 2023, n. 10781, nella quale la società ricorrente contestava la qualificazione di alcune spese, aventi per oggetto eventi consistenti in “*sfilate di modelle con indosso gioielli, cocktails, cena con concerto benefico, mostra di un artista, presentazione di un libro*”, come spese di rappresentanza invece che di pubblicità. La Cassazione, valorizzando la finalità delle spese nell'accrescimento dell'immagine dell'impresa piuttosto che il fine di pubblicizzazione di prodotti e servizi della ricorrente, ha riconosciuto la qualificazione in spese di rappresentanza già affermata dalla CTR del Piemonte.

Sempre in termini di qualificazione, si richiama la sentenza n. 23827 del 23 novembre 2016: la società, a seguito della rinuncia di un credito nei confronti di un terzo in attuazione di un accordo transattivo, qualifica il correlato costo come onere di sviluppo con la relativa possibilità di ammortizzare la spesa con ammortamenti pluriennali. Nei due gradi di giudizio di merito, viene in primo luogo individuato un problema di qualificazione in quanto, disconosciuta l'utilità pluriennale del componente, come

¹⁹¹ Cfr. paragrafo 3.2.

rilevata dall'Ufficio, questo viene qualificato come sopravvenienza passiva; la Cassazione valorizza anche la violazione del principio di competenza, dato che la rinuncia al credito esaurisce l'utilità nell'esercizio di sostenimento senza estendersi ai successivi esercizi e senza aver alcuna correlazione con ricavi di tali esercizi.

Spostandoci verso le operazioni di classificazione, invece, *“la contestazione (...) deve essere mossa soltanto se la soluzione adottata sul piano contabile sia incompatibile con la normativa civilistica di riferimento, perché in aperta violazione dei principi o dei criteri previsti o palesemente irragionevole in relazione alla scelta gestionale sottostante”*¹⁹². In merito a tale categoria, una contestazione che viene spesso mossa attiene alla classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, dato che solo assolvendo tale requisito, è possibile usufruire del regime di *participation exemption* (PEX), disciplinato dall'art. 87 del TUIR, che prevede l'esenzione IRES della plusvalenza da realizzo della partecipazione nella misura del 95%. Nella sentenza 3 febbraio 2023, n. 3463, la Cassazione disconosce l'applicazione del suddetto regime, non sussistendo il requisito della prima iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, bensì nell'attivo circolante.

Questo esempio, pur non rilevando in termini di sindacato dell'Amministrazione finanziaria dato che, nel caso in oggetto la Cassazione si limita a rilevare la mancanza del requisito, ci consente di comprendere come anche la mera classificazione in bilancio abbia effetti, oltre che in termini di rappresentazione, anche sulla componente fiscale.

Un esempio di contestazione della classificazione si è rilevato con la sentenza 24 agosto 2018, n. 21106: in quel caso l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato che la società, *“pur avendo ad oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta e le valorizzazione di beni immobili, aveva svolto esclusivamente attività di locazione dell'unico immobile di cui era proprietaria, acquistato dopo sette giorni dalla sua costituzione e mai posto in vendita; che pertanto il bene, che nel bilancio societario figurava quale voce dell'attivo circolante, avrebbe dovuto essere appostato fra le immobilizzazioni materiali”*, presupposto che l'avrebbe identificata come società di comodo. I gradi precedenti di giudizio avevano contrastato tale tesi e, in particolare, l'ammissibilità del sindacato sul bilancio in assenza di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per

¹⁹² TORTORELLI M., *Il principio di derivazione nel reddito di impresa tra norme civilistiche e tributarie*, Milano, 2021.

ottenere l'annullamento; viceversa, la Suprema Corte rileva che *“il giudice tributario investito del ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento che si fondi sulla riclassificazione delle poste del bilancio è tenuto a valutare, sulla scorta delle risultanze di causa, se detta riclassificazione debba o meno ritenersi corretta e sia idonea a giustificare la maggiore pretesa impositiva od il diniego di rimborso”*, giustificandone in tal senso il sindacato, e rinviando la questione al giudice di secondo grado per un nuovo giudizio uniformandosi a tali principi.

Un caso particolare di sindacato, che esula invece dai concetti relativi la derivazione rafforzata, riguarda il contesto in cui un determinato fatto di gestione non sia disciplinato dai principi contabili; come visto, infatti, ad oggi gran parte della disciplina nazionale in tema di rilevazioni contabili e di bilancio d'esercizio si rinviene nei principi contabili OIC che hanno, in gran parte, integrato, se non sostituito, le disposizioni civilistiche.

Ne consegue la seguente questione del trattamento fiscale: l'art. 83 TUIR, attraverso la derivazione rafforzata, deriva il reddito imponibile dal bilancio civilistico, il quale a sua volta attua le disposizioni dei principi contabili, per cui in assenza di disciplina contabile sorge il dubbio sul trattamento IRES da applicare ad una data fattispecie non normata, dovendo quest'ultimo discendere dalla corretta contabilizzazione civilistica.

Come già evidenziato all'interno del paragrafo 2.3, l'OIC 11 disciplina tale situazione, affermando che il trattamento contabile andrebbe in primo luogo rinvenuto in principi contabili applicabili per analogia e, in secondo luogo, attraverso l'utilizzo dei postulati di bilancio, tra cui quello di prevalenza della sostanza sulla forma. In questa sede, sorge però l'interesse a comprendere se l'Amministrazione possa giungere al sindacato dell'interpretazione fornita dal contribuente, e in che misura.

Sembrano potersi venire a creare due diverse possibilità di sindacato degli Uffici:

- la contestazione del principio contabile selezionato per analogia che, contenendo una scelta derivante dall'interpretazione del contribuente e degli elementi di soggettività, sembra poter essere indirizzata dall'Amministrazione verso l'applicazione di un diverso principio;
- l'intervento afferente alla corretta applicazione del principio contabile che, nel caso in cui venga considerato corretto dall'Amministrazione, potrà comunque subire delle contestazioni in merito alla corretta applicazione.

Tale indirizzo sembra essere confermato dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risoluzione n. 37/E del 15 maggio 2018, in risposta ad un interpello in cui la società istante rappresenta di voler costituire un diritto di superficie a tempo determinato su un terreno di proprietà, incassando un canone con cadenza trimestrale. Nella risposta citata, l’Agenzia equipara il trattamento in questione a quello applicato per la locazione di beni immobili dato che, nel caso di sostenimento di costi, entrambi vengono inseriti in bilancio tra i costi per godimento di beni di terzi. Avendo analogo trattamento come componenti negativi di reddito, l’Agenzia ne equipara il trattamento anche come componenti positivi di reddito, non facendoli rientrare tra le plusvalenze. Dall’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, sembra quindi potersi confermare un potere di sindacato anche in merito a tali tipologie di rilievi.

Si può quindi affermare che, conseguentemente all’aumento dell’incidenza del risultato civilistico nella formazione dell’imponibile IRES, si è esteso anche il sindacato opponibile dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti. Nonostante ciò, per questi ultimi sussistono una serie di forme di tutela da interpretazioni degli Uffici fiscalmente orientate, conseguenti in accertamenti *pro fisco* nella ricostruzione dell’imponibile.

L’attenzione del contribuente, quindi, dovrà inevitabilmente essere più elevata rispetto agli anni antecedenti all’applicazione della derivazione rafforzata, anche nella redazione di documenti come la nota integrativa, spesso considerati in modo superficiale dalle società.

In riferimento a quest’ultima, fondamentale è la sua funzione nel chiarire i criteri di redazione del bilancio che, alla luce della necessità di aderire ai requisiti di chiarezza e veridicità, costituirà una prima forma di tutela per il contribuente. Come si è già accennato in precedenza, numerose sono le disposizioni dei principi contabili nazionali che dispongono specifici obblighi informativi, in particolare nel giustificare variazioni dei criteri di redazione oppure specifiche scelte contabili del redattore che, in assenza di delucidazioni, potrebbero apparire totalmente irragionevoli.

Come sottolineato da Tortorelli, infatti, *“può ritenersi che la completa, esaustiva motivazione nella nota integrativa di una determinata imputazione contabile, corredata da richiami ai bilanci degli esercizi precedenti e alla relazione sulla gestione, e degli specifici principi contabili applicati sia uno strumento utile a scongiurare il ricorso*

dell'Amministrazione finanziaria", costituendo un ulteriore elemento di valutazione del quale l'Amministrazione dovrà tenere conto nell'aderire all'onere della prova.

Indicazioni in nota integrativa sono in alcuni casi richieste esplicitamente dalla normativa, come le spiegazioni in merito a delle deroghe rispetto alle previsioni dei principi contabili, in altri invece risultano utili sul piano dell'onere di prova, pur non essendo obbligatorie.

Rispetto a tale previsione, si erano già portati gli esempi delle sentenze 17 novembre 2014, n. 22016 e 14 gennaio 2015, n. 451 in materia di ammortamenti, citate nel paragrafo 4.1, in cui tra i rilievi degli Uffici risultava determinante la carenza di informazioni in nota integrativa ai fini di giustificazione della maggior pretesa impositiva.

Un ulteriore esempio di tale orientamento nel valorizzare la nota integrativa, si rinviene nella sentenza 26 luglio 2019, n. 20345, relativa la deducibilità della perdita di valore di una partecipazione, imputata integralmente dal contribuente nell'esercizio in cui si è verificata, mentre gli Uffici avevano sostenuto che tale perdita dovesse essere deducibile in un intervallo di cinque esercizi sia ai fini IRES che IRAP. Dovendosi considerare in tal senso la classificazione in bilancio della partecipazione, la Cassazione rileva che *"l'art. 2427 comma 1 n. 2 c.c. prevede che nella nota integrativa siano indicati "i movimenti delle immobilizzazioni...gli spostamenti da una ad altra voce", tanto che nei principi OIC 20 si chiarisce che tali informazioni sono corredate dalla indicazione dei titoli, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni. Tali ragioni, diverse da mere politiche di bilancio, non sono state in alcun modo indicate dalla società, neppure nella memoria scritta, né risultano dalla nota integrativa", e anche che "non è possibile, allora, dopo avere operato una scelta per la iscrizione nel comparto "durevole", irrilevante ai fini della determinazione del reddito per Irap, poi procedere ad uno spostamento nel comparto "non durevole", quindi rilevanti ai fini Irap, senza addurre alcuna giustificazione, diversa dalle politiche di bilancio finalizzate ai risultati di esercizio"*.

Rilevante può anche essere il ruolo della revisione legale che, sia per le società in cui risulti obbligatoria per disposizione di legge che nei casi di applicazione volontaria, può costituire una forma di tutela per il contribuente. In particolare, l'attività di revisione termina con l'emissione di una certificazione del revisore la quale, pur non potendo impedire il sindacato degli Uffici, si può dire che una relazione di revisione non contenente rilievi, costituisca presunzione di validità dei dati di bilancio.

Pur non potendo impedire le attività di accertamento, e non potendo altresì fornire un valore probatorio assoluto, attraverso le procedure di revisione i revisori giungono ad affermare la sostanziale affidabilità dei dati di bilancio e la corretta applicazione dei principi contabili; di conseguenza, *“in ragione della funzione pubblicistica della revisione legale e delle responsabilità civili e penali proprie dei controllori dei conti, la relazione dei revisori rappresenta comunque una pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio”*¹⁹³.

La presenza della relazione di certificazione senza rilievi ha quindi l'esito di costringere gli Uffici ad un onere della prova "rafforzato", dovendo tramite i documenti prodotti non solo accertare il maggior reddito in capo al contribuente, ma anche produrre documenti idonei a dimostrare errori o inadempimenti dei revisori.

In passato tale linea è stata condivisa dalla Cassazione tanto che, con la Sentenza 26 febbraio 2010, n. 4737, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente in merito ad un caso di abuso del diritto, rilevando carenza sotto il profilo motivazionale della sentenza di secondo grado impugnata, anche con riferimento alla mancata prova contraria rispetto alla relazione di certificazione. In particolare, si rileva che alla luce del ruolo qualificato riconosciuto all'organo revisore, la prova non può limitarsi a semplici indizi, ma si renderà necessaria la produzione di documenti adeguati a dimostrare condotte commissive o omissive dei revisori, a rilevarne la mancata indipendenza, o ad accertare errori compiuti nell'adempimento delle procedure di revisione¹⁹⁴.

¹⁹³ MATTESI E., *Accertamento in base ai principi OIC e difesa del contribuente* in *Il Fisco*, n. 2/2019, p. 120.

¹⁹⁴ Nel testo della Sentenza 26 febbraio 2010, n. 4737, si rinviene che: *“l'istituto della revisione del bilancio delle società commerciali si caratterizza per alcuni profili particolarmente forti del suo regime, (...), che, se pur non consentono di affermare che la relazione di revisione garantisce la verità del bilancio, vincolano a riconoscere, a pena dell'inutilità dell'istituto, che essa costituisce una pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio. Da tanto si è condivisibilmente desunto che “ogni volta che la relazione di revisione venga messa a disposizione dell'ufficio tributario e del giudice tributario, le autorità devono tenerla in conto, non di presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture, perché manca una norma legislativa che le attribuisca tale forza, ma di documento incorporante enunciati sui quali sia l'ufficio tributario sia il giudice tributario si devono pronunciare e che possono essere privati della loro forza dimostrativa dei fatti attestati solo mediante la prova contraria a carico dell'ufficio. Tale prova non può essere fornita attraverso la rilevazione di semplici indizi di non veridicità relativamente alle motivazioni addotte nella relazione di revisione, ma attraverso la produzione di documenti che siano idonei a dimostrare che nel giudizio di revisione il revisore è incorso in errore o ha realizzato un inadempimento. Tra i documenti che sono in grado di esprimere tale forza di confutazione della relazione di revisione possono annoverarsi, senza che esauriscano la categoria: a) quelli che dimostrino il carattere omissivo del comportamento del*

Conclusioni

Nel corso dell'elaborato si è potuta chiarire la divergenza esistente tra il risultato d'esercizio civilistico e il reddito fiscalmente imponibile, grandezze che nascono sotto e per prospettive differenti e parimenti soddisfano finalità di diversa natura.

In tal senso, nonostante l'apparente incompatibilità tra l'uno e l'altro ambito, la normativa fiscale pone come base di partenza per la formazione del reddito IRES proprio il risultato civilistico, benché quest'ultimo non consenta il pieno raggiungimento della certezza del rapporto tributario; la vicinanza tra i due risultati si è ulteriormente consolidata attraverso l'introduzione del principio di derivazione rafforzata che, disponendo la prevalenza delle disposizioni tributarie in materia di Qu.I.C., ha riconosciuto l'affidabilità del risultato civilistico nonostante la discrezionalità concessa al redattore di bilancio nel corso della sua formazione.

Tale disposizione tributaria non è però priva di conseguenze, dovendosi affrontare alcune questioni in merito alla compatibilità dei principi di redazione di bilancio con tale metodo di formazione del reddito IRES. La più rilevante attiene al problema dell'inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio che, in relazione al principio di previa imputazione a conto economico come presupposto per la deduzione fiscale, non risulta essere stata risolta, persistendo tutt'oggi. Per ciò che attiene il principio di inerenza questo, pur non espressamente codificato, viene valorizzato dalla giurisprudenza che, in suo difetto, contesta la regolare deducibilità del costo che non risulti afferente all'attività imprenditoriale: la complessità, quindi, non sussiste sulla sua ammissibilità o meno, quanto nella delimitazione del perimetro dell'inerenza che, in assenza di testo normativo esplicito risulta piuttosto incerta.

Nonostante tale incertezza, la Cassazione appare concorde nel concentrare le contestazioni solo su violazioni di inerenza qualitativa, non sindacando la congruità del costo sostenuto. Minori appaiono invece le complessità sulla competenza e sulla prevalenza della sostanza sulla forma che, anche alla luce della derivazione rafforzata, non presentano particolari dubbi, salva l'osservazione sugli sviluppi applicativi del nuovo

revisore, b) quelli che, pur tributariamente rilevanti, non siano stati oggetto di valutazione da parte del revisore, perché non se ne prevedeva l'inserimento nelle procedure di revisione; c) quelli che sono stati occultati, perché idonei a provare comportamenti dolosi”.

principio OIC 34 con riferimento alla tematica della competenza, che appare aver virato verso una visione sostanzialistica.

Entrando negli argomenti cardine dell'elaborato, si è poi appurato il trattamento applicato dalla normativa fiscale nei confronti delle componenti di bilancio civilistico, alla luce della diversità di prospettive in precedenza evidenziate. In particolare, la discrezionalità può assumere significati opposti, consentendo in sede civilistica al redattore di influenzare i dati esposti in bilancio – che dovrebbero rispondere al requisito di una rappresentazione veritiera – attraverso degli arbitraggi mentre in sede fiscale, invece, la società può risultare gravata da un maggiore onere fiscale per effetto di metodi forfettari di limitazione della discrezionalità, come i limiti quantitativi alle deduzioni. Di conseguenza, la soluzione prevista dal TUIR per limitare la discrezionalità può gravare la società contribuente di un maggior onere fiscale, per la rimozione dai costi deducibili di alcuni componenti di reddito astrattamente dotati dei requisiti per confluire nella base imponibile.

Ne emerge quindi che, data l'impossibilità di ottenere un risultato d'esercizio civilistico vero in senso assoluto e inopinabile, anche alla luce della possibilità di realizzare politiche di bilancio, la normativa fiscale tutela il proprio interesse erariale attraverso specifiche norme volte a introdurre vincoli fiscalmente rilevanti. Una componente di incertezza è quindi presente in ogni bilancio e, nonostante la presenza di controlli approfonditi, adeguate procedure e di un organo di revisione legale (ove previsto), il rischio di imprecisioni dovute alla discrezionalità non è mai del tutto azzerabile, con particolare riguardo alle società in cui le componenti oggetto di stima e decisioni attive del redattore di bilancio hanno maggiore rilevanza.

Le voci di bilancio dotate di maggiore complessità sono quelle che implicano una valutazione, essendo le stime e le congetture del redattore dotate di un ampio margine di incertezza. Numerose sono infatti le componenti il cui valore, non derivando da scambi o documenti di provenienza di soggetti terzi, è determinato con procedure valutative di diversa natura. Pur essendo evidente che il bilancio OIC, rispetto a quello redatto con principi contabili internazionali, risulti ancorato ai valori storici, è pur vero che sussistono alcune voci dall'elevata complessità nel calcolo derivanti dall'applicazione dei metodi del costo storico e del *fair value*. Ciò che appare evidente, in merito alle valutazioni, è la valorizzazione del processo di stima e della trasparenza informativa: i principi PIV, gli

ISA e gli OIC sono concordi nell'attribuire rilevanza, più che al raggiungimento di un valore puntuale corretto, all'attuazione di un processo efficiente e strumentale all'ottenimento di un valore veritiero, con l'esposizione di adeguate informazioni sull'iter eseguito e sui dati utilizzati per realizzare il processo di stima.

L'adeguato supporto informativo non si limita al rispetto dei precetti civilistici, ma è stato valorizzato anche dalla Cassazione in alcune pronunce, nelle quali la deducibilità di alcuni costi è stata sindacata proprio per la mancanza di ragionevolezza nelle scelte del contribuente, connotata dall'assenza di adeguate informazioni a supporto. La complessità delle valutazioni e delle stime porta inevitabilmente alla questione sull'ammissibilità del sindacato dell'Amministrazione finanziaria, in particolar modo per le contestazioni degli Uffici attinenti voci che sono oggetto di discrezionalità tecnica da parte del redattore di bilancio. Da un lato, per effetto della derivazione rafforzata, all'incremento del significato fiscale dei valori civilistici sembra naturale conseguire anche un maggiore potere di contestazione in capo al Fisco; per altro verso, vista la natura discrezionale di stime e valutazioni, ciò può sfociare nell'ingerenza dell'Amministrazione sulle scelte gestorie della società.

Questo potere ha certamente trovato conferma nei documenti di prassi di emanazione degli Uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate, ma è stato riconosciuto anche in varie pronunce della Cassazione, che tuttavia indica altresì gli specifici limiti cui soggiace l'iniziativa dell'ente accertatore. Le contestazioni delle scelte civilistiche dovranno infatti essere circoscritte ai casi in cui il bilancio d'esercizio recepisca determinazioni e valori che, oltre a risultare non conformi ai principi contabili e causare un danno erariale, risultino palesemente irragionevoli. In tal senso, col fine di tutelare la discrezionalità tecnica concessa in sede civilistica, viene valorizzata la ragionevolezza della scelta, che appare affermarsi nella necessità di adeguata informativa a supporto delle decisioni intraprese. Per la contestazione di voci non derivanti da stime e valutazioni, invece, viene meno il criterio dell'irragionevolezza, potendosi perciò ritenere sufficiente il danno erariale e l'errore di applicazione della normativa contabile.

Come l'ammissibilità del sindacato sulle componenti di bilancio civilistico, anche le contestazioni mosse invece nell'ambito dell'abuso del diritto hanno avuto un riconoscimento dapprima giurisprudenziale, salvo poi essere codificate nella L. 27 luglio 2000, n. 212. Oltre alla verifica sulle componenti del bilancio civilistico mosse per

erronea applicazione dei principi contabili e civilistici, quindi, si affianca la possibilità di rilevare, attraverso l'emissione di avvisi di accertamento antiabuso dei comportamenti antieconomici, caratterizzati dal soddisfacimento dei requisiti dell'assenza di sostanza economica e dell'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito.

In conclusione, per effetto del principio di derivazione rafforzata, è inevitabile che la discrezionalità tecnica concessa al redattore di bilancio in stime e valutazioni e l'elasticità del bilancio civilistico vengano importate anche nel calcolo dell'imponibile, con la necessità di adeguamenti e correzioni da parte del TUIR. Il *modus operandi* della normativa fiscale si sostanzia, prevalentemente, nell'utilizzo di limitazioni forfettarie alla deduzione come nei casi di spese di rappresentanza, interessi passivi e ammortamenti, oppure nell'esclusione della deducibilità di alcune forme di costo. Il redattore di bilancio gode quindi di un ampio margine d'azione nella formazione dell'informativa economico-finanziaria, purché il suo operato non consegua in palese irragionevolezza o contenga errori contabili legittimando le forme di sindacato citate, ormai consolidate nell'operato degli Uffici e nell'interpretazione della Cassazione. L'elasticità di cui dispone la società in sede contabile, inoltre, consente libera scelta entro le opzioni previste dalla normativa dovendo però tenere in considerazione che, nella scelta tra regimi alternativi, gli Uffici potranno eccepire l'abuso del diritto per l'operazione attuata qualora ne ricorrano i requisiti.

Alla luce dei ragionamenti condotti nell'elaborato, è quindi possibile concludere che le scelte del contribuente potranno essere contestate solo in presenza di comportamenti abusivi oppure di adozione di soluzioni in bilancio irragionevoli, pregiudizievoli per il Fisco e contenenti errori nei principi contabili; contrariamente, valorizzando l'affidabilità che il TUIR attribuisce alle norme nazionali di redazione del bilancio, i valori civilistici non potranno essere contestati dagli Uffici, bensì saranno esclusivamente soggetti a variazioni in aumento e in diminuzione sulla base delle normative fiscali in termini di valutazione, che mantengono la propria prevalenza su quelle contabili.

Bibliografia

MANUALI E RIVISTE

ADAMO S., COSTA M., *Le valutazioni di bilancio nella prospettiva della tradizione giuridica e dottrinale italiana in La “nuova” informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D. Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC*, p. 12-13.

ANDREANI G., FERRANTI G., *La soluzione giusta anche a livello fiscale può arrivare dagli IAS*, in *Il Sole - 24 Ore* del 9 aprile 2018

AVI M.S., *Eliminazione definitiva o nuova vita delle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio?* in *Il Fisco*, n. 46/2014, p. 4508

AVI M.S., *Veridicità o trib-veridicità del bilancio d'esercizio: un'analisi storica. Volume I: il bilancio di esercizio e il fisco dall'Unità d'Italia alla riforma Vanoni*, Milano-Torino, 2020

BABORO R., *Il principio di derivazione e la frammentazione dell'imponibile*. Torino, 2021

BEGHIN M., *L'elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto*, Milano, 2021

BEGHIN M., TUNDO F., *Manuale di diritto tributario*, Torino, 2022

BINI M., *Calibrazione e "backtesting" nelle valutazioni di bilancio in Le Società*, n. 12/2018, pp. 1426.

BINI M., *Le valutazioni di bilancio ed il ruolo dei consiglieri indipendenti in Le Società*, n. 11/2018, pp. 1301.

BORIA P., *La nozione di reddito ed il regime dei proventi illeciti nel sistema delle imposte dirette in Rivista di diritto tributario*, n. 1/2015, p. 3

CAPALBO F., *Earnings management, politiche di bilancio e falso in bilancio. Il difficile confine tra uso ed abuso della discrezionalità degli amministratori in sede*

di valutazione in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, n. 5-8/2016, p. 255

CAPOLUPO S., COMPAGNONE P., VINCIGUERRA L., BORRELLI P., *Le ispezioni tributarie*, Milano, 2014, p. 319.

CIANI F., *Bilancio e TUIR [Testo unico delle imposte sui redditi]: deroghe al principio di "derivazione rafforzata" alla luce del D.M. 3 agosto 2017* in *Bollettino tributario d'informazioni*, n. 20/2017, p. 1494

CIARCIA A.R., *Il regime di deducibilità delle spese di sponsorizzazione a favore delle ASD [Associazioni Sportive Dilettantistiche]* in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 2/2020, p. 257

CINCOTTI C., *Le politiche di bilancio. Tassonomia e discrezionalità degli amministratori* in *Il Nuovo Diritto delle Società* n. 10/2022, p. 1803

CINCOTTI C., *Politiche di bilancio e limiti al sindacato giudiziario* in *Giurisprudenza Commerciale* n. 1/2021, p. 91.

CONTE D., *Il "discrimen" tra abuso del diritto ed evasione fiscale: spunti per un inquadramento critico* in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 2/2022, p. 291

CONTRINO A., *Rapporti 'bilancio/dichiarazione' e poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria* in *Corriere tributario*, n. 2/2015, p. 91

COSSU F., *Armonizzazione contabile e sistemi di informazione societaria: dalla Substance over form alla derivazione rafforzata*, Napoli, 2020

CROVATO F., *Il principio di competenza dopo la riforma degli OIC [Organismo Italiano Contabilità]* in *Rivista di diritto tributario*, n. 2/2020, p. 153

DAMI F., *Controllo fiscale sui bilanci. Attenzione all'uso dei principi contabili*, in *Quotidiano Ipsoa*, 13 aprile 2019

DE MAURO A.R., *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma* in *Corriere tributario*, n. 11/2017, p. 827

Enciclopedia Treccani Online

- FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, Milano, 2022
- FALSITTA G., *Giustizia tributaria e tirannia fiscale*, Milano, 2008
- FALSITTA G., *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società (IRES)* in *Rivista di diritto tributario*, n. 2003/11 p. 921
- FERRANTI G., *La riforma fiscale riduce le divergenze tra il bilancio e il reddito d'impresa* in *Corriere tributario*, n. 5/2023, p. 407
- FERRANTI G., *Valutazione 'complessiva' dell'antieconomicità e insindacabilità delle scelte imprenditoriali*, in *Il fisco* n. 41/2017, p. 3907.
- FRATTINI G., *Contabilità e bilancio Vol. 2. Le valutazioni di bilancio: principi economici, disciplina giuridica e informazioni complementari*, Milano, 1997.
- GALLO F., *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio* in *Rivista di diritto tributario*, n. 1/2000, p. 3
- GALLO F., *La verifica fiscale tra poteri autoritativi e diritti di partecipazione* in *Rassegna tributaria*, n. 3/2019, p. 465
- GAVELLI G., GIOMMONI F., *Il principio di competenza fiscale non può prescindere dalla correlazione costi-ricavi* in *Modulo 24 Tuir*, 3 dicembre 2020.
- GIOMMONI F., *La svalutazione delle immobilizzazioni materiali e la gestione dei disallineamenti tra valore contabile e fiscale* in *Il reddito di impresa*, n. 21/2022, p.3.
- GIOVANARDI A., *I rapporti tra imposizione fiscale e libertà individuale nell'ordinamento italiano alla luce del dibattito sulla funzione redistributiva del tributo, i diritti proprietari e la libertà di iniziativa economica* in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 2/2018, p. 345
- GRANDINETTI M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, Padova, 2016

GRANELLI L., *Ancora conferme del controverso potere dell'Amministrazione finanziaria di sindacare la congruità dei costi esposti in bilancio* in Bollettino tributario d'informazioni n. 9/2014, p. 703

GUCCIARDO L., *Sul fondamento giuridico del principio di inerenza* in Rivista trimestrale di diritto tributario, n. 4/2021, p. 997

GUIDARA A., *Discrezionalità e vincolatezza nell'azione dell'amministrazione finanziaria* in Diritto e pratica tributaria., n. 1/2020 p. 5

INGRAO G., *Il principio di competenza nella determinazione del reddito di impresa e i rimedi alla sua violazione tra strumenti attivabili "a legislazione vigente" e nuove soluzioni normative* in Rivista di diritto tributario, n. 4/2009, p. 401

LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2022

LIBURDI D., SIRONI M., *Metodi di accertamento e principio di derivazione rafforzata: le linee guida della Guardia di Finanza* in Il Fisco, n. 12/2018, p. 1107

LOPEZ L., *Discrezionalità degli amministratori di S.p.a., diligenza e dovere di agire in modo informato* in Le Società, 12/2015, p. 1319.

LOVECCHIO L., *L'infinita "querelle" sulla deducibilità delle spese per gli amministratori di società* in Bollettino tributario d'informazioni, n. 8/2021, p. 632

LUPI R., *Sostituzione dei principi contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori* in Dialoghi di Diritto Tributario, n. 5/2008, p.33.

MARCHESELLI A., *Accertamenti tributari. Poteri del fisco strategie del difensore*. Milano, 2022

MARCHETTI C., *La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali*. Torino, Giappichelli, 2014

MASSONE V., *I nuovi principi contabili o.i.c. e la loro valenza giuridica alla luce del principio di derivazione rafforzata* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 3/2020, p. 936

MASSONE V., *La questione della sindacabilità da parte dell'amministrazione finanziaria sulle scelte di bilancio* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 3/2021, p. 1191

MATTESI E., *Accertamento in base ai principi OIC e difesa del contribuente in Il Fisco*, n. 2/2019, p.116

MELIS G., *Il nuovo principio di derivazione rafforzato per i soggetti oic adopter* in *Luiss law review*, n. 1/2018, p. 159

MIELE L., *La complessa interpretazione dell'abuso del diritto nella prassi dell'Agenzia delle Entrate* in *Corriere tributario*, n. 7/2022, p. 622

MIELE L. e RUSSETTI G., *Riallineamento dei valori contabili e fiscali verso la riforma* in *Corriere tributario*, n. 8-9/2023, p. 725

MIELE L. e RUSSETTI G., *I criteri di classificazione fra bilancio e fisco in Corriere tributario*, n. 11/2022, p. 919

MONTANARI F., *La prevalenza della sostanza sulla forma come criterio di effettività e di rilevanza nei rapporti tributari* in *Rivista di diritto tributario*, n. 5/2019, p. 517

MONTANARI F., *La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario secondo la Corte costituzionale* in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 1/2021, p. 45

MORETTI P., *Le interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio* in *Corriere tributario* n. 5/2005, p. 368

NOCERINO O., *Riflessioni sul rapporto tra il bilancio d'esercizio e la determinazione del reddito d'impresa fiscalmente significativo* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 4/2020, p. 1465

PENNESI L., *Riflessioni sul principio di inerenza applicato alle spese di sponsorizzazione: il contributo della più recente giurisprudenza di legittimità Corte di Cassazione* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 5/2021, p. 2173

PIGNATONE R., *Scelte imprenditoriali e valutazione dell' Agenzia delle Entrate* in Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie della Regione Sicilia su "Rappresentazione in bilancio e valutazione del Giudice Tributario" Palermo, 30 novembre 2018

PROCOPIO M., *Le imposte sui redditi ed il principio dell'inerenza (2010-2020) - Parte Prima* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 5/2020, p. 2303

PROCOPIO M., *Il principio dell'inerenza ed il suo stretto collegamento con quello della capacità contributiva* in *Diritto e pratica tributaria*, n. 4/2018, p. 1671

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, 2023

RIZZARDI R., *Competenza giuridica e incompetenza contabile* in *Corriere tributario*, n. 7/2022, p. 616

RONCHETTI A.V., *Inerenza nel reddito d'impresa: riflessioni sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità* in *Rivista di diritto tributario*, n. 5/2019, p. 551

RONCHETTI A.V., *Nozione di reddito: spunti di carattere sistematico e considerazioni "de jure condendo"* in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 2/2023, p. 437

SAIA F., SEMPRINI M., *OIC 34 Ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° gennaio 2024* in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 2/2023, p. 245.

SANTESSO E., *Valutazioni di bilancio aspetti economico-aziendali e giuridici 2*, Torino, 1994.

SALANITRO G., *Valori e corrispettivi nel diritto tributario*, Milano, 2020

SANTESSO E., SOSTERO U., *Il bilancio. Norme civilistiche e interferenze fiscali*. 2000, Milano

STEVANATO D., *Dal "principio di derivazione" alla diretta rilevanza dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito fiscale* in Dialoghi tributari, n. 1/2008, p. 73.

STRAMPELLI G., *Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità (penale): spunti sulla punibilità dei falsi valutativi* in Rivista delle società, n. 1/2016, p. 118

TARGHINI M., *La travisata "ratio" delle disposizioni su inerenza e competenza: da semplici prescrizioni convenzionali a surrettizio strumento accertativo* in Diritto e pratica tributaria, n. 4/2022, p. 1196

TESAURO F., *Scritti scelti di diritto tributario. Vol. 1: Principi e regole*. Torino, 2022.

TINELLI G., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi*. Padova, 2009

TINELLI G., *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito d'impresa* in Rivista di diritto tributario, n. 5/2002, p. 437

TINELLI G., *Riflessioni su sponsorizzazione, inerenza e onere della prova nella determinazione del reddito d'impresa* in Rivista trimestrale di diritto tributario, n. 1/2013

TINELLI G., *Spunti per una riforma della giustizia tributaria* in Rivista di diritto tributario, n. 5/2020, p. 399

TORTORELLI M., *Il principio di derivazione nel reddito di impresa tra norme civilistiche e tributarie*, Milano, 2021

TRICARICO M., *Strumenti finanziari derivati: esame del trattamento fiscale* in FiscoOggi, 1 marzo 2024

URICCHIO A.F., *Manuale di diritto tributario*, Bari, 2020

VIGNOLI A., *Riflessioni sulla nozione di inerenza e sulla antieconomicità delle scelte imprenditoriali* in Rivista trimestrale di diritto tributario, n. 3-4/2018, p. 715

VILLANI M., *Abuso del diritto tributario*, Torino, 2017

VIOTTO A., *L'accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell'amministrazione anche alla luce della recente soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che adottano gli IAS*, in *Rivista di diritto tributario*, n. 2/2009, p. 205

VIOTTO A., *Le classificazioni di bilancio tra determinazione del reddito d'impresa e applicabilità delle norme antielusive* in *Rivista di diritto tributario*, n. 2/2006, p. 69

ZIZZO G., *La clausola generale antiabuso: tra certezza del diritto ed equità del prelievo*, Pisa, 2022, p. 38.

ZIZZO G., *Riflessioni in tema di disinquinamento del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa* in *Rivista di diritto tributario*, n. 5/2000, p. 497

SENTENZE

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sent. 21 febbraio 2006, n. C-255/02

Cassazione, Ord. 11 gennaio 2018, n. 450

Cassazione, Ord. 27 ottobre 2020, n. 23547

Cassazione, Ord. 8 marzo 2021, n. 6368

Cassazione, Ord. 21 aprile 2023, n. 1078

Cassazione, Sent. 4 aprile 2008, n. 8772

Cassazione, Sent. 17 ottobre 2008, n. 25374

Cassazione, Sent. 26 febbraio 2010, n. 4737

Cassazione, Sent. 17 ottobre 2014, n. 22016

Cassazione, Sent. 14 gennaio 2015, n. 451
Cassazione, Sent. 6 maggio 2015, n. 9068
Cassazione, Sent. 23 novembre 2016, n. 23827
Cassazione, Sent. 27 aprile 2018, n. 10222
Cassazione, Sent. 24 agosto 2018, n. 21106
Cassazione, Sent. 7 settembre 2018, n. 21809
Cassazione, Sent. 30 ottobre 2018, n. 27550
Cassazione, Sent. 26 luglio 2019, n. 20345
Cassazione, Sent. 27 aprile 2020, n. 23521
Cassazione, Sent. 28 maggio 2020, n. 10136
Cassazione, Sent. 26 novembre 2020, n. 26947
Cassazione, Sent. 29 gennaio 2021, n. 2073
Cassazione, Sent. 14 gennaio 2022, n. 1016
Cassazione, Sent. 6 aprile 2022, n. 11101
Corte costituzionale, Ord. 12 aprile 2002, n. 109
Corte costituzionale, Sent. 21 aprile 1995, n. 410
Corte costituzionale, Sent. 4 dicembre 2020, n. 262

PRASSI

Agenzia delle Entrate, Circ. n. 73/E/1994
Agenzia delle Entrate, Circ. n. 7/E/2011
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 luglio 2002, n. 240

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 242/2020

Assonime, Circolare 4 agosto 2016, n. 21

Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, Parere n. 8 del 5 maggio 2005

Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, Parere n. 44 del 16 novembre 2005

Fondazione nazionale commercialisti, *L'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio*, documento n. 6 del 21 febbraio 2005

Fondazione nazionale commercialisti, *La fiscalità delle imprese OIC adopter (IV Versione)*, documento del 9 agosto 2019

Guardia di Finanza, Circolare n. 1/2008, vol. I

Guardia di Finanza, Circolare n. 1/2008, vol. II

Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Glossario dei principali termini utilizzati in materia di revisione legale*

Principi contabili OIC

Principi italiani di valutazione (PIV)

Principi di revisione ISA Italia

Raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva (2012/772/UE)

Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo (d.l. n. 344/2003)